

Guida pratica sulla valutazione delle prove e del rischio

Guida pratica sulla valutazione delle prove e del rischio

Gennaio 2024

Il 19 gennaio 2022 l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) è diventato l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA). Tutti i riferimenti all'EASO, ai prodotti e agli organi dell'EASO si intendono come riferimenti all'EUAA.



Manoscritto completato nel dicembre 2023.

Seconda edizione (completamente rivista e aggiornata)

L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA), o chiunque agisca in suo nome, declina ogni responsabilità per l'uso dei contenuti della presente pubblicazione.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2026

Print	ISBN 978-92-9403-535-6	doi:10.2847/101578	BZ-05-22-041-IT-C
PDF	ISBN 978-92-9403-516-5	doi:10.2847/540124	BZ-05-22-041-IT-N

© Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA), 2026

Foto di copertina eskay lim © stock.adobe.com

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte. Per qualsiasi uso o riproduzione di elementi che non sono di proprietà l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA), potrebbe essere necessaria l'autorizzazione diretta dei rispettivi titolari dei diritti.



Informazioni sulla guida

A che scopo è stata creata questa guida? La *Guida pratica dell'EUA* sulla valutazione delle prove e del rischio vuole essere un documento di orientamento atto ad affiancare nel loro lavoro quotidiano i funzionari esaminatori dell'Unione europea e di altri paesi. La guida è stata redatta nel rispetto delle pertinenti disposizioni di legge e al tempo stesso propone un approccio pratico. Contiene un pratico elenco di controllo e un diagramma di flusso, utili a sostenere i funzionari esaminatori nel motivare le proprie decisioni. Inoltre contiene approfondimenti sui concetti utilizzati e collegamenti interattivi per consentire la navigazione tra le diverse sezioni della versione digitale della guida, rispondendo all'esigenza di tradurre le norme comuni in un approccio generalizzato circa l'attuazione delle stesse. Rispetta inoltre l'obiettivo generale del sistema europeo comune di asilo di trattare i casi simili in maniera coerente.

Com'è stata elaborata questa guida? La presente guida è stata redatta da esperti dell'UE, con il prezioso contributo della Commissione europea, dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e del Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli ⁽¹⁾. La sua stesura è stata facilitata e coordinata dall'Agenzia EUA. Prima dell'approvazione della versione definitiva è stata condotta una consultazione sulla guida con tutti gli Stati membri dell'UE e i paesi associati attraverso la rete EUA per le procedure di asilo. Desideriamo porgere il nostro ringraziamento ai membri del gruppo di lavoro che hanno redatto la presente guida: Sander Kalwij, Pavlina Kolokonte, Jochen Thiel, Dorien Wijnendaele e Line Zahl Kvakland.

Che cosa è cambiato in questo aggiornamento? La presente è una versione aggiornata di una precedente guida pratica sulla valutazione delle prove ⁽²⁾. Contiene orientamenti più dettagliati sulle tre fasi del processo di valutazione delle prove e del rischio; in particolare, la fase 1 descrive in dettaglio l'individuazione e la formulazione dei fatti sostanziali, la fase 2 i fattori di distorsione e la fase 3 la valutazione del rischio. Inoltre, l'approccio pratico della guida è stato integrato da un diagramma di flusso del processo di valutazione, da esempi concreti che illustrano i concetti più importanti e da tabelle contenenti ulteriori indicazioni e suggerimenti. Sono stati aggiunti collegamenti ipertestuali per consentire all'utente di navigare agevolmente tra i diversi contenuti e strumenti e di reperire in modo rapido e semplice le informazioni di cui si ha bisogno.

Chi dovrebbe utilizzare la presente guida? La presente guida è rivolta principalmente ai funzionari incaricati di esaminare i casi di asilo, agli addetti ai colloqui e ai responsabili delle decisioni nonché ai responsabili delle politiche presso le autorità accertanti nazionali. Inoltre, può costituire uno strumento utile per gli incaricati del controllo qualità e i consulenti legali, nonché per tutti i soggetti che operano o sono attivi nel settore della protezione internazionale nel contesto dell'Unione europea.

Come si utilizza questa guida? Questa guida è stata ideata per consentire all'utente di accedere ai suoi contenuti in base alle proprie esigenze. Comprende un dettagliato

⁽¹⁾ NB: la guida nella sua versione definitiva non rispecchia necessariamente le posizioni dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

⁽²⁾ La presente guida aggiorna e sostituisce la *Guida pratica dell'EASO: valutazione delle prove* di marzo 2015.





diagramma di flusso interattivo che illustra il metodo in tre fasi della valutazione delle prove e del rischio e un elenco di controllo interattivo delle fasi da seguire. La parte centrale e descrittiva della guida contiene spiegazioni sul metodo e sui concetti utilizzati, illustrate da esempi.

Com'è collegata questa guida alla normativa e alla prassi nazionale? La guida è uno strumento di convergenza informale, giuridicamente non vincolante, che si attiene agli standard comuni adottati dal consiglio di amministrazione dell'EUAA il 22 dicembre 2023.

Com'è collegata questa guida ad altri strumenti dell'EUAA? I presenti orientamenti dovrebbero essere utilizzati insieme alle guide pratiche dell'EUAA sul colloquio personale ⁽³⁾, sull'uso delle informazioni sul paese di origine ⁽⁴⁾ e sulle condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale ⁽⁵⁾. Essi integrano il modulo di formazione dell'EUAA sulla valutazione delle prove. Tutti gli strumenti pratici dell'EUAA sono pubblici e disponibili online sul sito web dell'Agenzia: <https://euaa.europa.eu/practical-tools-and-guides>.

L'analisi giuridica dell'EUAA sulla valutazione delle prove e della credibilità fornisce al lettore un ulteriore inquadramento giurisprudenziale ⁽⁶⁾.

Clausola di esclusione della responsabilità

La presente guida è stata elaborata fermo restando il principio che solo la Corte di giustizia dell'Unione europea può dare interpretazioni autentiche del diritto dell'Unione.

⁽³⁾ EASO, [Guida pratica: il colloquio personale](#), dicembre 2014.

⁽⁴⁾ EASO, [Guida pratica sull'uso delle informazioni sui paesi d'origine da parte dei funzionari addetti ai casi per l'esame delle domande di asilo](#), dicembre 2020.

⁽⁵⁾ EASO, [Guida pratica dell'EASO: requisiti per poter beneficiare della protezione internazionale](#), aprile 2018.

⁽⁶⁾ EUAA, [Evidence and credibility in the context of the Common European Asylum System — Judicial Analysis](#) (Valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito del sistema europeo comune di asilo — Un'analisi giuridica), seconda edizione, 2023. Si tratta di una pubblicazione giuridica. Le pubblicazioni giuridiche dell'EUAA comprendono analisi giuridiche e note orientative per i formatori di personale giudiziario per ogni argomento trattato.





Indice

Elenco delle abbreviazioni	7
Valutazione delle prove e del rischio: le tre fasi del processo dinamico	8
Casi illustrativi riportati nella presente guida	9
Elementi chiave della valutazione delle prove	12
Problematiche della valutazione delle prove nelle procedure di asilo	12
Approccio in tre fasi	13
Norme giuridiche	15
Principi guida	17
1. Fase 1. Raccolta di informazioni	20
1.1. Raccogliere le prove	21
1.1.1. Applicazione dell'obbligo di cooperazione (onere della prova)	21
1.1.2. Raccogliere elementi di prova pertinenti alla domanda	30
1.2. Individuare e formulare i fatti sostanziali	42
1.2.1. Individuare i fatti sostanziali	43
1.2.2. Formulare fatti sostanziali chiari, completi e concreti	51
1.2.3. Formulare ogni fatto sostanziale sulla base di fatti, eventi o situazioni ben definiti	54
1.3. Collegare le prove pertinenti ai fatti sostanziali	55
2. Fase 2. Valutazione della credibilità	57
2.1. Valutare le prove documentali e di altro tipo	58
2.1.1. Criteri di valutazione	58
2.1.2. Autenticazione dei documenti	60
2.1.3. Attribuire un «peso» alle constatazioni sulla credibilità relative all'elemento di prova	63
2.1.4. Tipologie specifiche di documenti	66
2.2. Valutare le dichiarazioni del richiedente in base agli indicatori di credibilità	71
2.2.1. Applicazione degli indicatori di credibilità interna	72
2.2.2. Applicazione degli indicatori di credibilità esterna	75
2.2.3. Applicare gli indicatori di plausibilità	77
2.3. Considerare i fattori individuali e circostanziali che possono comportare distorsioni	78
2.3.1. Fattori correlati al richiedente	79
2.3.2. Fattori correlati al funzionario esaminatore	93
2.3.3. Fattori correlati alla situazione del colloquio	96





2.4. Stabilire se accettare o respingere un fatto sostanziale.....	101
2.4.1. Ponderare le constatazioni in merito alla credibilità di tutte le prove legate a un fatto sostanziale	101
2.4.2. Trarre conclusioni sui fatti sostanziali	104
3. Fase 3. Valutazione del rischio.....	111
3.1. Introduzione	111
3.2. Definizione del rischio o dei rischi	112
3.3. Valutazione del rischio	115
3.3.1. Livello di probabilità relativo al timore fondato e al rischio effettivo (livello di prova)	116
3.3.2. Indicatori di rischio	118
3.4. Formulazione di conclusioni sul rischio.....	129
Allegato 1. Diagramma di flusso della valutazione della credibilità	132
Allegato 2. Esempio pratico di ponderazione degli indicatori di credibilità	134
Elenco di controllo.....	138





Elenco delle abbreviazioni

Abbreviazione	Definizione
CGUE	Corte di giustizia dell'Unione europea
Convenzione sui rifugiati	Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati e relativo protocollo del 1967 (denominata «convenzione di Ginevra» nella legislazione UE sull'asilo così come dalla Corte di giustizia dell'Unione europea)
Corte EDU	Corte europea dei diritti dell'uomo
DPA (rifusione)	direttiva sulle procedure di asilo – direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione)
DPTS	disturbo da stress post-traumatico
DQ (rifusione)	direttiva qualifiche – direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione)
EUAA	Agenzia dell'Unione europea per l'asilo
IPA	alternativa di protezione interna
COI	informazioni sul paese di origine
LGBTIQ	persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, intersessuali e queer
ONG	organizzazione non governativa
Regolamento Dublino III	regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione)
SOGIESC	orientamento sessuale, identità di genere, espressione di genere e caratteri sessuali
Stati membri	Stati membri dell'UE
UE	Unione europea
UNHCR	Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati



Valutazione delle prove e del rischio: le tre fasi del processo dinamico





Casi illustrativi riportati nella presente guida

Al fine di illustrare meglio le modalità di svolgimento delle valutazioni delle prove e del rischio, nei capitoli seguenti della presente guida pratica sono riportati diversi esempi basati su tre casi concreti. Si osservi che non è opportuno trarre conclusioni generali sulla base di questi esempi, che sono forniti solo a fini esplicativi.

(a) Caso di un giovane uomo del paese A

Il richiedente del paese A ha dichiarato quanto segue.

È un giovane uomo originario del paese A, sprovvisto di documenti d'identità. Ha 18 anni e ha sempre vissuto nel villaggio X con i genitori, una sorella maggiore e due fratelli minori. Appartengono tutti al clan Y. I membri della sua famiglia sono tutti agricoltori. Dopo aver frequentato la scuola elementare per due anni, il richiedente ha lavorato con la famiglia come agricoltore fino alla partenza. La famiglia possedeva un piccolo appezzamento di terra, ma lo zio se ne è impossessato a seguito di una violenta disputa legata a disaccordi sull'eredità. I membri della famiglia del richiedente hanno successivamente iniziato a lavorare come braccianti nei terreni di proprietà di altre persone.

Due anni fa il padre del richiedente ha iniziato a ricevere da membri di un gruppo terroristico attivo nel paese la richiesta che il richiedente e il fratello minore aderissero a tale organizzazione. Sebbene non siano mai state formulate minacce gravi, le richieste erano diventate sempre più pressanti e gli interessati temevano che, se avessero continuato a rifiutarle, prima o poi i membri del gruppo terroristico avrebbero reagito in modo violento. Il richiedente sa che membri del gruppo hanno sequestrato altri ragazzi e giovani uomini nel suo villaggio e in quelli vicini per reclutarli con la forza. Per questo motivo la famiglia ha deciso che il richiedente e il fratello dovevano lasciare il paese e ha organizzato la loro partenza. Il richiedente ha affermato che la sua famiglia non poteva chiedere protezione poiché sapeva che la polizia o l'esercito non sarebbero stati in grado di intervenire contro tale organizzazione terroristica.

Il richiedente e il fratello minore si sono recati via terra dalla capitale del paese A al paese L, da cui intendevano raggiungere l'Europa. Nel paese L sono stati rinchiusi in un magazzino gestito dai trafficanti per circa due mesi insieme ad altri migranti, finché un giorno alcuni uomini armati hanno aperto il fuoco contro di loro, uccidendo più di 30 persone. Dopo l'episodio, il richiedente e il fratello sono riusciti a fuggire e, raggiunta una città costiera, sono partiti a bordo di un gommone sul quale erano stipate più di 100 persone. Il viaggio è stato breve: dopo circa quattro ore di navigazione la Guardia Costiera del paese L ha intercettato il gommone. Tutti i passeggeri sono stati trasferiti in un centro di trattenimento nel paese L, presso il quale sono rimasti per quattro mesi in condizioni di degrado, sovraffollamento e insalubrità. Il richiedente ha affermato che spesso le guardie li sottoponevano a percosse, negavano loro il cibo e talvolta si recavano da loro e da altri ragazzi durante la notte. Ha anche raccontato di avere subito percosse sulle piante dei piedi, infertegli con un tubo dalle guardie dopo un suo tentativo di fuga. Da allora sente spesso dolore quando cammina o corre. Il secondo tentativo di fuga è andato a buon fine e ha permesso loro di arrivare in Europa.





Il richiedente non intende fare ritorno nel suo paese in quanto, se lo facesse, sarebbe obbligato a entrare a far parte dell'organizzazione terroristica oppure subirebbe le conseguenze del suo rifiuto di aderirvi. Afferma inoltre che la guerra civile in corso nel paese A mette a repentaglio la sua vita, aggiungendo che, dopo la sua partenza, la situazione nella sua regione e nel suo villaggio è peggiorata e attualmente si contano numerose vittime civili.

Durante il colloquio personale ha presentato una valutazione psicosociale fornita da un'équipe di psicologi e assistenti sociali e un certificato dell'ortopedico a cui si era rivolto su indicazione dei funzionari addetti all'accoglienza.

(b) Caso di un'attivista del paese B

La richiedente del paese B ha dichiarato quanto segue.

È una donna originaria del paese B. È un'avvocata nonché leader sociale impegnata nella difesa dei diritti umani e nella documentazione, indagine e denuncia degli abusi di potere e delle violazioni di tali diritti. Fa parte di diverse organizzazioni per i diritti umani, tra cui un'organizzazione non governativa (ONG) denominata «Y», che nel paese B promuove e difende i diritti umani, in particolare i diritti economici, sociali e culturali.

Nel gennaio 2022, mentre si trovava fuori città, le forze speciali hanno fatto irruzione senza mandato nella sua abitazione e hanno ucciso uno dei suoi cugini, che si trovava sul posto. Durante un'altra irruzione illegale compiuta nel marzo 2023 diversi familiari della richiedente hanno subito maltrattamenti e le sue parenti di sesso femminile sono state spogliate. Pochi mesi dopo, nel giugno 2023, due suoi nipoti sono stati arrestati durante un'altra irruzione effettuata senza mandato. In ognuna di queste occasioni le forze speciali hanno fatto intendere chiaramente che l'obiettivo delle operazioni era far comprendere alla richiedente la necessità di porre fine alle sue attività. Dopo gli episodi la famiglia ha comunicato alla richiedente l'intenzione di interrompere i rapporti con lei, sentendosi in pericolo a causa delle sue attività.

Alcuni mesi fa la richiedente ha partecipato a una manifestazione di protesta organizzata presso una stazione di servizio locale a sostegno della richiesta di un gruppo di operatori sanitari e di persone in dialisi di ottenere la priorità nella fornitura di carburante. Data l'assenza di risposta da parte delle autorità, la richiedente ha deciso di filmare la manifestazione con il suo cellulare. Quando le forze di sicurezza l'hanno notata le hanno chiesto di consegnare loro il telefono, tuttavia lei si è rifiutata ed è stata arrestata e detenuta per due settimane. Durante la detenzione ha subito percosse ed è stata accusata ripetutamente da un alto funzionario di «lavorare per una ONG che va contro gli interessi del paese B». È stata incriminata di «resistenza all'arresto» e «istigazione pubblica alla violenza» e successivamente rilasciata. Il processo a suo carico dinanzi a un tribunale militare si svolgerà nei prossimi mesi.

Più di recente, dopo essere salita in auto per mettersi alla guida, si è resa conto che qualcuno aveva sabotato i freni della vettura. Fortunatamente è riuscita a condurre la vettura fino a uno spazio aperto, arrestandone la corsa, e ne è uscita riportando alcune contusioni. Qualche giorno dopo ha ricevuto una lettera anonima in cui la si avvertiva che la prossima volta non avrebbe avuto altrettanta fortuna. Dopo questi episodi ha





deciso di abbandonare il paese. Giunta in Europa, ha presentato domanda di protezione internazionale.

In sede di registrazione ha presentato il documento d'identità, il passaporto, la tessera professionale di avvocato, la tessera di appartenenza alla ONG «Y», l'atto d'imputazione e la lettera anonima di minaccia.

(c) Caso di una giovane donna del paese C

La richiedente ha dichiarato quanto segue.

È una donna di 19 anni originaria del paese C. Ha vissuto in una piccola città con le due sorelle minori, rispettivamente di 15 e 12 anni, il fratello di otto anni e i genitori. Ha frequentato la scuola per dieci anni. Con l'aiuto dei genitori, due anni fa ha lasciato il suo paese d'origine alla ricerca di una vita migliore in Europa.

Durante il viaggio verso l'Europa ha conosciuto un ragazzo del paese D dal quale ha avuto un figlio, nato dopo il loro arrivo nel paese di asilo. Il bambino ha ora sei mesi. Una settimana dopo la nascita del figlio il suo compagno se n'è andato e da allora lei non lo ha più visto. L'uomo ha il telefono spento e lei non sa come rintracciarlo, pertanto è rimasta sola con il bambino.

Dopo la sua partenza dal paese C i genitori della richiedente, che le erano sempre stati vicini e di aiuto, sono deceduti in un incidente d'auto. La donna è spaventata e preoccupata dalla necessità di prendersi cura di un bambino da sola, ma non può tornare nel suo paese con un neonato e senza un marito. Nel suo paese di provenienza le madri sole non sono ben accette. Al contrario, sono oggetto di insulti e stigmatizzazioni ed è pressoché impossibile trovare qualcuno disposto a offrire loro un lavoro o un'abitazione. Non è pensabile nemmeno il ritorno a casa. In passato la sua famiglia non aveva molti contatti con lo zio, ma dopo la morte dei genitori quest'ultimo e sua moglie si prendono cura dei fratelli della richiedente. Lo zio, una persona autorevole nella città d'origine della richiedente, la accuserebbe di aver disonorato la famiglia e la obbligherebbe a sposare uno sconosciuto. Se fortunatamente dovesse riuscire a fuggire, finirebbe per vivere per strada, da sola con il bambino.

La richiedente ha presentato il suo passaporto e il certificato di nascita del bambino, oltre alla fotografia di un'auto in un'autodemolizioni.



Elementi chiave della valutazione delle prove

La valutazione delle prove è il metodo consistente nell'accertamento dei fatti pertinenti (fatti sostanziali) di una singola domanda di protezione internazionale ⁽⁷⁾ mediante l'esame delle dichiarazioni del richiedente e degli altri elementi di prova disponibili.

«Prova» è un termine ampio che comprende le dichiarazioni, la documentazione o altro materiale forniti dal richiedente, che suffraghi, verifichi o confuti un fatto pertinente ⁽⁸⁾.

La «valutazione del rischio» è invece una valutazione fattuale e prospettica della probabilità che, al suo ritorno, il richiedente si trovi di fronte a un evento che, sulla base di tutti i fatti sostanziali accettati e delle informazioni disponibili, potrebbe configurarsi come persecuzione o danno grave.

Problematiche della valutazione delle prove nelle procedure di asilo

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

A causa della mancanza di mezzi ordinari per ottenere prove oggettivamente verificabili, nelle procedure di asilo la valutazione delle prove differisce dalla maggior parte delle altre procedure amministrative o giuridiche. Per via della loro specifica situazione di richiedenti protezione internazionale, impossibilitati a ottenere protezione dal loro paese d'origine, e a causa delle condizioni in cui si è svolta la loro fuga, i richiedenti potrebbero non essere stati in grado di raccogliere prove e portarle con sé al momento di lasciare il paese di origine. Allo stesso modo, potrebbero non essere in grado di ottenere prove dopo l'arrivo nel paese di asilo. La raccolta di prove può di per sé esporre i richiedenti o i loro familiari a un (ulteriore) pericolo.

Inoltre proprio l'elemento che il richiedente avrebbe necessità di dimostrare, ossia la persecuzione o il danno grave, è spesso il risultato di azioni di cui gli autori cercano di non lasciare traccia. Tale situazione spiega perché non ci si possa aspettare che i richiedenti presentino la stessa quantità di prove delle persone coinvolte in altre procedure civili, penali o amministrative. Pertanto nelle procedure di asilo è lecito attendersi una limitata quantità di prove documentali e di altro tipo. In molti casi gli unici elementi di prova presentati dal richiedente sono le sue stesse dichiarazioni, che quindi spesso avranno un ruolo fondamentale nella valutazione della domanda di protezione internazionale ⁽⁹⁾.

Allo stesso modo, anche le autorità incontrano difficoltà nella raccolta di prove. Le autorità competenti in materia di asilo sono vincolate dall'obbligo di riservatezza a tutela della sicurezza del richiedente protezione internazionale e dei suoi familiari. Di norma tale obbligo impedisce loro di contattare fonti primarie, quali ad esempio le autorità del paese di origine, che potrebbero esporre a rischi il richiedente o i suoi familiari. Una difficoltà specifica nella valutazione delle prove nelle domande di asilo è che i fatti che si è chiamati a verificare sono spesso intenzionalmente dissimulati o distorti dai responsabili della persecuzione. Inoltre è probabile che i fatti si siano svolti in regioni alle quali gli organismi internazionali, i media o le

⁽⁷⁾ Nel contesto della presente guida pratica l'espressione «domanda di protezione internazionale» è talvolta abbreviata in «domanda».

⁽⁸⁾ EUAA, [Evidence and credibility in the context of the Common European Asylum System — Judicial Analysis](#) (Valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito del sistema europeo comune di asilo — Un'analisi giuridica), seconda edizione, 2023.

⁽⁹⁾ UNHCR, [Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato e linee guida sulla protezione internazionale ai sensi della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati](#), febbraio 2019, HCR/1P/4/ENG/REV. 4.



organizzazioni internazionali e/o della società civile non hanno accesso, per cui le informazioni disponibili su tali regioni sono limitate o nulle.

Alla luce di quanto sopra è chiaro che non ci si attende che i richiedenti dimostrino la fondatezza della loro domanda al livello di «certezza» o «oltre ogni ragionevole dubbio» (cfr. [2.4 «Stabilire se accettare o respingere un fatto sostanziale»](#)). Ciò potrebbe dare luogo a una situazione di incertezza. Esiste tuttavia una serie di criteri utili per orientarsi nella formulazione di conclusioni in merito alla credibilità dei diversi aspetti della domanda. La presente guida si concentra proprio su tali criteri e sulle loro modalità di applicazione. Anche se in questo contesto non sarete sempre in grado di «accertare la verità» in quanto tale, l'applicazione alla fase di esame di una serie di criteri permetterà di capire se determinati fatti presentati nella domanda possano essere ragionevolmente considerati credibili.

Approccio in tre fasi

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

Date le difficoltà e le limitazioni, sia per voi sia per il richiedente, è importante seguire un approccio strutturato nella valutazione delle prove e dei rischi. In questo modo sarà più facile evitare di commettere errori durante il ragionamento, di trarre conclusioni affrettate o di essere influenzati da impressioni soggettive.

Il processo di esame si compone di due parti: la valutazione delle prove e del rischio (accertamento dei fatti pertinenti) e l'analisi giuridica (applicazione del diritto ai fatti accertati) ⁽¹⁰⁾. Dopo l'accertamento delle circostanze di fatto, la valutazione si concentrerà sul soddisfacimento delle condizioni sostanziali di cui alla direttiva 2011/95/UE [DQ (rifusione) ⁽¹¹⁾] per il riconoscimento della protezione internazionale.

Figura 1. Fasi della procedura d'esame



La presente guida pratica si concentra sulla prima parte, quella relativa alla valutazione delle prove e del rischio, per la quale propone un approccio strutturato in tre fasi ⁽¹²⁾.

⁽¹⁰⁾ Corte di giustizia dell'UE (CGUE), sentenza del 22 novembre 2012, [M.M. / Minister for Justice, Equality and Law Reform \(Irlanda\)](#), C-277/11, EU:C:2012:744. Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EUAA](#).

⁽¹¹⁾ [Direttiva 2011/95/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (GU L 337 del 20.12.2011).

⁽¹²⁾ Per maggiori informazioni sulla valutazione giuridica, cfr. la [Guida pratica dell'EASO: requisiti per poter beneficiare della protezione internazionale](#), aprile 2018.





Importanza dell'approccio strutturato

La valutazione delle prove e del rischio è una metodologia da applicare durante l'intero processo di esame di una domanda di asilo. Il ricorso a un approccio strutturato vi aiuterà a svolgere il vostro lavoro in modo più efficace, ridurrà il rischio di commettere errori e faciliterà l'adozione di una decisione valida, motivata e coerente. Tale approccio, volto a garantire un esame oggettivo e non congetturale delle prove e del rischio, migliora l'equità e la coerenza delle decisioni, garantendo che casi simili siano trattati in maniera analoga.

Nella **fase 1** si raccolgono le prove e si individuano i fatti sostanziali della domanda. Le prove raccolte sono quindi poste in correlazione con i diversi fatti sostanziali. Cfr. la sezione [Fase 1. «Raccolta di informazioni»](#).

Nella **fase 2** la credibilità delle dichiarazioni del richiedente e di altre prove poste in correlazione con ciascun fatto sostanziale della domanda viene valutata in base a criteri specifici per determinare quali fatti sostanziali sono accettati e quali vengono respinti. Cfr. la sezione [Fase 2. «Valutazione della credibilità»](#).

Nella **fase 3** i fatti sostanziali accettati sono analizzati in modo prospettico per valutare il rischio che il richiedente correrebbe in caso di rimpatrio. Questa valutazione del rischio è una valutazione fattuale. La questione se, sulla base dei fatti sostanziali accettati e dei rischi individuati, al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale è oggetto dell'analisi giuridica, che fa parte di una fase successiva dell'esame della domanda. Cfr. la sezione [Fase 3. «Valutazione del rischio»](#).

Figura 2. Fasi della procedura d'esame





Norme giuridiche

[[Indice](#)] [[Elenco di controllo](#)]

L'ambito della valutazione delle prove e del rischio è disciplinato solo in misura limitata dal diritto internazionale. La convenzione del 1951 sui rifugiati ⁽¹³⁾ non contiene disposizioni specifiche relative alla valutazione delle prove o del rischio. Tuttavia, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) ha elaborato alcuni orientamenti sull'argomento, in particolare un manuale, delle linee guida ⁽¹⁴⁾ e una nota ⁽¹⁵⁾.

In questo ambito la DQ (rifusione) costituisce il primo strumento giuridico dell'UE legalmente vincolante che stabilisce i criteri che il richiedente deve soddisfare al fine di qualificarsi come rifugiato o altrimenti persona che necessita di protezione internazionale. La DQ (rifusione) si basa in gran parte sugli strumenti e sulla giurisprudenza in materia di asilo internazionale ed europeo e di diritti umani ⁽¹⁶⁾.

L'articolo 4 della DQ (rifusione) disciplina l'esame dei fatti e delle circostanze di una domanda di protezione internazionale:

- il paragrafo 1 riguarda l'[obbligo del richiedente e dell'autorità di cooperare](#) per raccogliere ed esaminare i fatti pertinenti della domanda;
- il paragrafo 2 elenca [tutti gli elementi significativi](#) della domanda che dovrebbero essere motivati ed esaminati;
- il paragrafo 3 stabilisce il [carattere individuale dell'esame](#) ed elenca una serie di elementi che devono essere valutati;
- il paragrafo 4 stabilisce che [le persecuzioni o i danni gravi subiti in precedenza](#) e le minacce dirette di persecuzioni o danni gravi subite in precedenza costituiscono un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni, o del rischio effettivo di subire danni gravi, a meno che vi siano buoni motivi per ritenere il contrario;
- il paragrafo 5 definisce le circostanze in cui [i fatti sostanziali non suffragati](#) da prove documentali o di altro tipo non possono essere respinti.

Tali disposizioni costituiscono la pietra angolare della valutazione delle prove e del rischio e saranno analizzate in modo più approfondito in seguito.

⁽¹³⁾ Assemblea generale delle Nazioni Unite, [Convenzione relativa allo status dei rifugiati](#), Ginevra, 28 luglio 1951, Nazioni Unite, serie dei trattati, vol. 189, pag. 137, e [Protocollo relativo allo status dei rifugiati](#), 31 gennaio 1967, Nazioni Unite, serie dei trattati, vol. 606, pag. 267 (citata nella legislazione dell'UE in materia di asilo e dalla CGUE come «Convenzione di Ginevra»).

⁽¹⁴⁾ UNHCR, [Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato e linee guida sulla protezione internazionale ai sensi della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati](#), febbraio 2019, HCR/1P/4/ENG/REV. 4, paragrafi 195-205.

⁽¹⁵⁾ UNHCR, [Note on Burden and Standard of Proof in Refugee Claims](#), 16 dicembre 1998; UNHCR, [Beyond Proof. Credibility Assessment in EU Asylum Systems: Full Report \(Al di là della prova. La valutazione della credibilità nei sistemi di asilo dell'Unione europea: rapporto integrale\)](#), maggio 2013.

⁽¹⁶⁾ Tutte le norme devono essere lette alla luce della giurisprudenza della CGUE e della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU). Per ulteriori informazioni sul quadro giuridico e giurisprudenziale della valutazione delle prove, cfr. EASO, [Evidence and credibility in the context of the common European asylum system — Compilation of Jurisprudence \(Valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito del sistema europeo comune d'asilo — Raccolta di giurisprudenza\)](#), 2018, e EUAA, [Evidence and credibility in the context of the Common European Asylum System — Judicial Analysis \(Valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito del sistema europeo comune di asilo — Un'analisi giuridica\)](#), seconda edizione, 2023.



I criteri procedurali per l'esame della domanda sono stabiliti all'**articolo 10 della direttiva 2013/32/UE [DPA (rifusione)]** ⁽¹⁷⁾:

- il paragrafo 1 stabilisce che una domanda non può essere respinta o esclusa dall'esame per il semplice fatto di non essere stata presentata **tempestivamente**;
- il paragrafo 3, lettera a), prevede che l'esame e la decisione debbano avere luogo **in modo individuale, obiettivo ed imparziale**;
- il paragrafo 3, lettera b), riguarda i criteri che le informazioni sul paese di origine (COI) devono soddisfare e le modalità con le quali devono essere messe a disposizione per l'esame della domanda;
- il paragrafo 3, lettera c), prevede che **il personale debba conoscere** i criteri pertinenti applicabili in materia di asilo e di diritto dei rifugiati;
- il paragrafo 3, lettera d), prevede la possibilità di **consultare esperti** durante l'esame.

⁽¹⁷⁾ [Direttiva 2013/32/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).



Principi guida

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

Sulla base di tutte le fonti giuridiche e giurisprudenziali disponibili è possibile individuare alcuni principi fondamentali che dovrebbero guidarvi nella valutazione di una domanda di protezione internazionale.

(a) Esame individuale

Le domande sono esaminate singolarmente, valutando la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente. La DPA (rifusione) stabilisce che il funzionario deve avere la competenza per tener conto delle circostanze personali del richiedente e del contesto generale in cui nasce la domanda ⁽¹⁸⁾.



Cosa si intende con circostanze personali?

«Circostanze personali» è un termine generico, definito in modo non esaustivo nella DQ (rifusione) e nella DPA (rifusione) dagli elementi che vi possono rientrare, tra cui «l'origine culturale, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità sessuale o la vulnerabilità del richiedente» ⁽¹⁹⁾ e «l'estrazione, il sesso e l'età» ⁽²⁰⁾.

Per circostanze personali si intende l'insieme di caratteristiche di un individuo. Tali caratteristiche possono riguardare l'identità del richiedente (ad es. cittadinanza, età, genere, religione), le sue peculiarità (ad es. percorso di studi, disabilità, salute mentale), così come il suo contesto personale (ad es. sociale, culturale ed economico) e la sua estrazione (compresi ad es. i rapporti familiari, il luogo di residenza nel paese di origine) in senso lato.

La determinazione delle circostanze personali può avvenire in qualsiasi fase della procedura di asilo.

Nella DQ (rifusione) si precisa inoltre che l'esame della domanda deve essere effettuato su base individuale. È quindi vostro dovere essere a conoscenza delle circostanze personali del richiedente e valutare ciascuna di esse nell'esame della domanda ⁽²¹⁾.

(b) Esame obiettivo e imparziale

L'esame ⁽²²⁾ deve essere basato su prove e non deve contenere elementi soggettivi, pregiudizi e preconcezioni dai quali potreste essere influenzati. È di fondamentale importanza conoscere ed essere in grado di ridurre al minimo l'impatto di tutti i fattori che possono condizionare tali obiettività e imparzialità. Tali fattori saranno analizzati nella sezione [2.3. «Considerare i fattori individuali e circostanziali che possono comportare distorsioni»](#).

⁽¹⁸⁾ Articolo 15, paragrafo 3, lettera a), DPA (rifusione).

⁽¹⁹⁾ Articolo 15, paragrafo 3, lettera a), DPA (rifusione).

⁽²⁰⁾ Articolo 4, paragrafo 3, lettera c), DQ (rifusione).

⁽²¹⁾ Articolo 4, paragrafo 3, lettera c), DQ (rifusione).

⁽²²⁾ Articolo 10, paragrafo 3, DPA (rifusione).



(c) Trasparenza

Nella decisione devono essere indicati chiaramente i motivi alla base delle conclusioni della valutazione delle prove e del rischio. Le informazioni su cui si basa la decisione dovrebbero essere accessibili al richiedente e/o al suo consulente legale, in modo che essi possano comprendere l'esito della domanda e, se necessario, impugnare la decisione in appello con piena cognizione di causa ⁽²³⁾.

(d) Diritto del richiedente di essere ascoltato

Il diritto di essere ascoltato ⁽²⁴⁾ è di fondamentale importanza e per tale motivo il colloquio personale è al centro della procedura di asilo ⁽²⁵⁾. I richiedenti possono trovarsi in una posizione tale per cui possono basarsi esclusivamente o principalmente sulle proprie dichiarazioni per motivare la loro domanda.

Al richiedente deve essere data la possibilità di essere ascoltato sul merito mediante un colloquio personale condotto da un funzionario competente ai sensi del diritto nazionale. Lo scopo del colloquio è consentire al richiedente di presentare gli elementi necessari a circostanziare la sua domanda nel modo più completo possibile.

Il diritto di essere ascoltato include il diritto del richiedente di spiegare/chiarire eventuali constatazioni negative sulla credibilità prima che sia adottata una decisione in merito ⁽²⁶⁾. Al richiedente dovrebbe anche essere data la possibilità di «formulare osservazioni e/o fornire chiarimenti, oralmente e/o per iscritto, su eventuali errori di traduzione o malintesi contenuti nel verbale o nella trascrizione, al termine del colloquio personale o entro un termine fissato prima che l'autorità accertante adotti una decisione» ⁽²⁷⁾.

La DPA (rifusione) prevede numerose regole per la conduzione del colloquio personale finalizzate a consentire al richiedente di presentare la propria domanda nel modo più completo possibile. Per ulteriori informazioni su come condurre il colloquio personale e sugli obblighi giuridici previsti in proposito dalla direttiva DPA (rifusione), consultare la guida pratica dell'EUA sul colloquio personale ⁽²⁸⁾.

(e) Riservatezza

Il principio di riservatezza ⁽²⁹⁾ è particolarmente importante a causa della specifica situazione in cui si trovano molti richiedenti (cfr. [Problematiche della valutazione delle prove nelle](#)

⁽²³⁾ Articolo 11, articolo 17, articolo 12, paragrafo 1, lettera f), e articolo 23, paragrafo 1, DPA (rifusione).

⁽²⁴⁾ Cfr. l'articolo 14, paragrafo 1, DPA (rifusione) e l'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea](#), 26 ottobre 2012, 2012/C 326/02. Al punto 87 della sentenza nella causa *M.M.*, op. cit. nota 10, la CGUE ha applicato concretamente questo principio alla procedura di asilo: «Il diritto al contraddittorio garantisce a chiunque la possibilità di manifestare, utilmente ed efficacemente, il suo punto di vista durante il procedimento amministrativo prima dell'adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi [...]».

⁽²⁵⁾ Le limitazioni al diritto di essere ascoltato, che sono elencate in modo esaustivo nella DPA, sono possibili ma rimangono un'eccezione, in quanto si applicano solo se «l'autorità accertante è in grado di prendere una decisione positiva riguardo allo status di rifugiato basandosi sulle prove acquisite»; oppure se «l'autorità accertante reputa che il richiedente asilo sia incapace o non sia in grado di sostenere un colloquio personale a causa di circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo».

⁽²⁶⁾ Articolo 16, DPA (rifusione).

⁽²⁷⁾ Articolo 17, paragrafo 3, DPA (rifusione).

⁽²⁸⁾ EASO, [Guida pratica dell'EASO: il colloquio personale](#), dicembre 2014.

⁽²⁹⁾ Articoli 15, 30 e 48 DPA (rifusione) e articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.



[procedure di asilo](#)). Tutte le informazioni relative al fascicolo del richiedente dovrebbero essere trattate in modo riservato.

Le autorità devono garantire un'adeguata riservatezza nell'organizzazione del colloquio personale ⁽³⁰⁾, ma anche nel modo in cui acquisiscono le informazioni relative al richiedente.

Le autorità devono astenersi dal rivelare «ai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave le informazioni relative alle singole domande di protezione internazionale o il fatto che sia stata presentata una domanda» ⁽³¹⁾. Dovrebbero altresì astenersi dall'ottenere informazioni dai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave «secondo modalità che potrebbero rivelare direttamente a tali responsabili che il richiedente ha presentato una domanda, e che potrebbero nuocere all'incolumità fisica del richiedente o delle persone a suo carico o alla libertà e alla sicurezza dei familiari che ancora risiedono nel paese d'origine» ⁽³²⁾. Cfr. inoltre la sezione [1.1.2, lettera e](#)) «Fascicoli di asilo dei familiari» in relazione alla questione della riservatezza nella valutazione delle domande dei familiari.

(f) Diritto alla vita privata e rispetto della dignità umana

I metodi di valutazione delle prove utilizzati dalle autorità devono sempre rispettare i diritti del richiedente alla dignità umana, all'integrità della persona nonché alla vita privata e familiare ⁽³³⁾. Tali metodi non devono mai essere dolorosi, umilianti o degradanti per il richiedente, né irragionevolmente invasivi della sfera intima della vita privata ⁽³⁴⁾.

La DPA (rifusione) fa riferimento al rispetto della dignità umana in particolare per quanto riguarda la visita medica dei minori non accompagnati, che deve essere effettuata nel rispetto della dignità del minore. Il metodo utilizzato per condurre la visita medica deve sempre essere il meno invasivo possibile ⁽³⁵⁾.

⁽³⁰⁾ Articolo 15 DPA (rifusione).

⁽³¹⁾ Articolo 30 DPA (rifusione).

⁽³²⁾ Articolo 30 DPA (rifusione).

⁽³³⁾ Articoli 1, 3 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

⁽³⁴⁾ Cfr. in questo contesto l'articolo 13, paragrafo 2, lettera d), della direttiva DPA (rifusione), che prevede che «alla perquisizione del richiedente ai sensi della presente direttiva provvede una persona dello stesso sesso nel pieno rispetto dei principi di dignità umana e di integrità fisica e psicologica». Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione [1.1.2, lettera n](#)) «Prove che violano i diritti fondamentali del richiedente» e nei rimandi alla sentenza della CGUE del 25 gennaio 2018, [F/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal](#), n. C-473/16, EU:C:2018:36, punto 48. Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EUAA](#); e CGUE, sentenza del 2 dicembre 2014, [A, B, C/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie](#), da C-148/13 a C-150/13, EU:C:2014:2406, punti da 59 a 66. Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EUAA](#).

⁽³⁵⁾ Considerando 60 DPA (rifusione) e articolo 25 DPA (rifusione).



1. Fase 1. Raccolta di informazioni

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

La valutazione delle prove inizia con la raccolta di informazioni. Tale processo si articola in diverse fasi: acquisizione delle prove, individuazione dei fatti sostanziali e collegamento di tutte le prove a uno o più fatti sostanziali.

L'acquisizione di prove e l'individuazione dei fatti sostanziali costituiscono un processo continuo, che va dal momento in cui il richiedente presenta la domanda fino a quello in cui si effettua la valutazione del rischio. Anche in quest'ultima fase potrebbe essere necessario raccogliere prove supplementari, nel caso in cui fossero necessari chiarimenti o ulteriori informazioni. Il principio di base è che occorre essere di mentalità aperta e tenere in considerazione che durante l'intero processo potrebbero emergere nuovi elementi. Questo processo, pur essendo strutturato, non è necessariamente lineare.



Importanza di prendere in considerazione i fattori che possono comportare distorsion


Nella raccolta delle prove è di fondamentale importanza prendere in considerazione tutte le circostanze individuali e contestuali pertinenti che possono incidere sulla capacità del richiedente di adempiere ai propri obblighi o che potrebbero interferire con la vostra capacità di effettuare un esame obiettivo e adeguato (cfr. sezione [2.3. «Considerare i fattori individuali e circostanziali che possono comportare distorsioni»](#)).



1.1. Raccogliere le prove

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

Figura 3. Raccogliere le prove



La prima fase del processo di valutazione delle prove prevede la raccolta di tutte le prove relative al caso necessarie per motivare la domanda di protezione internazionale.

1.1.1. Applicazione dell'obbligo di cooperazione (onere della prova)

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)


Pur costituendo una nozione giuridica consolidata, che stabilisce a chi spetta dimostrare una determinata circostanza in un procedimento giudiziario, il concetto di «onere della prova» deve essere inteso nella particolare forma che assume nella procedura di asilo. L'articolo 4 DQ (rifusione) non impone l'onere della prova in quanto tale né al richiedente, né all'autorità accertante. Tuttavia entrambi devono assolvere a determinati doveri al fine di consentire una valutazione approfondita della domanda di protezione internazionale.

In linea di principio è compito del richiedente presentare gli elementi necessari a motivare la propria domanda. Dal canto suo, l'autorità accertante è tenuta, in collaborazione con il richiedente, a indagare sugli elementi significativi della domanda e a esaminarli ⁽³⁶⁾. Tanto il richiedente quanto l'autorità hanno l'obbligo di cooperare per valutare gli elementi pertinenti della domanda ⁽³⁷⁾.

⁽³⁶⁾ Articolo 4, paragrafo 1, DQ (rifusione).

⁽³⁷⁾ CGUE, 2012, [M.M.](#), C-277/11, op. cit. alla nota [10](#), punti 65 e 66.



Figura 4. Obbligo di cooperazione

(a) Verificare l'adempimento da parte del richiedente dell'obbligo di motivare la domanda

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

Occorre informare il richiedente in merito al suo obbligo di motivare la domanda (cfr. sezione [1.1.1, lettera b\), punto ii. «Informare il richiedente in merito ai suoi obblighi»](#)), che implica per il richiedente l'obbligo di fornire un resoconto veritiero, di presentare tutte le prove a sua disposizione e di cooperare con le autorità nell'esame della domanda stessa.

In base alle disposizioni dell'articolo 4 DQ (rifusione), per «motivare» si intende fornire dichiarazioni e produrre prove documentali o di altro tipo in possesso del richiedente ⁽³⁸⁾ circa la sua età, estrazione (anche, ove occorra, dei congiunti), identità, cittadinanza/e, il/i paese/i e luogo/luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, le domande d'asilo pregresse, gli itinerari di viaggio, i documenti di viaggio, nonché i motivi della sua domanda di protezione internazionale ⁽³⁹⁾. Di conseguenza il richiedente deve adottare misure atte a suffragare la domanda con le dichiarazioni e con tutte le prove in suo possesso. Rispetto all'autorità, il richiedente si trova normalmente in una posizione migliore per fornire informazioni sui singoli aspetti della propria domanda (le proprie paure o esperienze) ⁽⁴⁰⁾.

Il modo in cui le carenze nell'adempimento dell'obbligo di motivazione da parte del richiedente incidono sulla valutazione delle prove è trattato nella sezione [2.4.1. «Ponderare le constatazioni in merito alla credibilità di tutte le prove legate a un fatto sostanziale»](#) e nella sezione [2.4.2. «Trarre conclusioni sui fatti sostanziali»](#).

- i. Il richiedente ha compiuto sinceri sforzi per fornire le dichiarazioni e la documentazione in suo possesso?

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

Il richiedente dovrebbe fornire tutti gli elementi di prova a sua disposizione.

L'articolo 4 QD (rifusione) limita l'obbligo di presentare prove solo a quelle **in possesso del richiedente**. I documenti e le altre prove sono considerati in possesso del richiedente soltanto quando ci si può ragionevolmente aspettare che questi sia in grado di ottenerli ⁽⁴¹⁾. Ciò

⁽³⁸⁾ UNHCR, [Beyond Proof. Full report \(Al di là della prova. Rapporto integrale\)](#), maggio 2013, op. cit. alla nota [15](#), pag. 85.

⁽³⁹⁾ UNHCR, [Beyond Proof. Full report \(Al di là della prova. Rapporto integrale\)](#), maggio 2013, op. cit. alla nota [15](#), pag. 89.

⁽⁴⁰⁾ Corte EDU, sentenza del 23 agosto 2016, [JK e altri/Svezia](#), n. 59166/12, ECLI:CE:ECHR:2016:0823JUD005916612, punto 96. Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EUAA](#).

⁽⁴¹⁾ UNHCR, [Beyond Proof. Full report \(Al di là della prova. Rapporto integrale\)](#), maggio 2013, op. cit. alla nota [15](#), pag. 96.



significa anche che l'obbligo del richiedente di motivare la domanda non può essere inteso come obbligo di fornire prove a sostegno di **ogni fatto**.

Il richiedente deve compiere **sinceri sforzi** ⁽⁴²⁾ per circostanziare la domanda attraverso le proprie dichiarazioni nonché tutta la documentazione e le altre prove in suo possesso. La portata di questo obbligo dipende dal singolo caso. Occorre prendere in considerazione i mezzi a disposizione per acquisire le prove, così come le circostanze in cui il richiedente ha lasciato il proprio paese di origine e la situazione generale di tale paese. Altri fattori che potrebbero impedire al richiedente di fornire tutte le prove necessarie possono essere dovuti alla sua situazione personale, ad esempio alla sua salute fisica/mentale, al suo livello di istruzione o ai suoi legami familiari. Le circostanze del caso di specie sono sempre importanti nella valutazione della misura in cui il richiedente è stato in grado di adempiere ai propri obblighi.

ii. Tutte le prove sono state fornite quanto prima?

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

Il richiedente è anche tenuto a presentare quanto prima all'autorità competente in materia di asilo tutte le informazioni e le prove a sua disposizione. In tal modo sarete in grado di individuare e valutare rapidamente e adeguatamente tutti i fatti sostanziali del caso. L'ottemperanza a tale obbligo è strettamente collegata all'obbligo dell'autorità di informare il richiedente delle proprie funzioni nell'ambito della procedura di asilo e dei mezzi a disposizione del richiedente per fornire le prove. «L'espressione "quanto prima" dovrebbe inoltre essere interpretata con riferimento al momento in cui il richiedente viene informato – in una lingua a lui comprensibile – del suo dovere di motivare la domanda.» ⁽⁴³⁾ (cfr. la sezione [1.1.1 lettera b\)](#), [punto ii «Informare il richiedente in merito ai suoi doveri»](#)).

Un approccio pratico consiste nel discutere con il richiedente di quali prove prevede di presentare e concordare una tempistica ragionevole. L'obbligo del richiedente di presentare informazioni e prove quanto prima si applica alle prove a sua disposizione ed è adempiuto anche quando le informazioni o le prove diventano disponibili in una fase successiva (ad es. dopo il colloquio personale) e sono presentate con la massima tempestività.

Nel valutare se le dichiarazioni o le altre prove siano state fornite tempestivamente si deve tenere conto della situazione generale e delle circostanze personali del richiedente, nonché di eventuali vulnerabilità che lo riguardano. Non si possono formulare constatazioni negative sulla credibilità per il solo fatto che il richiedente non ha presentato alcuni elementi alla prima occasione ⁽⁴⁴⁾.

iii. Il richiedente ha fornito una spiegazione soddisfacente della mancanza di prove a sostegno della domanda?

⁽⁴²⁾ Articolo 4, paragrafo 5, lettera a), DQ (rifusione).

⁽⁴³⁾ UNHCR, [Beyond Proof. Full report \(Al di là della prova. Rapporto integrale\)](#), maggio 2013, op. cit. alla nota [15](#), pag. 102.

⁽⁴⁴⁾ CGUE, sentenza del 2 dicembre 2014, [A, B, C / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie](#), da C-148/13 a C-150/13, EU:C:2014:2406, punti 70 e 71. Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EUAA](#).



[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

Il richiedente potrebbe non essere in grado di fornire prove a conferma di determinati fatti. Se non è in grado di adempiere all'obbligo di fornire tutte le prove a sua disposizione o tutte le prove che, tenendo conto delle circostanze individuali, potrebbe essere ragionevole supporre siano a sua disposizione, il richiedente deve fornire una spiegazione soddisfacente del motivo per cui non può presentare prove a conferma di alcuni fatti.

Spetta a voi valutare se può essere accettata o meno la spiegazione fornita dal richiedente riguardo ai motivi per cui non gli è possibile presentare prove aggiuntive. La spiegazione data dal richiedente deve essere valutata tenendo conto delle circostanze individuali e contestuali (cfr. anche la sezione [2.4.1. «Ponderare le constatazioni in merito alla credibilità di tutte le prove legate a un fatto sostanziale»](#)).

(b) Adempiere all'obbligo di indagine del funzionario esaminatore

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

Al richiedente deve essere concessa l'opportunità di presentare tutte le informazioni e tutti gli elementi di prova pertinenti. L'autorità accertante è tenuta, in cooperazione con il richiedente, a esaminare tutti gli elementi pertinenti della domanda. Per adempiere tale obbligo è necessario attenersi alla procedura riportata di seguito.

- i. Sostenere in modo adeguato le persone con esigenze procedurali particolari

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

Per poter motivare efficacemente la domanda e presentarne le ragioni in modo esauriente, alcuni richiedenti possono necessitare di garanzie procedurali particolari. Tale esigenza può essere dovuta, tra l'altro, a fattori quali l'età, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità di genere, l'eventuale disabilità, presenza di malattie gravi o disturbi mentali. La necessità di garanzie procedurali particolari può inoltre insorgere a seguito di torture, stupri o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale. In particolare, i minori non accompagnati hanno esigenze specifiche per le quali è richiesto un sostegno adeguato ⁽⁴⁵⁾.

Gli Stati membri devono valutare entro un termine ragionevole dopo la presentazione di una domanda se il richiedente necessita di garanzie procedurali particolari. In tal caso lo Stato membro deve fornire al richiedente un sostegno adeguato ⁽⁴⁶⁾. Nei casi di persone con esigenze procedurali speciali è opportuno porre particolare enfasi sul vostro ruolo investigativo ⁽⁴⁷⁾. Dovreste acquisire le informazioni pertinenti tenendo particolarmente in considerazione le esigenze specifiche del richiedente. Per valutare e attenuare adeguatamente l'incidenza di tali circostanze sul caso in questione potrebbe essere necessario richiedere perizie, ad esempio in presenza di malattie mentali o disabilità o quando si affrontano le conseguenze di violenze psicologiche, fisiche o sessuali (cfr. anche la sezione [1.1.2., lettera k\) «Relazioni mediche, psicologiche e psichiatriche»](#)). Dovreste inoltre concedere ai richiedenti con esigenze procedurali particolari il tempo sufficiente per presentare gli

⁽⁴⁵⁾ Articolo 25 DPA (rifusione).

⁽⁴⁶⁾ Articolo 24 DPA (rifusione).

⁽⁴⁷⁾ Le misure adeguate da adottare a seconda delle esigenze procedurali possono essere individuate utilizzando lo [Strumento per l'individuazione di persone con esigenze particolari](#) dell'EASO, 2016.



elementi necessari a motivare la loro domanda di protezione internazionale e tenere conto di tali esigenze nella conduzione del colloquio personale.

- ii. Informare il richiedente in merito ai suoi doveri

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

I citati obblighi del richiedente vanno di pari passo con l'obbligo dell'autorità accertante di informarlo, in una lingua che capisce o che è ragionevole supporre possa capire, di tutti i suoi obblighi e diritti, in particolare del suo obbligo di motivare la domanda ⁽⁴⁸⁾. Tra tali informazioni devono figurare l'obbligo in capo al richiedente di motivare la domanda e le conseguenze del mancato adempimento di tale obbligo. Dette informazioni devono essere fornite in tempo utile a consentire al richiedente di adempiere i propri obblighi e includere le relative scadenze, dandogli così una congrua possibilità di presentare tutti gli elementi. Il richiedente dovrebbe inoltre ricevere informazioni pratiche sui mezzi per adempiere gli obblighi conformemente alla legislazione e prassi nazionale.



Esempi di presentazione di informazioni

La legislazione o la prassi nazionale può prescrivere che la lettera di invito al colloquio personale informi il richiedente sui tipi di prove che dovrà presentare durante il colloquio stesso e sui suoi doveri generali durante la procedura di esame di primo grado.

Se durante il colloquio personale non è stato possibile presentare alcuni elementi di prova, nonostante questi fossero a disposizione del richiedente, prima di valutare la domanda e/o redigere una decisione potete concedergli un determinato periodo di tempo entro il quale presentare elementi di prova integrativi. L'offerta di una tale opzione dipende dalla prassi nazionale e dalle specificità della domanda. In tal caso, durante il colloquio personale dovrete fornire indicazioni al richiedente sulle modalità di presentazione dell'elemento o degli elementi di prova integrativi, sul termine entro il quale devono pervenire all'autorità competente in materia di asilo prima che quest'ultima adotti una decisione sulla domanda, nonché sulle conseguenze in caso di mancata fornitura delle prove entro il termine stabilito.

Le spiegazioni e le informazioni dovrebbero essere rese disponibili secondo modalità consone alla situazione specifica del richiedente, ad esempio, se è un minore, in un modo consono a tale condizione (cfr. la sezione [1.1.1., lettera b\), punto i. «Sostenere in modo adeguato le persone con esigenze procedurali speciali»](#)) ⁽⁴⁹⁾.

- iii. Consentire al richiedente di presentare tutti i fatti e le prove pertinenti in un colloquio personale

⁽⁴⁸⁾ Articolo 12, paragrafo 1, lettera a), DPA (rifusione).

⁽⁴⁹⁾ EUAA, [Guida pratica sulla fornitura di informazioni nella procedura di asilo](#), dicembre 2024, sezione 1.2.3. «Adapt your communication techniques to the applicant's personal circumstances».



[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

Per adempiere l'obbligo di fornire tutte le informazioni e le prove a loro disposizione, i richiedenti devono avere la possibilità di presentare tutti i fatti sostanziali e tutti gli elementi di prova durante un colloquio personale ⁽⁵⁰⁾. Il colloquio personale è la fase più importante della raccolta di informazioni, in quanto costituisce per il richiedente la possibilità principale di motivare la propria domanda. L'articolo 16 DPA (rifusione) obbliga gli Stati membri a condurre i colloqui personali in modo da assicurare che «al richiedente sia data una congrua possibilità di presentare gli elementi necessari a motivare la domanda ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2011/95/UE nel modo più completo possibile».

Non essendo sempre possibile attendersi che il richiedente sia a conoscenza di quali dichiarazioni, documenti o altri elementi di prova possano essere pertinenti, l'obbligo dell'autorità accertante di cooperare nella fase del colloquio personale non si esaurisce con la concessione di tempo e spazio al richiedente. L'autorità accertante ha l'obbligo inoltre di fornire al richiedente le indicazioni necessarie, porre domande adeguate e creare condizioni idonee alla raccolta degli elementi pertinenti a sostegno dei fatti asseriti da quest'ultimo ⁽⁵¹⁾.

iv. Chiedere al richiedente di chiarire ciò che non risulta chiaro

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

Dovete chiarire tutti i fatti pertinenti alla domanda in collaborazione con il richiedente tenendo in considerazione le prove disponibili, le informazioni sul paese di origine e i possibili fattori che possono provocare distorsioni (cfr. anche la sezione [2.3. «Considerare i fattori individuali e circostanziali che possono comportare distorsioni»](#)). La valutazione del caso non deve essere basata su aspetti che non vi sono chiari e non deve dare adito a presupposizioni, speculazioni, congetture, intuizioni o impressioni.

v. Risolvere le incongruenze apparenti, l'insufficienza di informazioni, i problemi di plausibilità

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

Qualsiasi incongruenza, problema di plausibilità e insufficienza di informazioni dovrebbe essere sottoposta all'attenzione del richiedente, cui dovrebbe essere data la possibilità di fornire chiarimenti su tali punti. Dovreste concentrarvi sull'individuazione delle cause per valutare adeguatamente il loro impatto sulla valutazione della credibilità. Dovreste considerare la potenziale presenza di fattori di distorsione (cfr. la sezione [2.3. «Considerare i fattori individuali e circostanziali che possono comportare distorsioni»](#)) che potrebbero incidere sulla

⁽⁵⁰⁾ Cfr. la sezione «[Principi guida](#)», «d) [Diritto del richiedente di essere ascoltato](#)». La DPA prevede soltanto rigorose eccezioni al diritto di essere sentiti. L'articolo 14, paragrafo 2, DPA (rifusione) stabilisce che

[i]l colloquio personale sul merito della domanda può essere omesso se:

l'autorità accertante è in grado di prendere una decisione positiva riguardo allo status di rifugiato basandosi sulle prove acquisite; oppure

l'autorità accertante reputa che il richiedente asilo sia incapace o non sia in grado di sostenere un colloquio personale a causa di circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo [...]

L'obbligo di audizione si applica anche ai colloqui sull'ammissibilità [cfr. articolo 34 DPA (rifusione)]. Gli Stati membri possono derogare al colloquio sull'ammissibilità nella procedura di ammissibilità soltanto a condizioni specifiche in caso di domande reiterate [cfr. articoli 34 e 42 DPA (rifusione)].

⁽⁵¹⁾ EASO, [Guida pratica dell'EASO: il colloquio personale](#), dicembre 2014. Cfr. CGUE, 2012, [M.M.](#), C-277/1, op. cit. alla nota 10, punto 66. Cfr. anche UNHCR, [Beyond Proof. Full report \(Al di là della prova. Rapporto integrale\)](#), maggio 2013, op. cit. alla nota 15, pag. 112.



coerenza e sulla plausibilità delle dichiarazioni del richiedente e sulla sua capacità di fornire informazioni dettagliate.

vi. Ottenere le informazioni pertinenti sul paese di origine e altri elementi di prova

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

Al fine della valutazione del caso è necessario ottenere COI pertinenti, precise e aggiornate, «comprese le disposizioni legislative e regolamentari del paese d'origine e le relative modalità di applicazione» ⁽⁵²⁾. Cfr. la sezione [1.2.2. «Formulare fatti sostanziali chiari, completi e concreti»](#) per maggiori dettagli. La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha ritenuto in questo contesto che le autorità competenti in materia di asilo abbiano in generale maggiori possibilità del richiedente di avere accesso alle informazioni sulla situazione generale, comprese quelle sulla possibilità di protezione nel paese di origine ⁽⁵³⁾.

L'autorità accertante raccoglie le COI in modo imparziale. Nel valutare le prove nei singoli casi dovete applicare lo stesso approccio imparziale e prendere in considerazione tutte le prove a sostegno dei fatti asseriti dal richiedente, così come quelle che contraddicono tali fatti. L'obbligo di indagine dell'autorità accertante non sarebbe pienamente attuato senza tale imparzialità, in quanto non compenserebbe il fatto che determinati tipi di prove non siano disponibili al richiedente.

Al fine di valutare il caso potreste dover ottenere altri elementi di prova ai quali potete accedere di vostra iniziativa. Ad esempio, [fascicoli relativi a domande di asilo di familiari](#), [fonti di social media](#), [prove provenienti da altre autorità nazionali dello Stato membro competente o da altri Stati membri](#). La necessità di raccogliere tali prove dipenderà dalle specificità della domanda. Ad esempio, potreste essere indotti ad accedere a tali prove aggiuntive da informazioni già in vostro possesso sulle quali potrebbero essere condotte ulteriori indagini.

L'autorità accertante dovrà altresì prendere in considerazione tutti i rischi non menzionati dal richiedente ma di cui l'autorità stessa è a conoscenza e che potrebbero esporre il richiedente a un rischio di persecuzioni o danni gravi in caso di ritorno nel paese di origine ⁽⁵⁴⁾. Ciò vale in particolare se l'autorità accertante sa che probabilmente il richiedente appartiene a un gruppo sistematicamente esposto a persecuzioni o danni gravi ⁽⁵⁵⁾. A seconda delle prassi nazionali potrebbe essere necessario informare il richiedente e dargli la possibilità di presentare osservazioni.

⁽⁵²⁾ Articolo 4, paragrafo 3, DQ (rifusione).

⁽⁵³⁾ Corte EDU, sentenza del 23 agosto 2016, [JK e altri/Svezia](#), n. 59166/12, ECLI:CE:ECHR:2016:0823JUD005916612, punto 132. Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EUAA](#).

⁽⁵⁴⁾ Corte EDU, sentenza del 23 marzo 2016, [F.G./Svezia](#), n. 43611/11, ECLI:CE:ECHR:2016:0323JUD004361111, punto 127. Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EUAA](#). Corte EDU, sentenza del 27 ottobre 2020, [M.A./Belgio](#), n. 19656/18, ECLI:CE:ECHR:2020:1027JUD001965618, punto 81. Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EUAA](#); Corte EDU, sentenza del 21 luglio 2021, [E.H./Francia](#), n. 39126/18, ECLI:CE:ECHR:2021:0722JUD003912618, punto 132. Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EUAA](#).

⁽⁵⁵⁾ Corte EDU, sentenza del 23 marzo 2016, [F.G./Svezia](#), n. 43611/11, ECLI:CE:ECHR:2016:0323JUD004361111, punto 127. Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EUAA](#). Corte EDU, sentenza del 27 ottobre 2020, [M.A./Belgio](#), n. 19656/18, ECLI:CE:ECHR:2020:1027JUD001965618, punto 81. Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EUAA](#); Corte EDU, sentenza del 21 luglio 2021, [E.H./Francia](#), n. 39126/18, ECLI:CE:ECHR:2021:0722JUD003912618, punto 132. Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EUAA](#).



Se del caso, il dovere di cooperazione dell'autorità accertante comprende anche quello di disporre, previo suo consenso, una visita medica del richiedente oppure, se necessario, di informarlo del suo obbligo di predisporre tale visita medica ⁽⁵⁶⁾.

(c) Considerare le regole specifiche relative alla motivazione, se applicabili

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

Spetta all'autorità accertante dimostrare la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei concetti seguenti qualora siano applicati in sede di esame:

- la disponibilità della protezione nel paese di origine;
- la possibilità di trovare un'alternativa di protezione interna (IPA); e
- l'esistenza di motivi di esclusione ⁽⁵⁷⁾.

Il dovere di motivazione incombe all'autorità competente in materia di asilo anche nel caso in cui sia stato accettato che:

- il richiedente ha già subito persecuzioni o danni gravi o una minaccia diretta di persecuzioni o danni gravi.

In questo caso l'autorità deve fornire «buoni motivi per ritenere che tali persecuzioni o danni gravi non si ripeteranno» ⁽⁵⁸⁾.

Sebbene l'autorità accertante abbia il dovere di dimostrare la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei concetti sopra menzionati, spetta sia all'autorità stessa sia al richiedente collaborare per raccogliere e fornire tutte le prove pertinenti che consentano di valutare tali condizioni.

Se il richiedente proviene da un paese designato come paese di origine sicuro, l'esame individuale può iniziare concentrandosi sul suo obbligo di motivare la propria domanda presentando tutti gli elementi che indicano che quel paese non è sicuro nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente stesso ⁽⁵⁹⁾.

Tali situazioni sono illustrate più dettagliatamente nelle sezioni che seguono.

i. È disponibile la protezione nel paese di origine?

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

Mentre il richiedente deve circostanziare la sua domanda (rischio di persecuzioni/danni gravi in caso di ritorno nel paese di origine), spetta a voi l'onere di provare l'opposto, ossia che la protezione è disponibile nel paese di origine.

⁽⁵⁶⁾ Cfr. articolo 18 DPA (rifusione).

⁽⁵⁷⁾ EASO, [Guida pratica: requisiti per poter beneficiare della protezione internazionale](#), aprile 2018. EASO, [Guida pratica all'applicazione dell'alternativa di protezione interna](#), maggio 2021. EASO, [Guida pratica sull'esclusione](#), gennaio 2017.

⁽⁵⁸⁾ Articolo 4, paragrafo 4, DQ (rifusione).

⁽⁵⁹⁾ Articoli 36 e 37, DPA (rifusione). Per ulteriori informazioni su questa regola relativa alla motivazione, cfr. EUAA, [Evidence and credibility in the context of the Common European Asylum System — Judicial Analysis](#) (Valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito del sistema europeo comune di asilo — Un'analisi giuridica), 2ª edizione, 2023.



Per affermare che è disponibile, durante il processo di individuazione dei fatti sostanziali della domanda dovreste stabilire se il richiedente ha cercato di ricevere protezione dalle autorità/ dai soggetti attivi pertinenti; i motivi per i quali non ha cercato tale protezione, qualora non lo abbia fatto; presso quali autorità/soggetti ha cercato protezione, il risultato di tale ricerca e se la protezione è accessibile, effettiva e di natura non temporanea ⁽⁶⁰⁾.

ii. È applicabile l'alternativa di protezione interna?

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

Se prevista dalla legge nazionale, potete ritenere che sia effettivamente disponibile un'efficace protezione contro le persecuzioni e i danni gravi per il richiedente in una parte del paese di origine. In questa situazione dovete individuare una zona e dimostrare che esiste una parte del paese in cui il richiedente può legalmente e senza pericolo recarsi ed essere ammesso e si può ragionevolmente supporre che si stabilisca ⁽⁶¹⁾.

Per corroborare questo risultato, nell'individuare i fatti sostanziali dovete considerare le circostanze generali prevalenti in quella parte del paese ed esaminarle in relazione alle circostanze personali del richiedente. Assicuratevi che siano reperite COI pertinenti, precise e aggiornate riguardanti sia la situazione generale del paese sia la situazione nella regione di protezione individuata, provenienti da fonti d'informazione qualificate, quali l'EUAA, l'UNHCR e le pertinenti organizzazioni internazionali per i diritti umani.

Qualora gli autori delle persecuzioni o dei danni gravi siano lo Stato o agenti dello Stato, dovreste presumere che non sia disponibile per il richiedente una protezione interna effettiva. Se il richiedente è un minore non accompagnato, accertare l'esistenza di adeguati dispositivi di assistenza e custodia che siano nell'interesse superiore del minore non accompagnato dovrebbe costituire parte della vostra indagine volta a determinare se una protezione sia effettivamente disponibile. Per ulteriori informazioni sull'alternativa di protezione interna consultare la guida pratica dell'EUAA su questo argomento ⁽⁶²⁾.

iii. L'esclusione dalla protezione internazionale è applicabile?

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

Durante il processo in cui stabilite i fatti sostanziali (prima dell'analisi giuridica) potete individuare elementi che possono condurre all'esclusione del richiedente dalla protezione internazionale. Se ritenete che al richiedente debba essere negata la protezione sulla base di motivi di esclusione, dovete motivare la vostra conclusione ⁽⁶³⁾. L'esclusione deve essere fondata su prove chiare e credibili. Al richiedente deve essere fornita la possibilità di confutare le prove addotte a sostegno dell'esclusione. Per ulteriori informazioni consultare la guida pratica dell'EASO sull'argomento ⁽⁶⁴⁾.

⁽⁶⁰⁾ Articolo 7 DQ (rifusione).

⁽⁶¹⁾ Articolo 8 DQ (rifusione).

⁽⁶²⁾ EASO, [Guida pratica all'applicazione dell'alternativa di protezione interna](#), maggio 2021.

⁽⁶³⁾ Articoli 12 e 17 DQ (rifusione).

⁽⁶⁴⁾ EASO, [Guida pratica sull'esclusione](#), gennaio 2017.



- iv. Il richiedente ha già subito precedenti (minacce dirette di) persecuzioni o danni gravi?

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

È possibile che durante l'esame accertiate che il richiedente abbia motivato il fatto di avere subito persecuzioni o danni gravi oppure minacce dirette di tali persecuzioni o tali danni nel paese di origine. Ciò costituirebbe un serio indizio della fondatezza del suo timore di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che tali persecuzioni o danni gravi non si ripeteranno ⁽⁶⁵⁾. Spetta a voi dimostrare se tali ragioni esistono.

- v. Il richiedente proviene da un paese di origine sicuro designato in base alla legislazione nazionale?

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

Alcuni Stati membri hanno designato determinati paesi come paesi di origine sicuri in conformità della rispettiva legislazione nazionale. Durante il processo di designazione di un paese di origine sicuro, le vostre autorità nazionali hanno già valutato la situazione nel paese in questione e concluso che non vi è generalmente alcun rischio di persecuzioni o danni gravi e la protezione dello Stato è disponibile e accessibile sul lungo termine. Tale designazione dovrebbe essere basata su COI pertinenti, precise e aggiornate; pertanto il vostro dovere di indagare sulla situazione generale nel paese di origine può considerarsi assolto. Di conseguenza, l'esame specifico della domanda può iniziare concentrandosi sull'obbligo del richiedente di motivarla fornendo elementi da cui risulti che:

- il suo paese di origine non può essere considerato sicuro nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente; e/o che
- sulla base di elementi specifici, la protezione che è generalmente disponibile nel suo paese di origine non è in realtà disponibile o non è effettiva nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente.

Tale esame deve avvenire nel contesto di una valutazione individuale. Dovete inoltre accertarvi che il vostro esame si basi su COI ancora attuali e, qualora non lo fossero, dovrete condurre qualsiasi ulteriore ricerca di COI che si renda necessaria.

1.1.2. Raccogliere elementi di prova pertinenti alla domanda

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

È vostra responsabilità verificare ed esaminare le prove disponibili nonché ricercare ulteriori prove (cfr. la sezione [1.1.1., lettera b\), punto vi. «Ottenere le pertinenti informazioni sul paese di origine e altre prove»](#)) e, se del caso, invitare il richiedente a presentare le ulteriori prove che è ragionevole presumere che possano essere fornite.

⁽⁶⁵⁾ Articolo 4, paragrafo 4, DQ (rifusione).



Per un processo decisionale di alta qualità è fondamentale che assistiate il richiedente esaminando in modo approfondito tutte le prove presentate e offrendogli la possibilità di presentare ogni prova pertinente.

Dovreste accertarvi di comprendere la pertinenza, ai fini della domanda, di tutte le prove presentate dal richiedente. È buona prassi chiedere al richiedente cosa intende dimostrare mediante tali prove.

Inoltre, in alcune situazioni, potreste ritenere necessario ottenere ulteriori informazioni per chiarire tutti i fatti pertinenti del caso.

La presentazione delle prove è libera. Ciò significa che il richiedente può presentare qualsiasi tipo di prova a sostegno della sua domanda (ad es. prove materiali, come documenti o oggetti di qualsiasi tipo, o prove immateriali, ad es. basate su informazioni disponibili su internet) e che voi dovreste accettare tale prova. Tuttavia non dovrebbe essere sollecitata né accettata la presentazione di prove che possono ledere la dignità del richiedente (cfr. la sezione [1.2., lettera n\) «Prove che violano i diritti fondamentali del richiedente»](#)).

I richiedenti possono fornire prove a sostegno della propria domanda al momento della presentazione della stessa o in qualsiasi altra fase della procedura, anche entro un termine ragionevole dopo il colloquio personale.

A tal fine è importante registrare nel fascicolo del richiedente tutti gli elementi di prova presentati con le relative date e ore di presentazione, in quanto il momento della presentazione di una prova può incidere sulla valutazione della credibilità.



Rispettare la riservatezza

Ricordate che in fase di raccolta delle prove è vostro dovere assicurarvi di non esporre a rischi i richiedenti o le persone a essi collegate. È obbligatorio il rispetto del principio di riservatezza ⁽⁶⁶⁾.

Oltre a fornire la propria testimonianza tramite un colloquio personale e/o una dichiarazione scritta, i richiedenti possono anche fornire ulteriori prove di sostegno in un'ampia varietà di forme. Di seguito sono riportati orientamenti sui tipi di prove più comuni che è possibile presentare o raccogliere e su come trattare ciascuna di esse.

(a) Dichiarazioni orali

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

Le dichiarazioni orali del richiedente sono talvolta le uniche prove disponibili nell'ambito di una domanda. Ciò che il richiedente dichiara oralmente durante il colloquio personale è di fondamentale importanza, pertanto è essenziale che conduciate il colloquio in modo da garantire che il richiedente fornisca prove di qualità elevata, pertinenti e affidabili. Al fine di

⁽⁶⁶⁾ Per ulteriori informazioni cfr. la sezione «Principi guida, lettera e), Riservatezza» e la [Guida pratica sull'uso delle informazioni sui paesi di origine da parte dei funzionari addetti ai casi per l'esame delle domande di asilo dell'EASO](#), dicembre 2020.



garantire che tutte le informazioni siano ottenute al meglio delle conoscenze e delle capacità del richiedente, è necessario adottare tecniche di colloquio adeguate, in particolare nel caso di minori e persone vulnerabili (comprese persone che hanno vissuto eventi negativi).

Durante il colloquio è importante concentrarsi sugli [elementi centrali](#) della domanda, piuttosto che su quelli marginali. Se sottolineate i fatti marginali o dedicate loro molto tempo, soprattutto all'inizio del colloquio, il richiedente può essere indotto in errore su quali siano i fatti fondamentali da presentare.



Pubblicazioni dell'EUAA sul tema

Le indicazioni su come raccogliere prove di alta qualità attraverso un colloquio personale e su come condurre colloqui incentrati sui richiedenti sono reperibili nella [Guida pratica: il colloquio personale](#) dell'EASO, dicembre 2014.

(b) Dichiarazioni scritte

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

Qualora nella presentazione della domanda siano state fornite dichiarazioni scritte, queste possono aiutarvi nella preparazione del colloquio poiché possono contenere informazioni sui motivi della fuga, sul timore e sul rischio futuro nonché sull'identità e sulle circostanze personali del richiedente. Le dichiarazioni scritte possono essere ammesse anche come ulteriori prove a sostegno della domanda, a integrazione delle dichiarazioni orali acquisite durante il colloquio. In casi eccezionali le dichiarazioni scritte possono anche costituire le uniche dichiarazioni disponibili, se per motivi specifici non è stato condotto alcun colloquio (cfr. la sezione «[Principi guida, lettera d\) «Diritto del richiedente di essere ascoltato»](#)).

Le dichiarazioni scritte potrebbero essere particolarmente utili in caso di richiedenti profondamente traumatizzati oppure affetti da disturbi mentali o disabilità. La forma scritta può fornire a tali richiedenti un senso di sicurezza e uno schema di riferimento da seguire durante il colloquio personale, soprattutto se soffrono di disturbi della memoria.

Le dichiarazioni scritte possono essere redatte spontaneamente dal richiedente a integrazione di dichiarazioni orali o essere il risultato di una richiesta dell'autorità di rispondere a un questionario o a un modulo generale o specifico.

Sebbene costituiscano un utile elemento di prova, ricordate che le dichiarazioni scritte possono essere influenzate nel loro contenuto e nella specificità dei dettagli dal contesto in cui sono state redatte. Tra gli scenari in cui le circostanze possono influenzare il contenuto di una dichiarazione scritta vi sono, ad esempio, le dichiarazioni redatte subito dopo il fermo per attraversamento irregolare di una frontiera; le dichiarazioni redatte in presenza di guardie di frontiera o agenti di polizia in uniforme; le dichiarazioni redatte da una persona soggetta all'influenza di contrabbandieri, trafficanti di esseri umani o altri membri della comunità del richiedente. Prestate particolare attenzione a tali circostanze al momento di confrontare tali dichiarazioni con altre prove disponibili (come le dichiarazioni fornite durante il colloquio



personale) e, se possibile, date al richiedente la possibilità di fornire i necessari chiarimenti prima di giungere a una conclusione negativa in merito alla credibilità.

(c) Documenti di identità e altre prove documentali

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

Le prove documentali potrebbero includere diversi tipi di documenti d'identità, documenti di viaggio, certificati (di stato civile, nascita, stato coniugale, cittadinanza ecc.), mandati d'arresto, decisioni o sentenze giudiziarie, messaggi di posta elettronica stampati, lettere o testimonianze di gruppi politici o di altro tipo, tessere di appartenenza, notizie riportate dai media, immagini, documenti medici, giornali ecc. Altre prove materiali potrebbero includere indumenti, dipinti, chiavette USB o schede SIM, telefoni, amuleti o altri oggetti. Le prove immateriali possono essere costituite da pagine internet come i link ai social media.

Durante la raccolta delle prove potete imbattervi in una vasta tipologia di elementi di prova, da quelli presentati dal richiedente fino a quelli raccolti da voi stessi o messi a vostra disposizione in altro modo (perché presentati dal richiedente nell'ambito di un'altra procedura o perché emersi mediante una determinata indagine).

Qualsiasi documento presentato da un richiedente come prova a sostegno della sua domanda deve essere esaminato approfonditamente. Dovreste innanzitutto assicurarvi di aver compreso quali documenti siano stati presentati e la loro pertinenza ai fini della domanda. È buona prassi chiedere al richiedente cosa intende dimostrare con ciascun documento che presenta.

I documenti o le altre prove possono essere forniti in originale o in copia e comprendono sia materiale privato che documenti ufficiali.

Dovreste assicurarvi di disporre di informazioni sufficienti relative alle prove per comprendere il contenuto delle stesse, le circostanze in cui il documento è stato rilasciato (quando, da chi, per quale scopo ecc.) e il modo in cui il richiedente ha ottenuto le prove. Riesaminate tutti i documenti nella misura più approfondita possibile durante il colloquio personale per verificare se disponete di informazioni sufficienti per poter compiere un'ulteriore valutazione degli stessi o se sono necessari ulteriori chiarimenti da parte del richiedente.

I passaporti, ad esempio, dovrebbero essere controllati per verificare i timbri di ingresso/uscita, i visti, le prove di ritorno al paese di origine ecc., per verificare sia il contesto di immigrazione del richiedente sia il suo racconto degli eventi al fine di valutarne la credibilità in una fase successiva (fase 2). In un altro esempio, se ha presentato documenti che non ci si aspetta siano in suo possesso, il richiedente deve avere la possibilità di spiegare come li ha acquisiti.

Nei limiti del possibile dovreste anche ottenere informazioni riguardo al contenuto e alla forma generalmente previsti per ognuno dei documenti presentati (ad es. mandati d'arresto, convocazioni in tribunale). Tali informazioni possono essere ottenute attraverso le COI pertinenti o tramite una specifica procedura di verifica. La verifica dei documenti dovrebbe, se possibile, essere effettuata prima del colloquio personale. Ciò darà modo al richiedente di fornire spiegazioni circa eventuali constatazioni negative in relazione all'autenticità delle



prove presentate. La verifica dei documenti può essere effettuata a partire dalla registrazione della domanda, se i documenti sono disponibili in quel momento.

A seconda delle prassi nazionali e delle possibilità, la verifica di (alcune categorie di) documenti può essere effettuata da un'unità o da un'autorità specializzata. Per maggiori informazioni cfr. la fase 2, [2.1. «Valutare le prove documentali e di altro tipo»](#) e la guida pratica dell'EUAA sulla registrazione ⁽⁶⁷⁾. La verifica deve essere effettuata in modo da garantire il rispetto del principio di riservatezza (cfr. la precedente sezione [«Principi guida, lettera e\), Riservatezza»](#)) ⁽⁶⁸⁾.

(d) Informazioni sul paese di origine

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

La disponibilità di informazioni sul paese di origine di qualità elevata è essenziale per il processo decisionale ⁽⁶⁹⁾. Dovete essere certi che le COI disponibili siano pertinenti, precise e aggiornate e che provengano da una varietà di fonti affidabili e indipendenti. Le COI dovrebbero essere il più possibile specifiche e non limitate alla situazione generale del paese di origine. Dato che ogni fonte ha un proprio punto di vista e una propria visione, per ottenere un quadro il più possibile completo ed equilibrato è opportuno consultare fonti diverse e di diverso tipo, tenendo conto anche delle informazioni pervenute dall'EUAA, dall'UNHCR e dalle organizzazioni internazionali per i diritti umani pertinenti ⁽⁷⁰⁾. Le COI dovrebbero essere obiettive e raccolte con un approccio imparziale, il che significa che la persona che le raccoglie dovrebbe evitare di esaminare soltanto le COI a sostegno di una valutazione negativa o positiva ⁽⁷¹⁾.

Tutte le fonti che avete utilizzato nella vostra valutazione devono, laddove possibile, essere indicate nella vostra decisione.



Pubblicazioni dell'EUAA sul tema

La [Guida pratica sull'uso delle informazioni sui paesi d'origine da parte dei funzionari addetti ai casi per l'esame delle domande di asilo](#) dell'EASO, pubblicata a dicembre 2020, contiene informazioni su come utilizzare le COI nelle diverse fasi di esame delle domande di protezione internazionale, compresa la valutazione della credibilità. Oltre a riportare informazioni più dettagliate sulle modalità di utilizzo delle COI ai fini della valutazione della credibilità, la guida contiene informazioni su cosa si intende per COI pertinenti e precise o COI aggiornate e raccolte presso varie fonti.

⁽⁶⁷⁾ EASO, [Guida pratica sulla registrazione – Presentazione di domande di protezione internazionale](#), dicembre 2021.

⁽⁶⁸⁾ Articolo 30 DPA (rifusione).

⁽⁶⁹⁾ Articolo 4, paragrafo 3, DQ (rifusione) e articolo 10, paragrafo 3, lettera b), DPA (rifusione).

⁽⁷⁰⁾ Articolo 10, paragrafo 3, lettera b), DPA (rifusione).

⁽⁷¹⁾ EUAA, [Evidence and credibility in the context of the Common European Asylum System – Judicial Analysis](#) (Valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito del sistema europeo comune di asilo – Un'analisi giuridica), seconda edizione, 2023.



(e) Fascicoli di asilo dei familiari

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

Per poter effettuare una valutazione adeguata e con piena cognizione di causa, l'autorità accertante può avere bisogno di esaminare i fascicoli di asilo correlati di cui è in possesso. Tra questi possono figurare domande di protezione in cui ricorrono fatti o circostanze identici, ad esempio i fascicoli di asilo dei familiari, poiché i timori espressi dal richiedente possono essere strettamente legati alla situazione di altri membri della sua famiglia ⁽⁷²⁾. Talvolta il richiedente fa riferimento al fascicolo di un parente e presenta elementi tratti da tale fascicolo. I fascicoli dei familiari devono comunque essere trattati nel rispetto della riservatezza (cfr. le sezioni [«Principi guida»](#), [«Riservatezza»](#) e [«Diritto alla vita privata e rispetto della dignità umana»](#)). A seconda delle disposizioni nazionali e del contenuto delle informazioni, il ricorso a tali prove può essere subordinato al consenso del familiare interessato.

In alcuni casi la divulgazione di informazioni sensibili provenienti da altri fascicoli può danneggiare gravemente i familiari o metterne a repentaglio la sicurezza. Esempi in tal senso sono le situazioni relative a violenza sessuale e di genere, abusi su minori, abbandono, violenza e sfruttamento di minori, orientamento sessuale, identità di genere, espressione di genere o caratteristiche sessuali ecc. In tali situazioni la divulgazione delle prove non è consentita, per cui dovrete approfondire le questioni e chiarire eventuali constatazioni negative sulla credibilità senza divulgare le informazioni interessate.

(f) Informazioni da altre persone/testimonianze

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

Oltre alle informazioni fornite da esperti qualificati nei rispettivi campi (cfr. di seguito la lettera [j\)](#) [«Analisi, valutazione o indicazione linguistica»](#), la lettera [k\)](#) [«Relazioni mediche, psicologiche e psichiatriche»](#) e la lettera [m\)](#) [«Relazioni di altri professionisti»](#)), possono essere presentate o richieste testimonianze di altri singoli o gruppi che possono aiutare a valutare la credibilità del resoconto di un richiedente o delle sue circostanze personali. Tali testimonianze possono provenire da un'ampia varietà di fonti, tra cui familiari, partner, scuole, gruppi politici e religiosi. In alcune circostanze le testimonianze sono di particolare importanza, come nel caso delle dichiarazioni rese per conto di richiedenti minori dagli adulti che li accompagnano. Informazioni importanti possono provenire anche dalla testimonianza del legale rappresentante designato del minore, nonché da quelle di insegnanti, assistenti sociali o membri del personale del centro di accoglienza che sono a stretto contatto con il minore.

Quando raccogliete tali prove dovrete prestare particolare attenzione alla possibile riservatezza della testimonianza.

(g) Informazioni disponibili sui social media

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

Le informazioni acquisite sui social possono essere di vario tipo. Per circostanziare la propria domanda i richiedenti si basano spesso su informazioni disponibili sui social, siano esse di carattere generale (ad esempio articoli di blog o testimonianze relative alla situazione

⁽⁷²⁾ EASO, [Guida pratica sull'uso delle informazioni sui paesi d'origine da parte dei funzionari addetti ai casi per l'esame delle domande di asilo](#), dicembre 2020.



generale nel paese di origine in relazione a un fatto inerente alla loro domanda) o più specifico (ad esempio post su piattaforme di social media, post propri pubblicati su internet o immagini accessibili al pubblico che li ritraggono durante un evento o un'altra circostanza ecc.).

L'autorità accertante può anche raccogliere le informazioni pubblicamente disponibili sui social e utilizzarle come prove. Tali informazioni possono essere di particolare interesse, ad esempio quando non sono disponibili altre fonti in relazione a un argomento o evento, per compensare la mancanza di COI ufficiali o perché l'evento è molto recente.

Le informazioni raccolte dai social media possono circostanziare una domanda, ma anche fare emergere dati imprecisi o inaffidabili. Tuttavia, a causa della loro particolare natura, le informazioni disponibili sui social pongono molteplici problemi e dovrebbero essere utilizzate e valutate con cautela (cfr. fase 2, sezione [2.1.4., lettera c\) «Materiale acquisito tramite i social media»](#)) ⁽⁷³⁾.

(h) Prove provenienti da altre autorità nazionali dello Stato membro competente

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

È possibile che esistano informazioni in possesso di altri ministeri o dipartimenti statali che potrebbero aiutare ad accertare i fatti materiali di una domanda. Ad esempio, potrebbe essere adeguato richiedere informazioni quali:

- corrispondenze delle impronte digitali EURODAC.

Le informazioni EURODAC possono essere utilizzate, ad esempio, per ricostruire l'itinerario di viaggio, gli ingressi e i soggiorni illegali del richiedente e le sue precedenti domande di asilo;

- registrazione dei matrimoni;
- registri di polizia/casellari giudiziari;
- informazioni fornite nelle richieste di visto, ad esempio attraverso il sistema d'informazione visti.

I registri del sistema d'informazione visti possono far luce sull'identità del richiedente e sui documenti di viaggio in suo possesso;

- informazioni disponibili attraverso il sistema d'informazione Schengen.

Il sistema d'informazione Schengen può fornire, ad esempio, informazioni su questioni di sicurezza pubblica relative al richiedente, sul collegamento a procedimenti penali, sull'uso di documenti falsificati o sulla vulnerabilità.

⁽⁷³⁾ EUAA, [Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale \(direttiva 2011/95/EU\) – Un'analisi giuridica](#), 2ª edizione, 2023, sezione 1.10.3.4. «Attività *sur place* e uso dei social media»; e Tribunale superiore [Sezione Immigrazione e asilo (IAC)], (Regno Unito), sentenza del 20 gennaio 2022, XX (PJAK – *sur place activities* – Facebook) Iran CG [2022] UKUT 23 (IAC).



(i) Informazioni da altri Stati membri

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

In alcune circostanze potrebbe essere appropriato richiedere informazioni sul richiedente a uno Stato membro in cui la persona abbia risieduto o cui abbia richiesto protezione in precedenza.

È possibile richiedere copie di elementi del fascicolo d'asilo di un richiedente la cui domanda di protezione internazionale è stata respinta in un altro Stato membro o paese associato laddove il regolamento (UE) n. 604/2013 ⁽⁷⁴⁾ non sia più applicabile o non sia applicato al richiedente stesso. Tali informazioni possono essere utilizzate per l'esame della domanda nel paese di asilo, in quanto possono fornire informazioni pertinenti in relazione alle precedenti dichiarazioni del richiedente e alle prove da questi fornite nel corso dell'altra procedura.

Eventuali richieste presentate a un altro paese per ottenere copie degli elementi del fascicolo d'asilo possono essere soggette al consenso del richiedente per motivi di riservatezza.



Pubblicazioni dell'EUAA sul tema

Per orientamenti dettagliati sulle richieste di informazioni ad altri Stati membri, cfr. EASO, [Recommendations on Information Exchange between Dublin Units](#), dicembre 2021.

(j) Analisi, valutazione o indicazione linguistica

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

A seconda della prassi nazionale potreste avere accesso a valutazioni, indicazioni o analisi linguistiche individuali da cui trarre indicazioni (più o meno formali) in relazione al probabile luogo di origine o al profilo etnico del richiedente. L'analisi linguistica non indica di per sé il paese di cui il richiedente ha la cittadinanza, bensì il luogo (o uno dei luoghi) in cui ha socializzato risiedendovi per un periodo più lungo e interagendo con la comunità. Tenete presente che una lingua può essere composta da diversi dialetti in base alla regione di origine o alla classe sociale del parlante e che all'interno di una stessa città possono essere parlate più lingue, tra cui quelle delle comunità di emigrati. In alcuni paesi di origine il dialetto di una lingua può essere legato all'origine etnica o al clan di appartenenza piuttosto che al luogo di origine o di residenza. La lingua parlata è inoltre un elemento instabile, poiché il lessico e la pronuncia possono variare a seconda della zona in cui il richiedente risiede. Un richiedente in possesso della cittadinanza dichiarata potrebbe non essere in grado di parlare la propria lingua nazionale o parlarla con difficoltà, ad esempio se ha vissuto all'estero per lungo tempo.

La gamma di possibili valutazioni linguistiche è molto ampia e spazia dai procedimenti scientifici ufficiali alle procedure più informali. La loro affidabilità può quindi variare a seconda del modo in cui sono redatte le relazioni di analisi o di valutazione (se da esperti linguistici o

⁽⁷⁴⁾ [Regolamento \(UE\) n. 604/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013) (chiamato anche «regolamento di Dublino III»).



dall'intelligenza artificiale, se sulla base di registrazioni audio dei richiedenti, di elenchi di controllo del vocabolario ecc.).

I metodi di indicazione linguistica devono essere chiaramente distinti dai metodi di analisi linguistica. Rispetto all'analisi linguistica, i metodi di indicazione linguistica sono meno affidabili e non possono essere utilizzati come prova in sede giudiziaria, ma possono fornire in tempi più rapidi una prima indicazione sui richiedenti per i quali non vi è corrispondenza tra luogo di origine dichiarato e lingua parlata. Una volta registrata tale indicazione, è necessario procedere a un ulteriore esame attraverso un'analisi linguistica approfondita o un colloquio di verifica del paese di cittadinanza, oppure una combinazione di entrambi.

È importante osservare che le valutazioni o le indicazioni linguistiche, compreso l'uso di elenchi di controllo, dovrebbero essere utilizzate con la massima cautela nella valutazione della credibilità.

(k) Rapporti medici, psichiatrici e psicologici

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

A seconda del caso specifico e delle circostanze personali del richiedente, le prove mediche, anche psichiatriche e psicologiche, possono essere molto preziose per la valutazione in quanto possono far luce su diversi aspetti della domanda.

- Possono fornire indicazioni sulla capacità del richiedente di raccogliere e/o presentare prove, comprese dichiarazioni orali e scritte. Pertanto esse possono influenzare non solo le vostre aspettative in relazione alla capacità del richiedente di motivare la sua domanda, ma anche il modo in cui valutate la credibilità delle sue dichiarazioni (sui fattori di distorsione si veda la sezione [2.3.1. «Fattori correlati al richiedente»](#) nella fase 2).



Ejemplo sobre el efecto de las pruebas médicas en la recogida de información

Un richiedente affetto da disturbo da stress post-traumatico (DPTS) può non essere in grado di fare quanto normalmente necessario per raccogliere le prove a sua disposizione.

- Possono fornire indicazioni su eventuali garanzie procedurali particolari che occorre mettere in atto.
- Possono essere considerate prove a sostegno dei fatti sostanziali relativi a eventi passati che il richiedente sostiene di aver vissuto.



Esempio di prove a sostegno di eventi passati

Il richiedente presenta un certificato medico relativo alle cicatrici visibili sul suo corpo che, a suo dire, sono il risultato di atti di tortura subiti nel suo paese di origine.



- Possono fornire indicazioni su circostanze personali capaci di influenzare la valutazione del rischio o avvalorarne ulteriormente gli indizi.



Esempio di prove a sostegno di circostanze personali

A seconda della prassi nazionale, la condizione di disabilità di un richiedente, se attestata da un certificato medico presentato dal richiedente stesso e qualora possa ritenersi dimostrata, può, in funzione del singolo caso in esame e della gravità della disabilità, essere considerata una circostanza aggravante. Ciò vale nel caso in cui vi sia una situazione di violenza indiscriminata nel contesto di un conflitto interno o internazionale e può incidere sulla valutazione del rischio.

Il ricorso a una perizia può essere particolarmente utile, tra l'altro, nei casi di richiedenti affetti da problemi di salute mentale, da disturbi psichiatrici o fisici diagnosticati, da malattie croniche o disabilità oppure di richiedenti che hanno subito gravi forme di violenza, sono vittime di tortura o di tratta di esseri umani.

Spetta a voi individuare i richiedenti con potenziali vulnerabilità ed esigenze particolari e, di conseguenza, a seconda della prassi nazionale potrebbe anche essere vostro compito indirizzarli a specialisti per ottenere chiarimenti sulle loro condizioni fisiche e mentali.

I richiedenti possono inoltre presentare spontaneamente qualsiasi tipo di prova medica. La questione riguarda quindi il valore probatorio delle prove (cfr. la fase 2, sezione [2.1.4., lettera a\) «Prove mediche e psicologiche»](#)). La documentazione clinica o le prescrizioni mediche possono costituire prove utili. Le prove fornite da esperti possono essere adottate nel paese di origine del richiedente, nei paesi di transito o nel paese di accoglienza.

Protocollo di Istanbul ⁽⁷⁵⁾

Il protocollo di Istanbul è un insieme di norme internazionali che orientano le indagini sulle vittime di tortura e di altre forme di punizione o trattamento crudele, disumano o degradante. Il protocollo assiste i professionisti che documentano i segni di tortura o di altre forme di trattamento disumano.

Le valutazioni medico-legali condotte secondo il protocollo di Istanbul corroborano la documentazione dei segni mentali e fisici della tortura o di altri trattamenti disumani. Inoltre sostengono la documentazione dell'impatto di tali forme di trattamento sulla persona, fornendo così una valutazione standardizzata che va oltre i segni fisici di un potenziale maltrattamento.

Il rinvio a tali valutazioni medico-legali può essere particolarmente pertinente, ad esempio, quando vi sono indizi del fatto che, a causa dei traumi subiti, il richiedente non è in grado di fornire dichiarazioni coerenti sulle proprie esperienze passate.

⁽⁷⁵⁾ Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, [Protocollo di Istanbul, Manuale per un'efficace indagine e documentazione di tortura o altro trattamento o pena crudele, disumano o degradante](#), Serie di formazione professionale n. 8/Rev. 1, 2004.



(l) Valutazioni dell'età

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

La valutazione dell'età è la procedura applicata dalle autorità per stimare l'età anagrafica o la fascia di età di una persona e determinare quindi se essa sia un minore o un adulto ⁽⁷⁶⁾. Tuttavia nessun metodo di valutazione dell'età può stabilire con certezza l'età di una persona e la valutazione dell'età non dovrebbe essere utilizzata ingiustificatamente. Soltanto quando sorgono fondati dubbi sulla minore età o sull'età adulta del richiedente l'autorità responsabile può richiedere che quest'ultimo sia sottoposto a una valutazione dell'età per la quale è necessaria una visita medica. Se dopo la valutazione permangono dubbi circa l'età del richiedente, dovete considerare il richiedente un minore ⁽⁷⁷⁾. Per maggiori informazioni, consultare la guida pratica dell'EAAA sull'argomento ⁽⁷⁸⁾.

(m) Relazioni di altri professionisti

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

Possono essere disponibili anche relazioni di altri professionisti, ad esempio redatte da altri esperti in possesso di competenze specialistiche o da professionisti che sono abitualmente in contatto con il richiedente.

Ad esempio, il richiedente può presentare prove fornite da esperti in materia di protezione dei minori o di violenza sessuale e di genere oppure può esservi fornito accesso a tali prove. Le prove fornite da altri esperti possono includere relazioni e altri tipi di informazioni prodotte da esperti su questioni specifiche, come quelle culturali e religiose ⁽⁷⁹⁾.

Anche le dichiarazioni o le relazioni fornite da professionisti che sono in contatto con i richiedenti possono essere utili per mettervi in guardia circa alcuni aspetti, come possibili problemi medici di cui dovrete essere a conoscenza ma che non sono stati (ancora) confermati da una relazione medica.

Gli assistenti sociali dispongono di informazioni di prima mano sul richiedente e possono segnalare problemi in relazione al comportamento o ad altri aspetti della vita del richiedente nel paese di accoglienza. L'esistenza di canali di comunicazione adeguati e la cooperazione tra le autorità accertanti e le altre parti interessate, quali le autorità competenti in materia di accoglienza, possono consentire a funzionari esaminatori di beneficiare di informazioni utili al corretto svolgimento della valutazione.

(n) Prove che violano i diritti fondamentali del richiedente

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

Dal momento che le prove possono essere presentate liberamente dal richiedente a sostegno della sua domanda, l'autorità accertante deve ammettere e valutare senza restrizioni tutte le prove presentate, a meno che il fatto stesso di presentarle non comporti una violazione dei suoi diritti fondamentali. La raccolta e l'ammissione delle prove devono essere coerenti con i

⁽⁷⁶⁾ EASO, [Guida pratica dell'EASO sulla valutazione dell'età – Seconda edizione](#), settembre 2018.

⁽⁷⁷⁾ Cfr. articolo 25, paragrafo 5, DPA (rifusione).

⁽⁷⁸⁾ Per maggiori informazioni sull'età come fatto sostanziale, le prove disponibili e un'interpretazione ampia dei documenti accettati e un'analisi delle prove, cfr. la [Guida pratica sulla valutazione dell'età – Seconda edizione](#) dell'EASO, settembre 2018, pagg. 24, 45 e 47.

⁽⁷⁹⁾ Articolo 10, paragrafo 3, lettera d), DPA (rifusione).



diritti fondamentali garantiti dalla convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, quali il diritto al rispetto della dignità umana (articolo 1 della CEDU e articolo 1 della Carta dell'UE), il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare (articolo 8 della CEDU e articolo 7 della Carta dell'UE) e la proibizione generale e assoluta della tortura e dei trattamenti inumani o degradanti (articolo 3 della CEDU e articoli 3 e 4 della Carta dell'UE).

Sebbene un'autorità possa richiedere una perizia, «le modalità di ricorso a tale perizia devono essere conformi, in particolare, ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta» ⁽⁸⁰⁾.

In sede di esame e di ammissione delle prove l'autorità accertante dovrebbe tenere conto della gravità dell'ingerenza di tali prove nel diritto al rispetto della vita privata e valutare se tale ingerenza possa essere considerata proporzionata all'utilità che esse potrebbero eventualmente rappresentare per l'esame dei fatti della singola domanda ⁽⁸¹⁾.

È compito dell'amministrazione valutare la pertinenza delle prove presentate a sostegno dei fatti in esame.

In particolare, come chiarito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), le autorità non devono utilizzare metodi degradanti consistenti nel porre domande relative alle pratiche sessuali del richiedente, prove sulle attività sessuali e test volti a stabilire l'orientamento sessuale o l'identità di genere di una persona ⁽⁸²⁾.

Il rispetto di tali diritti fondamentali vieta all'autorità accertante di accettare, ad esempio, la produzione di video di atti intimi da parte del richiedente per motivare una domanda sulla base dell'orientamento sessuale. La CGUE ha affermato inoltre che «autorizzare o accettare un tipo di prove del genere avrebbe un effetto incentivante nei confronti di altri richiedenti e equivarrebbe, di fatto, a imporre a questi ultimi prove siffatte» ⁽⁸³⁾. In molti casi inoltre tali prove non sono considerate pertinenti ai fini dell'accertamento dell'orientamento sessuale.

⁽⁸⁰⁾ CGUE, sentenza del 25 gennaio 2018, [F/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal](#), causa C-473/16, EU:C:2018:36, punto 48. Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EUAA](#).

⁽⁸¹⁾ CGUE, sentenza del 25 gennaio 2018, [F/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal](#), causa C-473/16, EU:C:2018:36, punto 55 e successivi. Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EUAA](#).

⁽⁸²⁾ CGUE, sentenza del 2 dicembre 2014, [A, B, C/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie](#), cause riunite da C-148/13 a C-150/13, EU:C:2014:2406, punti da 59 a 66. Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EUAA](#).


⁽⁸³⁾ CGUE, sentenza del 2 dicembre 2014, [A, B, C/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie](#), da C-148/13 a C-150/13, EU:C:2014:2406, punti da 59 a 66. Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EUAA](#).



1.2. Individuare e formulare i fatti sostanziali

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

Figura 5. Individuare i fatti sostanziali



Cosa sono i fatti sostanziali?

I fatti sostanziali sono i fatti e le circostanze (presunti) correlati a uno o più elementi costitutivi della definizione di rifugiato ⁽⁸⁴⁾ o di persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria ⁽⁸⁵⁾ e costituiscono la parte essenziale della domanda.

Dato che i fatti sostanziali sono direttamente collegati ai criteri di ammissibilità alla protezione internazionale, la corretta individuazione di tali fatti è essenziale per condurre la valutazione della credibilità e la valutazione del rischio. I fatti sostanziali definiscono l'ambito della valutazione e vi aiutano a strutturare la vostra motivazione. L'esame della domanda verte esclusivamente sulle prove dei fatti sostanziali individuati.

L'individuazione dei fatti sostanziali è un processo continuo, che inizia nel momento in cui si acquisisce familiarità con il caso nella fase di verifica delle informazioni disponibili a seguito della registrazione e di qualsiasi ulteriore prova presentata dal richiedente prima del colloquio personale e prosegue durante il colloquio personale stesso attraverso la raccolta di

⁽⁸⁴⁾ Articolo 1, lettera A), paragrafo 2, della [Convenzione relativa allo status dei rifugiati](#) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, Ginevra, 28 luglio 1951, Nazioni Unite, serie dei trattati, vol. 189, pag. 137, e [Protocollo relativo allo status dei rifugiati](#), 31 gennaio 1967, Nazioni Unite, serie dei trattati, vol. 606, pag. 267 – (citata nella legislazione dell'UE in materia di asilo e dalla CGUE come «Convenzione di Ginevra»); articolo 2, lettera d), DQ (rifusione).

⁽⁸⁵⁾ Articolo 2, lettera f), e articolo 15 DQ (rifusione).



dichiarazioni e di tutte le altre prove. Nuovi fatti sostanziali potranno essere individuati persino in fase di valutazione della credibilità e del rischio.

1.2.1. Individuare i fatti sostanziali

(a) Individuare i fatti sostanziali sulla base dei criteri di ammissibilità

[[Indice](#)] [[Elenco di controllo](#)]

Per individuare correttamente i fatti sostanziali, partite dai **criteri di ammissibilità** derivanti dalle definizioni giuridiche di rifugiato e di persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria.

La scomposizione delle definizioni di «rifugiato» e «persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria» nelle loro diverse componenti, ossia i criteri di ammissibilità, vi consentirà di individuare correttamente i fatti sostanziali di una domanda specifica.

Tabella 1. Criteri di ammissibilità

Definizione di rifugiato	Definizione di persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria
1) essere cittadini di un paese terzo o apolidi che si trovano fuori dal proprio paese di origine o dal paese nel quale avevano precedentemente la dimora abituale	
2a) avere un fondato timore di essere perseguitati	2b) avere fondati motivi di ritenere di essere esposti a un rischio effettivo di subire un danno grave ⁽⁸⁶⁾
3) per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale	–
4) non potere o, a causa del fondato timore o rischio, non volere avvalersi della protezione del paese di origine oppure non potere o, a causa di tale timore, non volere fare ritorno nel paese nel quale si aveva precedentemente la dimora abituale	
5) mancata applicabilità delle disposizioni in materia di esclusione ⁽⁸⁷⁾	

Il punto di partenza è l'individuazione dei fatti relativi alla **cittadinanza (1)** e all'identità del richiedente, nonché di tutti i fatti pertinenti passati e presenti e delle circostanze personali che contribuiscono a suffragare i **timori e i rischi del richiedente in caso di ritorno (2)**. Per ciascuno dei fatti che comprovano i timori e i rischi in caso di ritorno, analizzerete le **ragioni (3)**

⁽⁸⁶⁾ Articolo 15 DQ (rifusione): *Sono considerati danni gravi:*

a) la condanna o l'esecuzione della pena di morte; o

b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; o

c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

⁽⁸⁷⁾ Le disposizioni in materia di esclusione sono quelle di cui agli articoli 12 e 17 DQ (rifusione). Per maggiori informazioni, consultare EASO, [Guida pratica: esclusione](#), gennaio 2017.



che li hanno causati o li causano e il motivo per cui il richiedente non può avvalersi della **protezione (4)** nel suo paese di origine. Tali fatti sostanziali devono essere integrati con ogni possibile fatto che possa indicare l'**esclusione (5)**. Si noti che anche la cittadinanza del richiedente sarà determinante nell'esaminare i timori o i rischi e in particolare la disponibilità di una protezione nazionale. La cittadinanza, o la sua assenza, è pertanto un fatto sostanziale per definizione.

Sulla base dei criteri di ammissibilità saranno pertanto individuate le seguenti categorie di fatti sostanziali:

1. la/le cittadinanza/e del richiedente o l'assenza di tale cittadinanza;
2. fatti che comprovino timori o rischi futuri in caso di ritorno;
3. le ragioni dei timori o dei rischi individuati;
4. la disponibilità di protezione contro ciò che si teme o si rischia, o la mancanza di tale protezione;
5. fatti relativi a una possibile esclusione.

È bene notare che il richiedente non è necessariamente a conoscenza di cosa sia pertinente per l'esame della sua domanda. Potrebbe pertanto esporvi diversi timori e problemi che ritiene importanti, ma che non sono necessariamente pertinenti ai fini della protezione internazionale. Spetta a voi funzionari esaminatori conoscere i criteri di ammissibilità e, su questa base, determinare quali aspetti della domanda sono pertinenti e devono quindi essere individuati come fatti sostanziali.

La tabella seguente illustra il legame tra i criteri di ammissibilità e i fatti e le circostanze, oltre a fornire alcune domande chiave che possono guidarvi nell'individuazione dei fatti sostanziali di una determinata domanda. Queste domande orientative, di carattere indicativo, sono intese quale aiuto nell'individuazione dei fatti. A seconda delle circostanze del caso, dovranno essere integrate con domande esplorative più dettagliate per accertare tutti i fatti pertinenti. Essendo indicative, le domande possono non essere pertinenti in tutti i casi e, se utilizzate per orientare la conduzione del colloquio personale, dovrebbero essere formulate in modo adeguato a ciascun caso ⁽⁸⁸⁾.

⁽⁸⁸⁾ Per ulteriori orientamenti su argomenti o domande che possono essere pertinenti a profili specifici, consultare EUAA, [Guida pratica sull'opinione politica](#), dicembre 2022; EUAA, [Guida pratica – Intervistare richiedenti che presentino domande di asilo basate su motivazioni religiose](#), novembre 2022; EASO, [Guida pratica all'applicazione dell'alternativa di protezione interna](#), maggio 2021; EASO, [Guida sull'appartenenza a un determinato gruppo sociale](#), marzo 2020; EASO, [Guida pratica: esclusione](#), gennaio 2017.

**Tabella 2. Domande orientative per l'individuazione dei fatti sostanziali**

Criteri di ammissibilità	Individuazione dei fatti sostanziali relativi ai criteri di ammissibilità	Domande orientative a sostegno dell'individuazione dei fatti sostanziali (non esaustive).
1. Cittadino di un paese terzo che si trova fuori dal proprio paese di origine/dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale	Individuare i fatti relativi alla cittadinanza del richiedente o all'assenza della stessa	<ul style="list-style-type: none"> • Di quale paese il richiedente è cittadino o in quale paese aveva precedentemente la dimora abituale? • Eventuali altre cittadinanze di cui il richiedente è in possesso o a cui ha diritto? • Il richiedente rischia di rimanere apolide?
2. Fondato timore di persecuzione o rischio effettivo di danno grave	Individuare i fatti relativi ai timori o ai rischi futuri in caso di ritorno e le circostanze che vi contribuiscono	<ul style="list-style-type: none"> • Che cosa è accaduto al richiedente in passato che possa configurarsi (anche in modo cumulativo) come persecuzione o danno grave? • Che cosa è accaduto ai familiari del richiedente/agli amici del richiedente/alle persone collegate al richiedente in circostanze analoghe? • Quali sono i fatti, le situazioni o le circostanze passate e attuali che danno origine al timore o ai rischi? • Quali circostanze personali possono incidere sul rischio di persecuzione/danno per il richiedente? • Chi è il responsabile/chi sono i responsabili dei problemi e/o delle minacce verificatisi in passato e quali sono il loro status, il loro livello di autorità e le loro funzioni?
3. Per motivi di razza, nazionalità, religione, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale	Individuare i fatti relativi ai motivi per cui il richiedente teme di subire minacce	<ul style="list-style-type: none"> • Per quali motivi il richiedente temeva o teme di subire minacce? • Quali sono secondo il richiedente le motivazioni del/dei responsabile/i della persecuzione? • Quali sono i motivi alla base della presunta mancanza di protezione?



Criteri di ammissibilità	Individuazione dei fatti sostanziali relativi ai criteri di ammissibilità	Domande orientative a sostegno dell'individuazione dei fatti sostanziali (non esaustive).
4. Non può o non vuole avvalersi della protezione del paese di origine/del paese nel quale ha la residenza abituale	Individuare i fatti relativi alla presunta mancanza di protezione	<ul style="list-style-type: none"> Chi sono i soggetti che offrono protezione e qual è la loro capacità di fornire protezione dai problemi? Che tipo di protezione ha ottenuto il richiedente (e in che misura) e, in caso contrario, perché non è stata offerta, e da quali fattori è influenzata la disponibilità di protezione? C'è una regione nel paese di origine che può offrire un'IPA? ⁽⁸⁹⁾
5. Mancata applicabilità delle disposizioni in materia di esclusione	Individuare gli elementi relativi all'esclusione	<ul style="list-style-type: none"> Vi sono indicazioni nel profilo o nelle azioni del richiedente che indicano una potenziale esclusione?

Ricordate che l'individuazione dei fatti sostanziali non comporta la valutazione giuridica in quanto tale. L'individuazione permette solo di avere un'indicazione di quali fatti o circostanze sono pertinenti all'esame della domanda e possono suffragare i vari criteri di ammissibilità previsti dalla definizione di protezione internazionale.

(b) Fatti sostanziali relativi ad accadimenti, situazioni e circostanze passati e presenti

[[Indice](#)] [[Elenco di controllo](#)]

Molto probabilmente i fatti sostanziali comprendono **esperienze, eventi ed episodi** passati, generalmente verificatisi nel paese di origine, che sono accaduti direttamente al richiedente o a persone a lui vicine e che avevano lo scopo di danneggiare il richiedente stesso o altre persone con un profilo simile. Gli eventi passati possono avvalorare il timore o il rischio, compresi i relativi motivi, e la mancata disponibilità di protezione, e possono costituire la base per l'esclusione dalla protezione internazionale.



Buona prassi

Nell'esaminare i fatti sostanziali relativi ad accadimenti o eventi passati durante il colloquio personale ⁽⁹⁰⁾, potete porre le domande classiche (cosa, chi, perché, quando, dove) per assicurarvi di raccogliere tutte le informazioni necessarie per ogni fatto sostanziale. Ad esempio, cosa (quale evento) si è verificato e in quali circostanze? Dove è avvenuto l'evento? Quando è successo? Perché è successo?

⁽⁸⁹⁾ Per maggiori informazioni sui fatti sostanziali che possono essere individuati in relazione all'IPA, cfr. la [Guida pratica dell'EASO sull'applicazione dell'alternativa di protezione interna](#), maggio 2021.

⁽⁹⁰⁾ Per ulteriori indicazioni sulla conduzione del colloquio personale, consultare la [Guida pratica: il colloquio personale](#), dell'EASO, dicembre 2014.



In questo modo potrete assicurarvi di acquisire tutte le informazioni necessarie su ogni fatto sostanziale durante la fase di raccolta delle prove. Prima di condurre la valutazione della credibilità e del rischio potete così verificare se disponete di informazioni sufficienti per procedere a un esame approfondito.

Esempio sull'individuazione dei fatti sostanziali: [caso di un'attivista del paese B](#)

Diversi episodi citati nel suo resoconto costituiscono fatti sostanziali perché le sono stati inflitti allo scopo di fermare le sue attività, percepite come contrarie agli interessi del paese. Ad esempio:

- ✓ per indurre la richiedente a interrompere le sue attività, nel gennaio 2022 le forze speciali hanno fatto irruzione nella sua abitazione in sua assenza e hanno ucciso suo cugino;
- ✓ la richiedente è rimasta coinvolta in un incidente d'auto dopo che ignoti hanno manomesso i freni della vettura.

Tutti questi fatti possono avvalorare il timore per la sua vita e la sua libertà al momento del ritorno e sono quindi pertinenti ai fini della domanda.

Tenete presente che il richiedente può anche esprimere un timore riguardo al suo ritorno, sulla base **dei fatti, delle attività, delle situazioni o delle circostanze (personali)** attuali che non hanno causato incidenti in passato, ma che potrebbero comportarne in futuro. Tale situazione potrebbe verificarsi nel caso in cui, nel paese di origine, il richiedente abbia nascosto o non abbia espresso le proprie convinzioni, credenze personali, identità e caratteristiche, oppure qualora, essendo a conoscenza del trattamento riservato ad altre persone in una situazione analoga, il richiedente sia fuggito prima che potesse accadergli qualcosa. Tra le altre possibilità vi sono i cambiamenti delle condizioni nel paese di origine o eventi verificatisi dopo la partenza del richiedente, così come eventuali nuove attività intraprese dallo stesso dal momento del suo arrivo nel paese di asilo (domande *sur place*).

(c) Fatti sostanziali correlati ai rischi noti non invocati dal richiedente

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

I fatti sostanziali possono anche includere fatti e circostanze che non sono (esplicitamente) presentati dal richiedente, ma che possono essere individuati sulla base del profilo del richiedente e della situazione nel paese di origine.

I richiedenti possono evitare di rivelare alcune informazioni per motivi quali, tra gli altri, la paura, la vergogna, l'inconsapevolezza, la normalizzazione o l'accettazione degli abusi o delle discriminazioni ⁽⁹¹⁾. Possono anche semplicemente non essere consapevoli del rischio o non rendersi conto della sua potenziale pertinenza nel contesto di una domanda di protezione internazionale. Se l'amministrazione competente in materia di asilo è a conoscenza di tali rischi potenziali, in linea con il vostro obbligo di cooperazione (cfr. la sezione [1.1.1., lettera b\)](#),

⁽⁹¹⁾ CGUE, sentenza del 2 dicembre 2014, [A, B, C/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie](#), da C-148/13 a C-150/13, EU:C:2014:2406, punti da 69 a 71. Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EUAA](#).



[punto vi. «Ottenere le informazioni pertinenti sul paese di origine e altri elementi di prova»](#)) e con la giurisprudenza applicabile ⁽⁹²⁾ dovete individuare i fatti sostanziali sottostanti e approfondirli con il richiedente.

Esempio sull'individuazione dei fatti sostanziali: [caso di una giovane donna del paese C](#)

In questo caso sapete che la richiedente ha 19 anni e che proviene da un paese in cui, secondo le COI, la mutilazione/escissione genitale femminile è praticata a un tasso tra i più alti al mondo, è diffusa su tutto il territorio e colpisce sia le bambine sia le giovani adulte. Anche se la richiedente non ha espresso alcun timore di essere sottoposta a mutilazioni genitali femminili/escissione, nel corso del colloquio dovete comunque esaminare la questione con sensibilità per verificare se vi siano elementi da cui possono scaturire rischi.

Nell'approfondire l'argomento in sede di colloquio la richiedente spiega di non essere stata sottoposta a escissione perché i suoi genitori si sono sempre rifiutati di assecondare le richieste avanzate in tal senso dal resto della famiglia. Neppure le sue sorelle vi sono state sottoposte. Tuttavia, due settimane prima, la zia ha informato queste ultime, delle quali è divenuta responsabile nel paese C dopo la morte dei loro genitori, che la loro escissione sarebbe avvenuta la settimana seguente, insieme a quella di alcune ragazze di altre famiglie. La richiedente teme per loro, poiché la pratica potrebbe essere molto dolorosa, ma non si può fare nulla al riguardo. La zia sostiene che la famiglia sarebbe disonorata se le sorelle non vi si sottoponessero e che nessuna di loro riuscirebbe a trovare un marito.

Partendo da questi nuovi elementi formulerete i fatti sostanziali pertinenti alla base del rischio futuro di mutilazioni genitali femminili/escissione.

Fatto sostanziale: la zia della richiedente, attualmente responsabile della richiedente stessa e dei suoi fratelli a seguito della morte dei genitori, ha organizzato l'escissione delle sue sorelle.

(d) Considerare le circostanze personali della richiedente in relazione ai fatti sostanziali

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

Nell'individuazione dei fatti sostanziali è necessario tenere in debita considerazione le circostanze personali del richiedente. Quando non costituiscono di per sé fatti sostanziali, ma sono potenzialmente in grado di incidere sul rischio al ritorno, tali circostanze devono essere individuate e rese esplicite nella formulazione del fatto sostanziale, al fine di avere un'indicazione della loro pertinenza. Dovrete anche raccogliere prove sulle circostanze personali nella misura del possibile e valutarne la credibilità prima di poter effettuare una valutazione del rischio relativo all'intero fatto sostanziale accettato.

⁽⁹²⁾ Corte EDU, sentenza del 23 marzo 2016 [F.G./Svezia](#), n. 43611/11, ECLI:CE:ECHR:2016:0323JUD004361111, punto 127. Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EUAA](#).

**Esempio sull'individuazione dei fatti sostanziali:** [caso di un giovane uomo del paese A](#)

Il giovane ha 18 anni, proviene dal villaggio X e appartiene al clan Y. Ha un basso livello di istruzione ed è figlio di braccianti agricoli.

Queste circostanze personali, relative alla famiglia, all'istruzione, al contesto sociale e all'ambiente di vita, non hanno un collegamento diretto con il timore del richiedente, poiché non sono state di per sé il motivo per cui gli è stato chiesto di entrare a fare parte del gruppo terroristico. Tuttavia, tali circostanze possono averlo reso (e lo rendono) un bersaglio più comodo per il gruppo terroristico, in quanto possono incidere sulla capacità del giovane di resistere alle richieste di quest'ultimo. Per essere debitamente prese in considerazione durante la valutazione del rischio, le circostanze personali del richiedente devono pertanto integrare i fatti sostanziali pertinenti e devono far parte della loro formulazione.

Fatto sostanziale: al richiedente, figlio diciottenne di braccianti agricoli, con un basso livello di istruzione e una bassa posizione sociale, proveniente da un piccolo villaggio della zona X e membro del clan Y, è stato ripetutamente richiesto di entrare a fare parte del gruppo terroristico.

È inoltre importante ricordare che le circostanze personali possono anche influenzare la capacità del richiedente di motivare la propria domanda o possono rappresentare fattori di distorsione nella valutazione della credibilità. Tali circostanze non devono essere formulate come (parti di) fatti sostanziali sottoposti alla valutazione della credibilità. Tuttavia è necessario individuarle e annotarle poiché devono essere prese in considerazione non solo durante la conduzione del colloquio, ma anche in sede di valutazione della credibilità (cfr. la sezione [2.3. «Considerare i fattori individuali e circostanziali che possono comportare distorsioni»](#)).

Esempio di considerazione delle circostanze personali: [caso di un giovane uomo del paese A](#)

Le esperienze traumatiche vissute dal richiedente durante il suo viaggio verso l'Europa non sono sostanziali ai fini della domanda. Tuttavia il trauma può incidere sulla memoria, sulle capacità cognitive e sulle reazioni emotive del richiedente nonché, di conseguenza, sul modo in cui è in grado di comunicare e di motivare la sua domanda durante il colloquio personale. È quindi necessario comprendere tali circostanze e tenerle in debita considerazione al momento dell'applicazione dei criteri di credibilità. La relazione psicosociale presentata dal richiedente può costituire un utile documento di sostegno.

Talvolta anche tali circostanze personali possono essere oggetto di una «valutazione della vulnerabilità» (che non rientra nell'ambito di applicazione della presente guida pratica), in particolare quando non sono disponibili relazioni mediche o psicosociali o altre prove utili per l'individuazione di dette circostanze o quando sono necessarie conoscenze più specialistiche ⁽⁹³⁾.

⁽⁹³⁾ Per maggiori informazioni e orientamenti sulla valutazione delle vulnerabilità, consultare lo [Strumento per l'individuazione di persone con esigenze particolari](#) dell'EASO, 2016.



(e) Escludere i fatti non sostanziali

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

Nelle sezioni precedenti è stato spiegato che i fatti non correlati ai criteri di ammissibilità non costituiscono fatti sostanziali. Qualora non siano sostanziali, i fatti e le circostanze emersi nell'ambito della domanda non devono essere formulati né ulteriormente presi in considerazione nella vostra valutazione della credibilità e del rischio. In altri termini, la credibilità o la non credibilità di tali fatti non è pertinente ai fini della valutazione della domanda.

Esempio relativo a eventi non individuati come fatti sostanziali: [caso di un giovane uomo del paese A](#)

Il giovane ha riferito che la sua famiglia possedeva un piccolo appezzamento di terra e che lo zio se ne è impossessato a seguito di una disputa legata all'eredità. Tale evento può essere stato di enorme importanza per il richiedente, ma dopo averlo esaminato durante il colloquio appurate che esso non ha avuto ulteriori conseguenze per il richiedente e la sua famiglia, non costituisce il nucleo della domanda e non è emerso alcun elemento che possa collegarlo a uno qualsiasi dei criteri di ammissibilità. Di conseguenza, non lo individuate né lo mettete agli atti come fatto sostanziale, poiché non dovrete tenerne conto nell'ulteriore valutazione della domanda. Pertanto, neanche la credibilità del fatto è pertinente ai fini della vostra valutazione della domanda.

In alcuni casi, non soltanto alcuni aspetti puntuali della domanda, ma anche le dichiarazioni del richiedente nel loro insieme non hanno alcun collegamento con i criteri di ammissibilità e, alla luce del profilo del richiedente e delle COI disponibili, non emergono ulteriori indicazioni di un possibile rischio futuro. In simili circostanze, se il profilo e la domanda sono stati adeguatamente esaminati in sede di colloquio personale e non sono emersi altri motivi di preoccupazione, non devono essere formulati fatti sostanziali in relazione al timore o al rischio di danno grave. Tuttavia, nella vostra decisione dovete comunque indicare quali sono i fatti costitutivi della domanda e il motivo per cui essi non sono considerati fatti sostanziali.

Fermo restando quanto affermato sopra, dovrete fare attenzione a non considerare l'individuazione dei fatti sostanziali in modo troppo restrittivo. Man mano che si raccolgono maggiori informazioni possono anzi emergere sempre più elementi «sostanziali». Ad esempio, se un richiedente dichiara di aver lasciato il proprio paese per l'impossibilità di guadagnarsi da vivere, nel colloquio personale dovrete approfondire e chiarire le ragioni di questa scelta. Se non affrontate questo aspetto durante il colloquio, potrebbe sfuggirvi, ad esempio, il fatto che il richiedente non abbia opportunità di lavoro o accesso all'assistenza sanitaria e all'alloggio a causa della sua origine etnica. In questo caso l'origine etnica costituirebbe un fatto sostanziale, essendo il motivo della discriminazione di cui il richiedente è oggetto ed essendo collegata ai criteri di ammissibilità. Allo stesso modo, un'apparente disputa fondiaria può essere all'origine di una sanguinosa faida che, a seconda dei casi, potrebbe dare origine a esigenze di protezione internazionale. Pertanto, quando un richiedente presenta fatti e circostanze che non sembrano costituire fatti sostanziali, è importante approfondire il motivo per cui ha ritenuto che tali fatti fossero pertinenti ai fini della sua domanda.



Ricordate che i fatti generali non si classificano come fatti sostanziali

I fatti generali relativi alla situazione nel paese di origine, noti sulla base di ricerche di COI (in conformità della relativa metodologia), possono essere essenziali per la valutazione del rischio e/o per la valutazione giuridica, ma non sono soggetti alla valutazione della credibilità descritta nella presente guida. Pertanto non dovrebbero essere classificati come fatti sostanziali.

1.2.2. Formulare fatti sostanziali chiari, completi e concreti

Dopo averli individuati, è importante formulare i fatti sostanziali in modo corretto, affinché possano costituire la base di un'accurata valutazione della credibilità.

Le regole illustrate di seguito vi aiuteranno a formulare in modo corretto i fatti sostanziali che saranno oggetto della valutazione della credibilità.

Tenere conto solo del passato e del presente

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

I fatti sostanziali comprendono solo i fatti, le circostanze e le situazioni verificatisi in passato o esistenti al momento. Ciò che potrebbe verificarsi in futuro non deve essere formulato come fatto sostanziale, poiché non è possibile sottoporre a valutazione in termini di credibilità qualcosa che non è ancora accaduto. I possibili eventi e rischi futuri saranno formulati e valutati in una fase successiva, quella della valutazione del rischio.

Esempio di formulazione di eventi passati e presenti come fatti sostanziali: [caso di un giovane uomo del paese A](#)

Errata formulazione del rischio futuro come fatto sostanziale:

- ✗ il richiedente non può rientrare nel suo paese di origine perché sarà obbligato a entrare a fare parte del gruppo terroristico oppure, se dovesse rifiutarsi di farlo, dovrà subire le conseguenze di tale rifiuto.

Corretta formulazione dei fatti sostanziali correlati a questo rischio:

- ✓ al richiedente è stato ripetutamente chiesto di entrare a fare parte del gruppo terroristico;
- ✓ il gruppo ha sequestrato altri ragazzi e giovani uomini del villaggio del richiedente per reclutarli con la forza.

Aderire alle dichiarazioni del richiedente

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

Le dichiarazioni del richiedente sono il vostro punto di partenza nella formulazione dei fatti sostanziali. Questa impostazione vi aiuterà a rendere il richiedente o il suo punto di vista l'oggetto dei fatti sostanziali stessi. Il modo in cui li formulate dovrebbe rispecchiare quello in cui il richiedente li ha presentati a voi. Dovreste illustrare i fatti sostanziali in termini concreti, attenendovi alla situazione descritta dal richiedente, ed evitare affermazioni generiche che non rispecchiano il punto di vista, la situazione o l'ambiente circostante del richiedente stesso.

Esempio di formulazione di fatti sostanziali in base alle dichiarazioni del richiedente: [caso di un'attivista del paese B](#)

Una formulazione generica dei fatti sostanziali dovrebbe essere sostituita da una aderente alle dichiarazioni del richiedente.

- ✗ Persone ignote utilizzano tattiche intimidatorie.
- ✓ Alcuni uomini incappucciati hanno minacciato la richiedente di stuprarla e ucciderla se non avesse rinunciato alle sue attività.

Includere tutti i dettagli pertinenti

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

Nel formulare il fatto sostanziale dovreste accertarvi di includere tutti i dettagli pertinenti collegati al fatto in questione. È importante prestare attenzione a tutti i singoli elementi in grado di determinare un aumento del rischio di persecuzioni o danni gravi, in particolare se, in assenza di tali elementi, la soglia minima per formulare l'ipotesi di persecuzioni o danni gravi potrebbe non essere raggiunta. Laddove esistano, tali elementi dovrebbero essere inclusi esplicitamente nella formulazione del fatto sostanziale.

Esempio di formulazione di fatti sostanziali completi: [caso di una giovane donna del paese C](#)

Esempi di formulazione incompleta e di formulazione completa del fatto sostanziale:

- ✗ la richiedente è una ragazza madre;
- ✓ la richiedente è una giovane ragazza madre, è orfana e vive sotto l'autorità dello zio tradizionalista nel suo paese di origine.



Evitare interpretazioni o conclusioni personali

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

Indipendentemente dalla loro natura, i fatti sostanziali devono essere esposti come semplici fatti. Nella loro formulazione dovreste evitare di interpretare gli elementi o di trarre conclusioni sulla credibilità. Quest'ultima sarà oggetto della valutazione della credibilità, ossia la fase successiva all'individuazione e alla formulazione di tutti i fatti sostanziali nonché alla raccolta di tutte le prove e al loro collegamento con i medesimi.

Esempio di come evitare formulazioni soggettive di fatti sostanziali: [caso di un'attivista del paese B](#)

Una formulazione soggettiva del fatto sostanziale dovrebbe essere sostituita da una conforme ai fatti presentati dal richiedente.

- ✗ Da un atto di imputazione di dubbia credibilità risulta che la richiedente è imputata di «resistenza all'arresto» e «istigazione pubblica alla violenza» e che presto sarà sottoposta a processo dinanzi a un tribunale militare.
- ✓ La richiedente è stata incriminata di «resistenza all'arresto» e «istigazione pubblica alla violenza» e le è stato notificato un atto d'imputazione in cui è indicata la data di svolgimento del processo dinanzi al tribunale militare.

Evitare questioni di diritto

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

In questa fase dovreste evitare di includere le questioni di diritto nella formulazione dei fatti sostanziali. A tali questioni sarà data risposta durante l'analisi giuridica.

Esempio di come evitare formulazioni giuridiche nei fatti sostanziali: [caso di un'attivista del paese B](#)

Una formulazione contenente elementi che anticipano un'analisi giuridica dovrebbe essere sostituita da una aderente ai fatti presentati dalla richiedente, in questo caso elencando gli episodi correlati.

- ✗ La richiedente è stata oggetto di persecuzione da parte delle autorità statali attraverso una serie di irruzioni nella sua abitazione.
- ✓ Per indurla a interrompere le sue attività, nel gennaio 2022 le forze speciali hanno fatto irruzione nella sua abitazione in sua assenza e hanno ucciso suo cugino.



1.2.3. Formulare ogni fatto sostanziale sulla base di fatti, eventi o situazioni ben definiti

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

I fatti sostanziali dovrebbero essere formulati a partire da fatti, eventi, situazioni o circostanze ben definiti. Pertanto è preferibile mantenere i fatti separati e formularli come singoli fatti sostanziali valutandone individualmente la credibilità, ottenendo così una base adeguata per la valutazione del rischio. Formulare erroneamente come un unico fatto sostanziale fatti o situazioni diversi, che dovrebbero essere valutati singolarmente, può complicare la vostra valutazione della credibilità e del rischio, fino al punto di indurvi a trarre conclusioni errate. In altri termini, anche qualora siano collegati tra loro, minacce o incidenti diversi dovrebbero essere formulati come fatti sostanziali distinti se si sono verificati in un arco di tempo prolungato o coinvolgono persone diverse, oppure se presentano motivazioni diverse o possono essersi verificati a prescindere gli uni dagli altri.

Esempio di formulazione di fatti sostanziali specifici: [caso di un'attivista del paese B](#)

La richiedente ha riferito di tre distinte irruzioni illegali effettuate nella sua abitazione nel tentativo di costringerla a interrompere le sue attività. I tre episodi si sono verificati in momenti diversi nell'arco di due anni (2022 e 2023) e hanno comportato diversi tipi di abusi nei confronti di persone diverse. Sebbene l'autore e lo scopo del reato siano rimasti gli stessi, le irruzioni costituiscono episodi distinti verificatisi in modo indipendente l'uno dall'altro. La formulazione di tali fatti diversi come un unico fatto sostanziale di ampia portata potrebbe indurre ad accettare o a respingere erroneamente in blocco tutti e tre gli episodi.

- ✗ Tra il 2022 e il 2023 le forze speciali hanno condotto diverse incursioni nelle abitazioni della richiedente e dei suoi familiari.
- ✓ Nel gennaio 2022, durante la sua assenza, le forze speciali hanno fatto irruzione nell'abitazione della richiedente per indurla a interrompere le sue attività, uccidendo suo cugino.
- ✓ Nel marzo 2023 le forze speciali hanno fatto irruzione nell'abitazione della richiedente per costringerla a interrompere le sue attività; diversi parenti sono stati sottoposti a maltrattamenti e le donne sono state costrette a togliersi i vestiti.
- ✓ Sempre per lo stesso motivo, nel giugno 2023 le forze speciali hanno fatto irruzione nella casa della sorella della richiedente e hanno arrestato due dei suoi nipoti.


Nonostante la regola generale di cui sopra, talvolta i fatti sostanziali sono così strettamente interconnessi da consentirvi di valutare congiuntamente la loro credibilità per una valutazione più efficiente. Questa circostanza può verificarsi in presenza di più episodi simili di lieve entità avvenuti nello stesso arco di tempo, in particolare quando gli attori, i metodi, le ragioni, gli obiettivi e/o le conseguenze sono gli stessi.

Ricordate tuttavia che la combinazione di più fatti sostanziali dovrebbe essere effettuata con oculatezza e soltanto quando è chiaro che valutando separatamente ciascuno di essi non si otterrà un risultato diverso.

1.3. Collegare le prove pertinenti ai fatti sostanziali

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)


Figura 6. Collegare le prove ai fatti sostanziali



Una volta raccolte tutte le prove disponibili e individuati i fatti sostanziali, il processo di valutazione delle prove continua con il collegamento delle prove disponibili a ciascuno di tali fatti.

L'individuazione dei fatti sostanziali definisce quali fatti e circostanze della domanda devono essere valutati in termini di credibilità e devono pertanto essere suffragati da prove. Proprio come il fatto sostanziale deve essere collegato a uno o più criteri di ammissibilità, così tutti gli elementi di prova pertinenti devono essere collegati a uno o più fatti sostanziali.

Figura 7. Collegamento di ogni elemento di prova a un fatto sostanziale: esempio basato sul [caso di un'attivista del paese B](#)



Nel collegare le prove a ciascun fatto sostanziale dovete esaminare tutti gli elementi di prova disponibili, tenendo debitamente conto di quelli che il richiedente ritiene importanti ai fini del suo caso. In molti casi, alcuni tipi di prove possono essere collegati a una pluralità di fatti sostanziali. Le prove possono corroborare direttamente il nucleo del fatto sostanziale oppure motivare le circostanze in grado di influire, ad esempio, sul rischio o sull'accessibilità della protezione. Le prove possono anche avvalorare o confutare il fatto sostanziale.

Inoltre, durante il processo di collegamento delle prove al fatto o ai fatti sostanziali, dovrete verificare anche quali prove manchino. Potrebbero essere necessari maggiori dettagli da parte del richiedente o le COI su un determinato evento potrebbero non essere disponibili; oppure potrebbero non esistere documenti relativi a un episodio o a un evento. In alcuni casi potrebbero essere necessarie ulteriori indagini, ad esempio mediante un colloquio supplementare. Se le prove non sono disponibili o non è possibile fornirle, approfondite tale mancanza di prove nella valutazione della credibilità, che costituisce la fase successiva della valutazione delle prove. In questa fase non dovete trarre conclusioni in merito alla credibilità o all'accettazione delle prove. La sezione [2. «Fase 2. Valutazione della credibilità»](#) della presente guida illustra come includere nella valutazione le prove mancanti.




2. Fase 2. Valutazione della credibilità

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

La valutazione della credibilità è il processo di analisi delle prove attraverso l'uso di diversi criteri al fine di stabilire se un fatto sostanziale possa essere accettato come credibile.

La valutazione della credibilità comprende tre valutazioni di base da effettuare in modo dinamico per trarre conclusioni sui fatti che è possibile accettare.

Figura 8. Tre aspetti della valutazione della credibilità che conducono alla conclusione sui fatti da accettare



Per esigenze di esposizione, la valutazione delle prove documentali e di altro tipo (sezione [2.1. «Valutare le prove documentali e di altro tipo»](#)), la valutazione delle dichiarazioni del richiedente (sezione [2.2. «Valutare le dichiarazioni del richiedente in base agli indicatori di credibilità»](#)) e la considerazione dei fattori che possono comportare distorsioni (sezione [2.3. «Considerare i fattori individuali e circostanziali che possono comportare distorsioni»](#)) sono presentate di seguito come tre sezioni successive e separate.

Il loro ordine di presentazione non rispecchia tuttavia l'ordine di importanza né quello di svolgimento di ciascuna valutazione. Di fatto, nella pratica le tre fasi si svolgono contemporaneamente. Pertanto, in sede di valutazione delle dichiarazioni del richiedente dovrete anche considerare i fattori che possono comportare distorsioni, così come i risultati della valutazione delle prove documentali e di altri elementi di prova. Tenendo conto dell'insieme di tali valutazioni e fattori, nonché del principio del beneficio del dubbio, sarete in grado di determinare i fatti sostanziali da accettare o respingere (sezione [2.4. «Stabilire se accettare o respingere un fatto sostanziale»](#)).



2.1. Valutare le prove documentali e di altro tipo

2.1.1. Criteri di valutazione

L'esame del valore probatorio delle prove documentali e di altro tipo comporta un esame della loro pertinenza e affidabilità (la presente sezione non riguarda le dichiarazioni del richiedente o le COI disponibili).

(a) Pertinenza

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

La pertinenza si riferisce al fatto che la prova sia relativa o meno a un fatto sostanziale particolare. Quanto più forte è il collegamento tra le prove e il fatto sostanziale, tanto maggiore è la pertinenza delle prove stesse. La pertinenza deve essere chiarita con il richiedente.

Un elemento di prova può essere collegato a diversi fatti sostanziali e la sua pertinenza può essere diversa per ognuno di essi. Pertanto la valutazione della pertinenza delle prove deve essere effettuata nuovamente per ogni fatto sostanziale.

(b) Affidabilità

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

L'affidabilità indica se e in quale misura la motivazione del fatto sostanziale può basarsi su prove che contengono informazioni pertinenti al fatto stesso. In altre parole, dovete verificare fino a che punto tali prove siano in grado di corroborare il fatto sostanziale o i fatti sostanziali cui si riferiscono.

L'affidabilità delle prove in esame si basa sui criteri illustrati di seguito.

Esistenza/occorrenza

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

L'occorrenza indica la possibilità che un tipo di documento o di altra prova esista o sia stato rilasciato dal suo autore tenendo conto del momento, del luogo e delle circostanze menzionati dal richiedente. La valutazione dell'occorrenza è effettuata sulla base delle COI o di altre informazioni disponibili.



Esempio di valutazione dell'esistenza/occorrenza delle prove

La vostra amministrazione dispone di COI affidabili e aggiornate secondo cui per motivi di sicurezza l'organizzazione clandestina A non ha mai rilasciato tessere associative e continua a operare in tal modo. Se il richiedente ha presentato una tessera associativa della (presunta) organizzazione A e non ha fornito alcuna spiegazione soddisfacente circa il modo in cui tale tessera gli è stata rilasciata, avete fondati motivi per ritenere che la tessera non abbia valore probatorio, in quanto tale elemento di prova non può essere stato rilasciato dall'organizzazione A.

Contenuto

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

Occorre valutare gli elementi riportati di seguito. ì

- Il documento o altre prove presentano contraddizioni rispetto al loro contenuto?
- Il documento è preciso? La precisione si riferisce al livello dei dettagli pertinenti a un determinato fatto sostanziale.
- Il documento riguarda gli elementi essenziali del fatto sostanziale o soltanto quelli marginali?
- Le informazioni provengono da una fonte diretta o sono il resoconto di dichiarazioni del richiedente? Ad esempio, il valore probatorio di un documento sarà più elevato se l'autore è stato testimone diretto di quanto attesta. Il valore probatorio sarà inferiore se l'autore si limita a riportare quanto gli è stato riferito dal richiedente senza che sia svolta alcuna indagine specifica per accertare che la testimonianza attesti un evento reale.
- Il documento contraddice le informazioni disponibili, comprese le COI? È coerente con le altre prove disponibili nella domanda?

Tipologia

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

La tipologia del documento o delle altre prove si riferisce al fatto che un dato elemento di prova sia stato presentato in originale o in copia. I documenti originali di norma hanno più valore ai fini della valutazione. Tuttavia, è bene tenere presente che i richiedenti potrebbero non essere in grado di procurarsi l'originale di un dato documento e che, più in generale, taluni documenti non possono essere ottenuti in versione originale. Ad esempio, alcuni documenti originali emessi da autorità sono destinati a circolare all'interno dei servizi delle autorità stesse e non a essere distribuiti ulteriormente. Il fatto che un richiedente presenti un documento di questo tipo in originale può suscitare dubbi su come ne sia venuto in possesso.



Autore

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

Dovreste appurare l'identità dell'autore, la veste in cui ha redatto il documento e la sua obiettività.

Forma

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

La forma di un documento o di un'altra prova si riferisce ai suoi componenti formali e al modo in cui questi sono strutturati e presentati, nonché al suo stato di conservazione e all'eventuale presenza di danni o prove di alterazioni. La forma di un documento è pertinente ai fini della valutazione dell'autenticità, dell'affidabilità o della genuinità dello stesso. In particolare, la forma è importante nel caso di documenti ufficiali, in quanto si può supporre che contengano elementi formali atti a identificare i relativi firmatari e l'istituzione a nome della quale sono stati emessi, ad esempio nel caso di un attestato del presidente di un partito recante intestazione, firma, timbro ecc.

Siate cauti nel trarre conclusioni sulla genuinità basate esclusivamente sulla forma del documento, giacché in alcuni paesi non esiste una forma standardizzata per taluni tipi di documenti oppure le amministrazioni possono non essere sufficientemente in grado di imporre un formato standardizzato su tutto il loro territorio. La forma può variare anche a seconda di chi ha emesso il documento e di quando lo ha fatto.

2.1.2. Autenticazione dei documenti

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)



Ambito di applicazione della presente sezione

Scopo della presente sezione è fornire una serie di principi, informazioni e orientamenti di carattere generale sull'autenticazione dei documenti per aiutarvi nella valutazione delle prove. La questione dell'autenticazione comprende molti altri aspetti che non sono trattati nella presente guida pratica.

L'autenticazione è la procedura più determinante ai fini dell'esame della forma e del valore probatorio di un documento. Nell'accezione comune, «autenticare» qualcosa significa dimostrarne o confermarne la veridicità ⁽⁹⁴⁾, dichiarare ufficialmente che essa è autentica dopo averla esaminata ⁽⁹⁵⁾. L'autenticazione presuppone il possesso degli strumenti o della capacità necessari per giungere a una conclusione positiva o negativa sulla genuinità delle prove presentate. Le possibilità a vostra disposizione in qualità di funzionari esaminatori possono essere diverse a seconda della prassi nazionale.

⁽⁹⁴⁾ Collins, online Collins English Dictionary, [«authenticate»](#), 2023.

⁽⁹⁵⁾ Collins, online Collins English Dictionary, [«authenticate»](#), 2023.



- Potete avvalervi delle competenze di **servizi specializzati**, ad esempio la polizia o un servizio interno il cui personale è stato appositamente formato e ha accesso a materiale scientifico specifico per l'autenticazione o l'individuazione delle frodi. Tali servizi sono in grado di analizzare, ad esempio, le caratteristiche intrinseche del documento, come la qualità della carta, l'inchiostro utilizzato, i segni di falsificazione riscontrabili in timbri, filigrane, rilegature ecc.

Questa modalità di autenticazione è considerata la più completa.

- Potete basarvi su un esemplare del documento in questione o su prove eventualmente disponibili attraverso specifiche **banche dati** (interne) per confrontare il documento presentato con l'esemplare esistente.

Di seguito sono riportati esempi di banche dati online disponibili al pubblico relative a passaporti e altri documenti ufficiali rilasciati dai paesi di tutto il mondo.

- Il [registro pubblico online dei documenti di identità e di viaggio autentici \(PRADO\)](#) è una banca dati di esemplari di documenti di identità e di viaggio resa disponibile dal Consiglio dell'Unione europea.
- «[EdisonTD](#)» è una banca dati sviluppata dalle autorità dei Paesi Bassi in collaborazione con le autorità di Australia, Canada, Emirati Arabi Uniti, Stati Uniti d'America e l'Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol). Una parte della banca dati è pubblica.

Altre banche dati prevedono un accesso limitato, ma la vostra amministrazione potrebbe essere abilitata ad accedervi o esserne in grado.

- L'[intranet False and Authentic Documents Online \(iFADO\)](#) è un portale del segretariato generale del Consiglio dell'UE e contiene maggiori informazioni rispetto a PRADO. Comprende anche informazioni contenute in altre banche dati quali il sistema di informazione sui documenti di stato civile.
- Il sistema di informazione sui documenti di stato civile (*Document Information System Civil Status - DISCS*) è un

sistema di riferimento basato sul web sviluppato dalle autorità di Paesi Bassi, Canada, Australia, Emirati Arabi Uniti-Dubai, Danimarca e Norvegia [Centro norvegese per l'accertamento dell'identità ⁽⁹⁶⁾]. Il DISCS ha lo scopo di supportare la verifica di documenti stranieri e nazionali contenenti informazioni su [...] identità, nazionalità e altre questioni riguardanti il titolare del documento. ⁽⁹⁷⁾

- Se nutrite dubbi sull'autenticità di un documento ufficiale in apparenza autentico (come un passaporto), potete trovare elementi utili anche nel sistema d'informazione Schengen, in quanto vi sono elencati anche i documenti vergini rubati.
- Potete anche basarvi su una **ricerca di COI** specifica. Anche se possono essere di aiuto in relazione ai documenti ufficiali di uno Stato, è meno probabile che le banche

⁽⁹⁶⁾ Cfr. il [sito web del Centro norvegese per l'accertamento dell'identità](#) e la sezione specifica sulle [banche dati di riferimento](#).

⁽⁹⁷⁾ Cfr. la sezione sulle [banche dati di riferimento](#) del sito web del centro norvegese per l'accertamento dell'identità e la sezione relativa alla [banca dati dei documenti](#) del centro danese per l'accertamento dell'identità.



dati sopra citate forniscano esemplari di altri tipi di documenti emessi, ad esempio quelli rilasciati da organizzazioni non statali. In questi casi una specifica ricerca di COI può procurarvi informazioni preziose (ad esempio esemplari di tessere associative, attestati o tesserini).

- Ricercate i segni evidenti e grossolani di falsificazione o alterazione che potete individuare da soli senza assistenza specializzata.

Ad esempio, potreste notare che una fotografia è stata incollata su un documento in modo approssimativo, che una tessera non è composta da un unico cartoncino plastificato, bensì da due facciate incollate e poi plastificate, che la firma del titolare di una tessera, presumibilmente il richiedente, non corrisponde alla firma del richiedente di cui state esaminando il caso (sulla base dei diversi moduli firmati dal richiedente durante la procedura di asilo) oppure che sono presenti errori grossolani nell'intestazione del documento ufficiale dell'organizzazione.

Tenete presente che, quando un elemento di prova mostra segni di falsificazione o alterazione (ad esempio una pagina mancante in un passaporto autentico), tali falsificazioni o alterazioni sono effettuate per un determinato scopo, che non sempre è quello di motivare più efficacemente la domanda di asilo. Dovreste chiarire questo aspetto con il richiedente.

L'autenticazione può essere difficile e non sempre possibile. L'impossibilità o la difficoltà di effettuare un'autenticazione formale può essere dovuta, tra gli altri, ai motivi elencati di seguito:

- costo dell'autenticazione effettuata da esperti;
- difficoltà tecniche che non consentono di ottenere una conclusione netta sulla genuinità delle prove, in particolare quando le prove sono fornite in copia;
- indisponibilità di un esemplare del documento o degli strumenti necessari per l'autenticazione del documento stesso;
- impossibilità di ottenere le informazioni pertinenti presso la fonte, in quanto la fonte della prova è il responsabile della persecuzione o del danno grave;
- contemporanea circolazione di versioni diverse dello stesso tipo di documenti a causa della mancanza di un'amministrazione centralizzata e/o di procedure uniformi per il rilascio di tali documenti;
- alto livello di corruzione nel paese di rilascio, nel quale documenti falsi e documenti autentici ottenuti mediante corruzione coesistono abitualmente, mentre sono rilasciati anche documenti autentici sia nella forma che nel contenuto.

L'impossibilità o la difficoltà di autenticare un documento non può giustificare la mancata valutazione dello stesso. Indipendentemente dal fatto che le prove fornite siano o meno autentiche, dovete decidere in merito al loro valore probatorio in relazione al fatto sostanziale esaminato ⁽⁹⁸⁾. Gli altri criteri (esistenza/occorrenza del tipo di documento, contenuto, forma, tipologia, autore) vi saranno di aiuto in questa valutazione ⁽⁹⁹⁾.

⁽⁹⁸⁾ CGUE, sentenza del 10 giugno 2021, [LH/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid](#), n. C-921/19, EU:C:2021:478, punti da 42 a 44 e 61. Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EUAA](#).

⁽⁹⁹⁾ Per un esempio concreto di valutazione di un certificato di nascita, si veda la sentenza della Corte EDU del 7 gennaio 2014, [AA/Svizzera](#), n. 58802/12, ECLI:CE:ECHR:2014:0107JUD005880212, punti da 61 a 63.



L'autenticazione dovrebbe essere effettuata in determinate circostanze ⁽¹⁰⁰⁾, vale a dire quando l'autore delle prove è affidabile e tale autenticazione è fattibile nella pratica, accessibile e può incidere sulla valutazione del fatto sostanziale.

Tenete presente che quando si effettua la valutazione sulla base dei criteri di cui sopra e si adotta qualsiasi misura a tal fine (ad esempio l'autenticazione di un documento) è di fondamentale importanza garantire in ogni momento il rispetto del principio di riservatezza (cfr. la sezione «[Principi guida](#), [lettera e](#), [Riservatezza](#)»).

2.1.3. Attribuire un «peso» alle constatazioni sulla credibilità relative all'elemento di prova

[[Indice](#)] [[Elenco di controllo](#)]

I principi esposti di seguito vi aiuteranno ad attribuire un peso alle constatazioni sulla credibilità che avete formulato applicando i criteri di valutazione di cui sopra.

- Nei casi in cui non tutti i criteri di affidabilità siano soddisfatti, un elemento di prova può avere un certo peso nella valutazione della credibilità. Se ad esempio tutti i criteri di affidabilità sono soddisfatti, ma il richiedente ha presentato soltanto una copia del documento, tale elemento di prova ha comunque un certo peso in termini di valore probatorio e deve essere valutato unitamente alle constatazioni sulla credibilità, relative ad esempio alle dichiarazioni (cfr. la sezione [2.4.1. «Ponderare le constatazioni in merito alla credibilità di tutte le prove legate a un fatto sostanziale»](#)). Ciò vale a maggior ragione se il richiedente fornisce una spiegazione ragionevole del motivo per cui non ha potuto presentare il documento originale.
- Nel considerare la pertinenza delle prove, tenete presente che le prove correlate al nucleo del fatto sostanziale hanno maggiore peso di quelle riferite a elementi non collegati a tale nucleo e pertanto marginali. In generale, l'accettazione di un fatto sostanziale dovrebbe basarsi soltanto sulla credibilità degli elementi fondamentali. Se vi sono elementi marginali ritenuti non credibili, la limitata rilevanza di tali elementi non può intaccare l'essenza del fatto sostanziale, a condizione che questo possa continuare a basarsi su elementi fondamentali credibili.


⁽¹⁰⁰⁾ Corte EDU, sentenza del 2 ottobre 2012, [Singh et autres/Belgique](#), n. 33210/11, ECLI:CE:ECHR:2012:1002JUD003321011 punti da 100 a 105 (disponibile solo in francese). Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EUAA](#).



Esempio di prove relative a un elemento marginale del fatto sostanziale: [caso di una giovane donna del paese C](#)

- La prova in esame è la fotografia di una vettura in un'autodemolizioni. Tale prova riguarda un elemento marginale della vicenda relativa all'incidente stradale in cui sono deceduti i genitori della richiedente. Non si riferisce alle circostanze centrali della loro morte e non avvalorata tale evento, bensì un evento verificatosi dopo il presunto incidente mortale. Una simile prova documentale avrà scarso peso nella valutazione del fatto sostanziale.
- Allo stesso modo eventuali dichiarazioni incoerenti su elementi marginali come l'esatta ubicazione o il nome del demolitore non pregiudicano la credibilità del fatto sostanziale laddove le prove relative al fatto sostanziale stesso, nella fattispecie costituite dalle dichiarazioni del richiedente, soddisfino i criteri di credibilità (cfr. la sezione [2.2. «Valutare le dichiarazioni del richiedente in base agli indicatori di credibilità»](#)).

Figura 9. Aspetti centrali e aspetti marginali di un fatto sostanziale: esempio basato sul [caso di una giovane donna del paese C](#)



- Eventuali constatazioni negative di lieve entità in relazione a uno o più criteri non escludono la possibilità che le prove siano nel complesso affidabili. In generale, la presenza di più constatazioni negative di lieve entità non implica che le prove non corroborino il fatto sostanziale o che ne diminuiscano la credibilità, anche se può fare sorgere qualche dubbio sull'affidabilità delle prove stesse. Per quanto riguarda la credibilità, diverse constatazioni negative di lieve entità non equivalgono generalmente a una constatazione negativa di maggiore entità.
- Come descritto nella fase 1 (cfr. la sezione [1.1.1. «Applicazione dell'obbligo di cooperazione \(onere della prova\)»](#)), in fase di esame di tutte le prove relative al fatto



sostanziale potreste aver constatato la mancanza di alcune di esse. Se nelle circostanze specifiche era ragionevolmente presumibile che il richiedente fornisse determinate prove e se avete adempiuto al vostro obbligo di indagine, potete attribuire alle informazioni mancanti o incomplete un certo peso di cui si terrà conto nel processo di ponderazione per stabilire se accettare o respingere il fatto sostanziale (cfr. la sezione [2.4.1. «Ponderare le constatazioni in merito alla credibilità di tutte le prove legate a un fatto sostanziale»](#)).

- Nel valutare come una constatazione negativa possa incidere sull'affidabilità delle prove, considerate se al richiedente è stata data la possibilità di fornire una spiegazione riguardo a tale constatazione e se la spiegazione fornita può influire sulla vostra valutazione dell'affidabilità delle prove.
- Nel valutare il valore probatorio delle prove, tenete conto di tutti i fattori individuali e circostanziali pertinenti che possono comportare distorsioni (cfr. la sezione [2.3. «Considerare i fattori individuali e circostanziali che possono comportare distorsioni»](#)).

Esempio di analisi delle prove documentali (imputazione) nel [caso di un'attivista del paese B](#)

- **Pertinenza:** l'imputazione presentata è pertinente, in quanto la richiedente la pone in relazione con l'azione penale di cui sostiene di essere oggetto e che essa ricollega alle sue attività a favore dei diritti umani. Tale aspetto è pertinente a un fatto sostanziale della sua domanda.
- **Esistenza/occorrenza:** è stato accertato che il ministero della Giustizia emana imputazioni in situazioni analoghe.
- **Contenuto:** nell'imputazione si fa riferimento al reato di resistenza all'autorità, tuttavia viene citato un articolo del codice penale che non è correlato a tale reato.
- **Forma:** l'imputazione presentata ha un'intestazione che sembra ufficiale. Sulla base delle COI disponibili e aggiornate, le amministrazioni del ministero della Giustizia nel paese B sono adeguatamente attrezzate e organizzate, con procedure formali ben definite. Tuttavia l'intestazione del ministero della Giustizia nell'angolo in alto a sinistra del documento non corrisponde a quella tipica dei modelli di documenti di questo tipo. Il documento è firmato, ma il nome del firmatario e il timbro sono praticamente illeggibili.
- **Tipologia:** l'atto d'imputazione è stato presentato in copia. Secondo la richiedente, l'originale è rimasto nel paese B e ha difficoltà a farselo spedire per motivi di sicurezza.
- **Autore:** il presunto autore è il ministero della Giustizia, tuttavia sulla base delle constatazioni di cui sopra relative alla forma del documento non siete in grado di identificare chiaramente il firmatario o l'ufficio che lo ha rilasciato. Potreste quindi nutrire un dubbio legittimo sul reale autore del documento.



- **Conclusioni:** sulla base di tutti i criteri sopra esposti, il documento in questione presenta diverse caratteristiche che possono indurvi a ritenerlo non sufficientemente atto a dimostrare, di per sé, il fatto sostanziale in esame. Infatti, anche se la richiedente ha fornito una spiegazione soddisfacente del motivo per cui il documento è stato presentato soltanto in copia, il suo valore probatorio è indebolito dai numerosi vizi formali e di contenuto che avete riscontrato. Dovrete valutare se esistono giustificazioni plausibili per tali carenze e consentire alla richiedente di fornirne una (ad esempio una recente modifica delle intestazioni, una copia di scarsa qualità dovuta a mezzi inadeguati). In ogni caso, prima di giungere a una conclusione sul fatto sostanziale in sé, il documento in questione dovrebbe essere esaminato assieme a tutte le altre prove inerenti al fatto sostanziale, comprese le dichiarazioni della richiedente.

Le sezioni seguenti illustrano le caratteristiche specifiche di diverse tipologie di prove presentate di frequente e i punti specifici di cui tenere conto durante la loro valutazione.

2.1.4. Tipologie specifiche di documenti

(1) Prove mediche e psicologiche

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

Una tipologia alquanto specifica di prove è costituita dalle prove mediche o psicologiche (cfr. fase 1, sezione [1.1.2, lettera k](#)) «[Rapporti medici, psicologici e psichiatrici](#)» sul modo in cui le prove mediche possono influire sull'esame).

Tutti i criteri di cui sopra sono applicabili anche all'accertamento del valore probatorio dei documenti medici o psicologici. Esistono tuttavia specifiche modalità di applicazione di tali criteri alle prove mediche.

Al fine di consentire una valutazione indipendente della loro affidabilità, le relazioni mediche o psicologiche dovrebbero includere la specializzazione dell'esperto medico e l'esame effettuato.

Occorre prestare attenzione al contenuto della relazione medica per verificare se è stata redatta in modo preciso e professionale.

Si tenga presente che i medici e gli psichiatri indipendenti effettuano le loro visite in funzione di obiettivi medici, piuttosto che di una domanda di protezione internazionale (a suffragio o a sfavore della stessa). Essi potrebbero quindi non redigere le loro osservazioni secondo modalità utili ai fini di una domanda o potrebbero persino rifiutarsi del tutto di redigere certificati per scopi non medici. Per ovviare a tale situazione, le autorità competenti in materia di asilo possono stipulare, secondo le prassi nazionali pertinenti, contratti o accordi con esperti medici formati e/o certificati da un organo giudiziario e in grado di comprendere la procedura di asilo. Tali esperti possono redigere relazioni medico-legali o altre certificazioni che possono essere considerate prove scientifiche valide.



Se all'interno della vostra amministrazione non potete avvalervi della competenza di un medico o di un esperto in tale campo, dovrete esaminare il valore probatorio della relazione medica sulla base degli indicatori applicabili alle prove documentali. I punti seguenti potrebbero inoltre fornirvi ulteriori indizi del valore probatorio di un documento medico:

- la relazione medica riporta il numero e le date degli esami, il tipo di esami effettuati e le relative conclusioni mediche;
- si basa su un singolo esame o su una serie di esami da cui si ottiene un'analisi trasversale;
- si fonda, in modo proporzionato, su elementi basati sulle dichiarazioni del paziente stesso e su elementi di osservazione medica/psicologica;
- fa riferimento agli standard del protocollo di Istanbul in presenza di accuse o segni di tortura;
- l'ambito della perizia medico-psicologica e il parere dell'esperto non dovrebbero prevedere la formulazione, nella relazione medica, di conclusioni sulla credibilità delle dichiarazioni del richiedente per quanto riguarda i presunti episodi di danni passati o gli eventi in corso e/o la sua ammissibilità alla protezione internazionale.

Tenete presente quanto segue:

- le osservazioni di carattere medico o psicologico non possono di per sé confermare le circostanze in cui si sono verificati le lesioni, i traumi o i sintomi in questione, ma possono fornire una (forte) indicazione del fatto che le lesioni, i traumi o i sintomi siano coerenti con il maltrattamento dichiarato e con la sequenza degli eventi fornita dal richiedente;
- la produzione di prove mediche e psicologiche può, in particolare, assolvere scopi diversi, tra cui la corroborazione della veridicità dei fatti sostanziali stessi, l'indicazione delle circostanze personali che possono esporre il richiedente a un maggior rischio di persecuzione o danno o l'indicazione delle vulnerabilità e delle esigenze particolari o dei possibili fattori di distorsione di cui tenere conto nella raccolta delle prove e nella valutazione della credibilità. Sarà necessario individuare i diversi ruoli che la relazione medica presentata può avere nell'esame della domanda del richiedente;
- lo scopo dell'esame del valore probatorio della relazione medica è valutare se e in che modo (o in quale misura) la relazione corrobora il fatto sostanziale, la circostanza o il rischio a cui si riferisce, nel quadro dell'esame della domanda di protezione internazionale. Ricordate che non spetta a voi formulare giudizi medici o esprimere un'opinione su un trattamento prescritto da un medico. Allo stesso modo, un medico non dovrebbe esprimere giudizi sulla necessità di protezione internazionale ⁽¹⁰¹⁾;
- nel caso in cui il richiedente fornisca una relazione medica su una patologia soggetta a possibile evoluzione, la data/le date dell'(ultimo) esame/degli (ultimi) esami assume/assumono importanza. Una relazione aggiornata può descrivere meglio la situazione attuale, mentre una relazione non aggiornata può fornire indicazioni sulla situazione iniziale, ma può lasciare spazio a interrogativi sulle condizioni e/o capacità attuali del richiedente. Benché possa non influire sul suo valore probatorio in relazione a eventi

⁽¹⁰¹⁾ Un referto medico e le relative modalità di compilazione non possono ledere i diritti fondamentali del richiedente. Cfr. la sezione [1.1.2, lettera n\) «Prove che violano i diritti fondamentali del richiedente»](#).



passati, l'attualità della relazione può essere pertinente ai fini dell'esame delle circostanze personali che incidono sulla credibilità o sulla valutazione del rischio.

Esempio di valutazione di un certificato medico: [caso di un giovane uomo del paese A](#)

Il richiedente ha presentato un certificato rilasciato da un ortopedico. L'applicazione a tale certificato dei criteri generali di valutazione delle prove documentali e di altro tipo e delle prove mediche potrebbe far emergere l'analisi seguente.

- **Pertinenza:** le prove sono pertinenti, in quanto contengono possibili indicatori di circostanze personali che possono avere un impatto sulla vostra valutazione del rischio in relazione alle condizioni di sicurezza nel paese A.
- **Esistenza/occorrenza:** non vi sono indizi del fatto che il tipo di documento in questione non sia uno di quelli normalmente rilasciati da un ortopedico in circostanze analoghe.
- **Forma:** il certificato è stato redatto su carta intestata dello studio medico. Contiene un'intestazione ufficiale in cui figurano tutte le informazioni relative al medico (nome, indirizzo, numeri di telefono e di fax), la data di emissione del documento, il nome dell'autore e la funzione in cui ha agito il medico, nonché una firma corredata da timbro ufficiale. Il timbro contiene il nome di chi ha rilasciato il certificato.
- **Tipologia:** il documento è presentato in originale e possiede tutte le caratteristiche di un documento della tipologia in questione, in quanto la firma e il timbro sono apposti con inchiostro blu e non sono stati fotocopiati.
- **Autore:** il medico che ha rilasciato il certificato è un ortopedico ed è chiaramente identificato come tale.
- **Contenuto:** il certificato fornisce informazioni pertinenti sulla metodologia seguita dal medico, consultato in due occasioni in merito alle gravi difficoltà del paziente dovute a forti dolori ai piedi. Le conclusioni si basano principalmente su osservazioni mediche recenti, tra cui immagini a raggi X, e su diversi esami correlati. Nel certificato non si fa riferimento al protocollo di Istanbul, ma si conclude che la sola causa possibile della patologia è l'inflizione di un grave trauma esterno. Il medico prescrive anche una serie di sedute di fisioterapia e un trattamento per il dolore acuto. Nel certificato si precisa che il trattamento è stato prescritto a scopo precauzionale prima di prendere in considerazione un'operazione rischiosa. Il certificato è stato presentato durante il colloquio personale e la data risale a due settimane prima dell'audizione del richiedente.
- **Conclusioni:** dato il soddisfacimento complessivo dei criteri di valutazione, il documento in questione conferma che il richiedente ha subito gravi maltrattamenti e soffre di acuti dolori ai piedi e, di conseguenza, ha difficoltà di deambulazione.



(b) Informazioni generali fornite dal richiedente

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

Se il richiedente fornisce informazioni generali volte a suffragare i fatti sostanziali della sua domanda (come ad esempio articoli di stampa o web relativi alle misure intraprese dalle autorità contro il partito politico di opposizione in cui sostiene di militare), dovrete esaminare tali prove con attenzione, applicando i principi generali che applichereste alle COI. In particolare, verificate l'affidabilità della fonte, come pure l'obiettività, l'accuratezza, la tracciabilità e la pertinenza della stessa. Le prove presentate devono anche risultare aggiornate, oppure, se mirano a suffragare eventi passati, dovrebbero essere contemporanee a tali eventi o correlate ai fatti in una prospettiva storica. A seconda della situazione, le informazioni fornite dal richiedente potrebbero richiedere ulteriori ricerche di COI da parte vostra qualora non disponeste di COI sull'argomento, in modo da poter utilizzare altre fonti di informazioni e ottenere un quadro più equilibrato e completo della situazione. Per ulteriori informazioni, consultare la guida dell'EUA su questo argomento ⁽¹⁰²⁾.

(c) Materiale acquisito tramite i social media

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

I criteri di cui sopra per la valutazione di documenti e altre prove sono applicabili al materiale acquisito tramite i media sociali. Oltre ad essi, tenete presente quanto segue:

il materiale disponibile negli account dei social media nella maggior parte dei casi non è sottoposto allo stesso rigore di ricerca e alle stesse procedure editoriali dei media tradizionali o di altre fonti (COI). Pertanto, può esserci un rischio più elevato che tale materiale sia impreciso, parziale, intenzionalmente fuorviante o dubbio. Inoltre, è spesso generato dagli utenti. Nel valutare le informazioni ottenute attraverso gli account dei social media occorre prestare particolare attenzione all'identificazione della fonte e al controllo incrociato dei contenuti ⁽¹⁰³⁾.

Ricordate che l'identità dell'autore del post e gli account privati sui social media possono essere usurpati facilmente, ancor più di quanto non avvenga nel caso di altri elementi di prova.

Le informazioni sui social media sono soggette a facili modifiche. Se è il richiedente stesso ad aver pubblicato un post su internet, di solito ha anche il diritto di modificarne il contenuto e il livello di accessibilità da parte del pubblico o persino di cancellare il post. Ciò può significare, ad esempio, che il post era disponibile in un determinato momento (anche per poco tempo) ma non esiste più online, oppure esiste tuttora ma con un contenuto diverso da quello che aveva prima della procedura d'esame o in una qualsiasi fase della stessa.

- Se intendete utilizzare elementi di prova che avete reperito sui social media, potreste valutare di stamparli o salvarli in formato elettronico, ad esempio come schermate, per evitare di perdere le informazioni nel caso in cui i post siano modificati o cancellati durante la procedura. Il file (stampato o salvato in formato elettronico) deve riportare la

⁽¹⁰²⁾ EASO, [Guida pratica sull'uso delle informazioni sui paesi d'origine da parte dei funzionari addetti ai casi per l'esame delle domande di asilo](#), dicembre 2020, pagg. 13-17.

⁽¹⁰³⁾ EASO, [Guida pratica sull'uso delle informazioni sui paesi d'origine da parte dei funzionari addetti ai casi per l'esame delle domande di asilo](#), dicembre 2020, pag. 56.



data di accesso alle informazioni, in modo che sia possibile confrontarlo con eventuali versioni precedenti o successive dello stesso.

- Se il richiedente presenta la stampa di una pagina internet a sostegno di un fatto sostanziale relativo a un determinato post (e al suo grado di accessibilità da parte del pubblico), potrebbe essere necessario verificare se tale contenuto è ancora disponibile su internet. Qualora non lo fosse, potrebbe essere interessante verificare i motivi per cui il post sarebbe comunque pertinente in quanto prova di un fatto sostanziale o il modo in cui potrebbe ancora indicare l'esistenza di un rischio per il richiedente al suo rimpatrio. Tenete presente che i post pubblicati su internet lasciano un'impronta digitale e il fatto che il richiedente abbia cancellato un post non esclude la possibilità di recuperarlo. Consultare anche la sezione [3.3.2, lettera d\) «Indicatori di rischio relativi alla motivazione degli attori a porre in essere eventi che potrebbero configurarsi come persecuzione o danno grave»](#).

(d) Testimonianze

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

Le testimonianze possono provenire da diverse fonti: non solo il richiedente può presentare testimoni o deposizioni per motivare la sua domanda, ma spesso le organizzazioni della società civile forniscono testimonianze scritte, di cui l'autorità competente in materia di asilo può fare richiesta.

Il valore probatorio di una testimonianza è esaminato secondo i criteri generali di valutazione. Quando si valutano le testimonianze è opportuno prestare particolare attenzione alla loro affidabilità, determinata, tra l'altro, dalla qualifica della persona che testimonia e dal modo in cui è giunta a conoscenza delle informazioni, ossia se le informazioni in questione sono di prima o di seconda mano. Nel valutare le testimonianze occorre considerare anche le circostanze personali della persona che testimonia (se ha parimenti subito un trauma; se può avere legami specifici con il richiedente) e il contesto in cui la testimonianza è stata raccolta ⁽¹⁰⁴⁾.

⁽¹⁰⁴⁾ Cfr. anche UNHCR, [Beyond Proof. Credibility Assessment in EU Asylum Systems: Full Report \(Al di là della prova. La valutazione della credibilità nei sistemi di asilo dell'Unione europea: rapporto integrale\)](#), maggio 2013, capitolo 5, sezione 4.



2.2. Valutare le dichiarazioni del richiedente in base agli indicatori di credibilità

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)


Le dichiarazioni possono essere le uniche prove che i richiedenti sono in grado di fornire. Gli indicatori di credibilità sono strumenti atti a valutare la credibilità delle dichiarazioni in modo individuale, imparziale e oggettivo.

In concreto gli indicatori di credibilità valutano il livello di dettaglio e di specificità, la coesione e coerenza nonché la plausibilità delle dichiarazioni, nonché la coerenza delle stesse con le COI e le prove documentali o di altro tipo collegate a ciascun fatto sostanziale.

Gli indicatori di credibilità hanno come quadro di riferimento l'articolo 4, paragrafo 5, lettera c), DQ (rifusione), secondo cui «[...] le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone», e dovrebbero sempre essere applicati in conformità della Carta dei diritti fondamentali dell'UE ⁽¹⁰⁵⁾.

Gli indicatori possono essere raggruppati in funzione della credibilità interna, della credibilità esterna e della plausibilità.

Figura 10. Indicatori di credibilità



Dovreste cercare di valutare ogni fatto sostanziale in base a tutti gli indicatori di credibilità applicabili. Tuttavia, a seconda dell'oggetto del fatto sostanziale, è possibile che non tutti gli

⁽¹⁰⁵⁾ Gli indicatori di credibilità sono stati ulteriormente elaborati dalla giurisprudenza; per maggiori informazioni, cfr. EUAA, [Evidence and credibility in the context of the Common European Asylum System – Judicial Analysis](#) (Valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito del sistema europeo comune di asilo – Un'analisi giuridica), seconda edizione, 2023, pagg. 120-121.



indicatori siano ugualmente pertinenti per la valutazione delle dichiarazioni. Se un indicatore di credibilità non è adatto ai fini della valutazione di un fatto sostanziale specifico, è possibile non applicarlo.



Ricordate di esaminare i fattori da cui possono derivare distorsioni

Le circostanze personali del richiedente e le circostanze contestuali del colloquio possono influire sulle dichiarazioni del richiedente. Quando si applicano gli indicatori di credibilità è necessario esaminare contemporaneamente i fattori che possono comportare distorsioni. Consultare la sezione [2.3. «Considerare i fattori individuali e circostanziali che possono comportare distorsioni»](#).

2.2.1. Applicazione degli indicatori di credibilità interna

La credibilità interna riguarda la valutazione delle dichiarazioni del richiedente e di qualsiasi altra prova presentata dal medesimo, comprese le dichiarazioni scritte e le prove documentali. La credibilità interna include gli indicatori di credibilità relativi alla sufficienza di dettagli e alla specificità, nonché alla coesione e alla coerenza.

Sufficienza di dettagli e specificità

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

L'indicatore di sufficienza di dettagli e di specificità si riferisce al modo in cui il richiedente ha vissuto e descritto un evento nonché al livello e al tipo dei dettagli che ha fornito.

In generale, soprattutto se l'esperienza è accaduta di recente o ha influenzato la vita della persona, il resoconto di un'esperienza vissuta personalmente include spesso un maggior numero di dettagli, ad esempio dettagli sensoriali, sensazioni o osservazioni, rispetto a quello fornito da una persona che non ha vissuto tale esperienza. Anche se episodi simili possono accadere a persone diverse, uno stesso evento non è mai vissuto e ricordato da ogni individuo nello stesso modo. Un livello di dettagli e di specificità sufficiente si ottiene quando il richiedente descrive l'evento dal proprio punto di vista, come una telecamera in soggettiva, anziché da una prospettiva generale.



Buona prassi

Per illustrare al richiedente il livello di dettagli e di specificità che ci si attende in merito a un determinato evento passato potreste descrivere a titolo di esempio un breve evento da voi vissuto, sottolineando ciò che avete visto, sentito, provato e pensato durante l'evento. Dovreste annotare questa spiegazione nella trascrizione del colloquio, affinché all'organo decisionale sia chiaro che al richiedente è stato chiesto di fornire ulteriori dettagli o dichiarazioni più specifiche.



La mancanza di dettagli e specificità non comporta necessariamente una constatazione negativa sulla credibilità. In primo luogo, tale mancanza deve essere fondamentale per il fatto sostanziale, ossia riguardare la descrizione generale della situazione o dell'evento. In secondo luogo, deve anche essere ragionevole attendersi che il richiedente fornisca un determinato livello di dettagli e di specificità, a seconda per esempio della misura in cui ha vissuto personalmente l'evento o della situazione o ancora del livello di importanza o meno che l'evento stesso o un determinato dettaglio potrebbero avere avuto per il richiedente nel momento specifico.

Occorre inoltre ricordare che il livello di dettagli e di specificità che ci si può ragionevolmente attendere dal richiedente varierà a seconda delle sue circostanze personali e contestuali, in particolare dei fattori di distorsione. Tali fattori possono fornire una spiegazione ragionevole del motivo per cui il richiedente non riesce a ricordare i dettagli di un determinato evento (cfr. la sezione [2.3. «Considerare i fattori individuali e circostanziali che possono comportare distorsioni»](#) per maggiori dettagli). Prima di formulare qualsiasi constatazione sull'adeguatezza del livello di dettagli o di specificità, assicuratevi che il richiedente fosse consapevole della quantità di dettagli e del livello di specificità che ci si attendevano da parte sua durante il colloquio personale. Assicuratevi anche che il colloquio sia stato condotto in modo da consentire al richiedente di fornire tali dettagli. La mancanza di dettagli non pregiudica quindi la credibilità delle dichiarazioni del richiedente in tutte le situazioni.

Esempio di dettagli e specificità che ci si può ragionevolmente attendere considerando il funzionamento della memoria: [caso di un'attivista del paese B](#)

La richiedente ha dichiarato di aver partecipato a una manifestazione e di aver filmato l'evento con il suo cellulare. Le forze di sicurezza le hanno intimato di consegnare loro il telefono e, dopo che lei si è rifiutata di farlo, l'hanno detenuta in modo arbitrario. In qualità di funzionari esaminatori, ponete alla richiedente diverse domande sul contesto dell'evento, ad esempio sul tipo di edifici circostanti il luogo in cui si è svolta la manifestazione e sull'aspetto degli agenti che l'hanno arrestata, senza ricevere risposte dettagliate.

Decidete di chiedere alla richiedente di spiegare il motivo per cui non fornisce una descrizione più dettagliata del contesto. La richiedente risponde di non ricordare l'aspetto degli edifici o degli agenti perché era intenta a cercare di condividere online il video da lei girato, prima che gli agenti si impossessassero del suo telefono, e perché era spaventata dalla situazione. Quando le si chiede di descrivere dal suo punto di vista l'episodio relativo al cellulare, la richiedente fornisce un ampio resoconto degli avvenimenti della manifestazione osservati attraverso l'obiettivo della fotocamera del cellulare e di come sia riuscita a condividere il video online prima che le fosse sequestrato il telefono. Descrive anche nel dettaglio le motivazioni che l'hanno indotta a partecipare alla manifestazione nonostante il timore che potessero esserci conseguenze spiacevoli – come già avvenuto in passato – e le sensazioni provate nel momento in cui è stata arrestata dopo aver condiviso il video.



Potete concludere che l'iniziale mancanza di dettagli e specificità era dovuta a fattori di distorsione relativi al funzionamento della memoria (cfr. la sezione [2.3.1, lettera a\) «Funzionamento della memoria»](#)) e alle modalità di conduzione del colloquio (cfr. la sezione [2.3.2. «Fattori correlati al funzionario esaminatore»](#)). Potete altresì concludere che la richiedente ha fornito un resoconto dettagliato e specifico sugli elementi fondamentali del fatto sostanziale relativi agli eventi svoltisi durante la manifestazione.

Coesione e coerenza

[[Indice](#)] [[Elenco di controllo](#)]

L'indicatore di coesione e coerenza segnala la mancanza di discrepanze o contraddizioni nelle dichiarazioni del richiedente e tra le sue dichiarazioni e le altre prove da questi presentate. Esso riguarda:

- le dichiarazioni orali o scritte fornite dal richiedente in generale;
- le dichiarazioni fornite dal richiedente in momenti diversi durante la procedura;
- altre prove presentate dal richiedente (cfr. la sezione [1.1.2. «Raccogliere elementi di prova pertinenti alla domanda»](#)).

In generale, le esperienze realmente vissute possono essere riportate con maggiore coesione e coerenza. Come nel caso del livello di dettaglio e specificità, non sono soltanto la mancanza di coesione e di coerenza a determinare una constatazione negativa sulla credibilità. Non è infatti raro che una descrizione contenga lievi discrepanze. Al tempo stesso, non devono esserci gravi lacune o contraddizioni che il richiedente non abbia spiegato in maniera soddisfacente.

Il livello di coesione e coerenza che ci si può ragionevolmente attendere dal richiedente varia a seconda delle sue circostanze personali e contestuali, in particolare dei fattori da cui possono derivare distorsioni. Prima di formulare constatazioni sulla coesione e sulla coerenza, assicuratevi che durante il colloquio personale il richiedente fosse a conoscenza del livello di coesione e coerenza richiesto e che il colloquio sia stato condotto in modo da consentirgli di fornire tali dichiarazioni. Al richiedente deve anche essere stata data la possibilità di chiarire eventuali incongruenze o incoerenze fondamentali ai fini della valutazione di un fatto sostanziale. Pertanto l'incoerenza non influisce sulla credibilità in tutte le situazioni.



L'atteggiamento non può mai essere usato come indicatore di credibilità

Per atteggiamento si intendono generalmente la comunicazione e il comportamento non verbali, ad esempio il tono di voce, i modi, il contatto visivo, le espressioni facciali ecc. Questi segnali sono visibili durante il colloquio personale.

Non si dovrebbe mai utilizzare l'atteggiamento come indicatore di credibilità: i segnali non verbali non sono universali, poiché il loro significato è legato alla cultura ed è influenzato da caratteristiche personali quali l'età, il sesso, l'istruzione o la condizione psicologica. Le constatazioni basate sull'atteggiamento del richiedente equivalgono spesso a semplici supposizioni e giudizi soggettivi basati su sensazioni emotive.

2.2.2. Applicazione degli indicatori di credibilità esterna

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

La credibilità esterna si riferisce alla coerenza tra le dichiarazioni fornite dal richiedente e le prove a disposizione dell'autorità accertante, comprese le COI, le perizie o altre prove esterne.

Le prove a vostra disposizione possono essere di vario tipo. È opportuno che provvediate voi stessi alla raccolta di alcune prove, in particolare le COI ⁽¹⁰⁶⁾, in quanto potreste trovarvi in una posizione migliore rispetto al richiedente per accedervi. Potreste anche valutare il ricorso a una consulenza di esperti che sia funzionale a un esame adeguato della domanda, ad esempio una perizia medica ⁽¹⁰⁷⁾. Per ulteriori informazioni su quali prove possono essere disponibili, cfr. la sezione [1.1.2. «Raccogliere elementi di prova pertinenti alla domanda»](#).

Coerenza con le COI

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

Dovreste sempre esaminare la coerenza delle dichiarazioni del richiedente rispetto alle COI prendendo in considerazione tutti i fatti pertinenti relativi al paese d'origine.



Articolo 4, paragrafo 3, lettera a), DQ (rifusione) – Esame dei fatti e delle circostanze

3. L'esame della domanda di protezione internazionale deve essere effettuato su base individuale e prevede la valutazione:

a) di tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese d'origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, comprese le disposizioni legislative e regolamentari del paese d'origine e le relative modalità di applicazione[.]

⁽¹⁰⁶⁾ CGUE, sentenza del 22 novembre 2012, [M.M./Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General \(Irlanda\)](#), C-277/11, EU:C:2012:744. Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EUAA](#).

⁽¹⁰⁷⁾ Cfr. articolo 18, paragrafo 1, DPA (rifusione).

Le COI possono corroborare o contraddire le dichiarazioni del richiedente. Le dichiarazioni suffragate dalle COI sono uniformi rispetto alle COI stesse, mentre quelle contraddette dalle COI non lo sono. Spesso le COI contestualizzano la domanda del richiedente, ma raramente consentono di accertare se un determinato evento passato sia accaduto a una determinata persona. Pertanto esse costituiscono di rado una prova determinante per valutare se accettare o respingere un fatto sostanziale.

L'eventuale mancanza di COI dopo che è stata effettuata un'adeguata ricerca delle stesse non comporta necessariamente una constatazione negativa sulla credibilità. Le COI possono non essere disponibili per diversi motivi, ad esempio a causa della sottosegnalazione dei rischi cui alcuni gruppi emarginati potrebbero essere esposti nel loro paese d'origine ⁽¹⁰⁸⁾ o se la situazione nel paese d'origine è in rapida evoluzione. Prima di trarre conclusioni occorre valutare la probabilità che siano disponibili COI pertinenti sugli elementi oggetto della ricerca di COI.



Pubblicazioni dell'EUAA sul tema

Per ulteriori informazioni sull'uso delle COI nella valutazione della credibilità, cfr. EASO, [Guida pratica sull'uso delle informazioni sui paesi d'origine da parte dei funzionari addetti ai casi per l'esame delle domande di asilo](#), dicembre 2020, sezione 3.3. «Valutazione della domanda di protezione internazionale».

Coerenza con le prove documentali e di altro tipo

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

Le prove documentali e di altro tipo possono includere dichiarazioni di familiari e testimoni, documenti di altre autorità statali, perizie e valutazioni mediche. Tali prove possono corroborare o contraddire le dichiarazioni del richiedente. Come punto di partenza, avrete già valutato il valore probatorio di tali prove prima di applicare l'indicatore di credibilità.

Come nel caso della valutazione della credibilità interna, non tutte le incongruenze determinano una constatazione negativa sulla credibilità. Occorre verificare se esse riguardano gli elementi centrali di un fatto sostanziale e quale livello di coerenza ci si può aspettare dal richiedente. Tale verifica dovrebbe tenere conto dei fattori da cui possono derivare distorsioni e del contesto in cui le dichiarazioni si inseriscono. Se vi sono prove che contraddicono le dichiarazioni del richiedente, è opportuno affrontare questo aspetto e dare al richiedente la possibilità di spiegare le incongruenze per poi considerare tale spiegazione nella valutazione della credibilità.

⁽¹⁰⁸⁾ Per ulteriori informazioni, cfr. UNHCR, [Linee guida sulla protezione internazionale n. 1: La persecuzione di genere nel contesto dell'articolo 1A\(2\) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati](#), 7 maggio 2002, punto 37; UNHCR, [Linee guida sulla protezione internazionale n. 9: Domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate sull'orientamento sessuale e/o l'identità di genere nell'ambito dell'articolo 1A\(2\) della Convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo relativi allo status dei rifugiati](#), 23 ottobre 2012, punto 66.



Esempio di coerenza tra le dichiarazioni di familiari: [caso di un giovane uomo del paese A](#)

Il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale insieme al fratello minore. Nei rispettivi colloqui personali entrambi affermano di aver lasciato il paese d'origine su decisione dei genitori, dopo che un gruppo terroristico aveva più volte richiesto al padre che il richiedente e il fratello minore entrassero a fare parte dell'organizzazione.

Il richiedente riferisce dettagliatamente che si trovava accanto a suo padre nel momento in cui hanno ricevuto una richiesta di adesione da parte del gruppo terroristico e di avere appreso da un suo parente che nel villaggio vicino era in corso il reclutamento forzato di giovani uomini. Il fratello minore del richiedente ha invece fornito soltanto dichiarazioni vaghe, sostenendo di essere stato informato dalla madre della necessità di abbandonare il paese con il fratello, in quanto ricercato costantemente da uomini armati, e di avere provato paura dopo avere appreso la notizia.

Vi siete accorti che le dichiarazioni contengono incongruenze non secondarie rispetto agli aspetti centrali del fatto sostanziale. Prima di trarre conclusioni sulla coerenza tra le due dichiarazioni, dovrete considerare i fattori di distorsione e i fattori circostanziali che potrebbero spiegarne le differenze (cfr. la sezione [2.3. «Considerare i fattori individuali e circostanziali che possono comportare distorsioni»](#)).

Occorre inoltre considerare il contesto in cui gli eventi passati in questione si sono svolti, così come il funzionamento della memoria (cfr. sezione [2.3.1, lettera a\) «Funzionamento della memoria»](#)). Il richiedente descrive gli eventi dal punto di vista di chi è stato direttamente coinvolto in alcune situazioni, mentre il fratello minore ne dà una spiegazione basata su quanto gli è stato raccontato dalla madre. Anche l'età dei due soggetti può essere presa in considerazione (cfr. la sezione [2.3.1, lettera d\) «Età»](#)), in quanto al momento degli eventi il richiedente era un giovane adulto, mentre suo fratello era un bambino e quindi non aveva la maturità per comprendere e descrivere il significato degli eventi. Potete presumere che le dichiarazioni del richiedente e di suo fratello siano ragionevolmente uniformi e pertanto non sarà necessario chiedere al primo di spiegare le dichiarazioni che sono sembrate incoerenti.

2.2.3. Applicare gli indicatori di plausibilità

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

La plausibilità indica ciò che è possibile o credibile in relazione a informazioni generalmente accettate, quali le leggi della fisica o la successione verosimile degli eventi.

Il concetto di plausibilità dovrebbe essere usato con cautela per evitare speculazioni e presupposizioni o preconcetti soggettivi:

- un evento non è implausibile soltanto perché è improbabile. Gli eventi improbabili accadono realmente, ma una serie di eventi improbabili consecutivi può risultare



implausibile, soprattutto quando altri indicatori di credibilità convergono nella stessa direzione;

- la plausibilità dovrebbe essere applicata solo se al richiedente è stata data la possibilità di chiarire le dichiarazioni che non sembrano plausibili;
- le constatazioni sulla plausibilità devono essere corroborate da motivazioni obiettivamente giustificabili;
- l'indicatore di plausibilità può essere utilizzato solo assieme ad altri indicatori di credibilità.

Un fatto può essere interamente plausibile se considerato nel contesto delle circostanze del richiedente, inclusi genere, età, orientamento sessuale, identità di genere, istruzione, contesto sociale e culturale, esperienze di vita e circostanze nel paese di origine o nel paese di residenza abituale. Dovreste essere consapevoli del fatto che l'apparente mancanza di plausibilità potrebbe essere dovuta a differenze tra il vostro punto di vista e quello del richiedente.

2.3. Considerare i fattori individuali e circostanziali che possono comportare distorsioni

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

Diversi fattori possono alterare la capacità di presentare prove e il modo in cui sono presentate e spiegare ad esempio la mancanza di dettagli o le incongruenze nelle dichiarazioni del richiedente. Durante la valutazione della credibilità dovreste tenere conto dei fattori seguenti:

- fattori correlati al richiedente;
- fattori correlati all'interpretazione e alla situazione del colloquio;
- fattori correlati al funzionario esaminatore.

I fattori che possono causare distorsioni esisteranno sempre e non è possibile evitarli. Tuttavia è necessario esserne consapevoli durante la conduzione del colloquio personale ⁽¹⁰⁹⁾ e la valutazione della credibilità, in modo da poter ridurre al minimo l'impatto ⁽¹¹⁰⁾.

⁽¹⁰⁹⁾ Per maggiori informazioni sulla conduzione del colloquio personale, cfr. [Guida pratica dell'EASO: il colloquio personale](#), dicembre 2014.

⁽¹¹⁰⁾ Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), DPA (rifusione), gli Stati membri dispongono che «le domande siano esaminate e le decisioni siano prese in modo individuale, obiettivo ed imparziale». Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, lettera a), DPA (rifusione):

[gli Stati membri] provvedono affinché la persona incaricata di condurre il colloquio abbia la competenza per tener conto del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresa l'origine culturale, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità sessuale o la vulnerabilità del richiedente.



Tenete presente l'effetto delle tecniche di colloquio

Sulle dichiarazioni del richiedente possono influire le tecniche impiegate durante il colloquio personale, ad esempio se le domande sono poste in modo da tenere conto delle circostanze personali; se al richiedente è spiegato cosa ci si aspetta da lui; se le domande sono poste in un ordine facilmente comprensibile. Per questo motivo è importante prendere in considerazione le modalità con le quali si è svolto il colloquio personale quando si esaminano le possibili ripercussioni dei fattori che possono comportare distorsioni sulle dichiarazioni. Per maggiori informazioni cfr. la sezione [1.1.1, lettera b\) «Adempiere l'obbligo di indagine del funzionario esaminatore»](#).

Molti fattori di distorsione possono verificarsi contemporaneamente ed essere interconnessi. Le sezioni seguenti contengono un elenco non esaustivo di fattori comuni.

2.3.1. Fattori correlati al richiedente

[[Indice](#)] [[Elenco di controllo](#)]

I fattori di distorsione possono influenzare la capacità del richiedente di rievocare e raccontare i fatti pertinenti, così come la sua capacità di affrontare la situazione del colloquio. Alcuni di questi fattori possono essere riscontrati nelle prove documentali disponibili nell'ambito della domanda, ad esempio relative all'età o alle condizioni di salute, mentre altri possono essere presenti nei dati di base inclusi nel fascicolo, ad esempio il genere o il livello di istruzione. Anche nelle dichiarazioni del richiedente possono emergere fattori di distorsione, ad esempio in relazione al funzionamento della memoria o a sensi di stigmatizzazione e vergogna, oppure in relazione al suo aspetto fisico e al suo comportamento, come le espressioni che indicano timori, traumi o patologie mentali.



Tenete sempre presente i limiti delle vostre competenze

Non è vostra competenza formulare diagnosi sul richiedente o effettuare valutazioni che esulino dalle vostre funzioni nell'ambito della procedura di asilo. Se necessario, il richiedente deve essere rinvio a un sostegno o a una valutazione professionale, ad esempio un sostegno medico e psicologico o una valutazione dell'età, in base agli orientamenti nazionali (per ulteriori informazioni, consultare la sezione [1.1.2 «Raccogliere elementi di prova pertinenti alla domanda»](#)). Tuttavia, è possibile formulare osservazioni sui potenziali fattori di distorsione.

L'elenco non esaustivo riportato di seguito fornisce una panoramica del modo in cui i fattori legati al richiedente possono comportare distorsioni.

(a) Funzionamento della memoria

[[Indice](#)] [[Elenco di controllo](#)]

Spesso nelle loro dichiarazioni i richiedenti possono basarsi solo sui propri ricordi. Ricordare le date e i dettagli di un evento che si è verificato in passato, distinguere gli eventi ricorrenti o descrivere le persone incontrate può rivelarsi molto difficile. Per nutrire aspettative realistiche nei confronti delle informazioni che è possibile ottenere attraverso le dichiarazioni è importante comprendere come funziona la memoria umana. La considerazione del modo in cui il funzionamento della memoria può influenzare le dichiarazioni è pertinente ai fini di tutti i fascicoli dei richiedenti.

La memoria umana ha i propri limiti e livelli. I ricordi non sono una registrazione pedissequa di eventi, bensì una ricostruzione delle esperienze personali di tali eventi. Tale ricostruzione è simile alla composizione di un puzzle le cui tessere sono sparse in varie aree del cervello. Il modo in cui queste tessere sono riassemblate è il risultato di molti fattori diversi, quali le conoscenze e le sensazioni al momento della ricostruzione mnemonica e l'intuizione innescata dal recupero mnemonico. Di conseguenza i ricordi si modificano nel tempo e un certo grado di incoerenza è inevitabile. Le lacune nella memoria sono colmate in modo consapevole o inconsapevole con informazioni generalmente correlate ⁽¹¹¹⁾.

Le informazioni fornite al momento di ricordare un evento passato possono variare per diversi motivi ⁽¹¹²⁾.

- **Attenzione durante l'evento passato:** una persona tende a ricordare con precisione le informazioni che considera (emotivamente) importanti, così come gli aspetti di un

⁽¹¹¹⁾ EUAA, [Evidence and credibility in the context of the Common European Asylum System — Judicial Analysis \(Valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito del sistema europeo comune di asilo — Un'analisi giuridica\)](#), seconda edizione, 2023, pagg. 254-259; Black, S., Levine, L. J. e Laulhere, T. M., «Autobiographical remembering and hypernesia: A comparison of older and younger adults», *Psychology and Ageing*, vol. 14, 1999, pagg. 671-682; Conway, M. e Holmes, E., «Memory and the law: Recommendations from the scientific study of human memory», *The British Psychological Society Press*, 2008, pag. 2 citato in UNHCR, [Beyond Proof. Credibility Assessment in EU Asylum Systems: Full Report \(Al di là della prova. La valutazione della credibilità nei sistemi di asilo dell'Unione europea: rapporto integrale\)](#), 2013, pag. 57; Conway M. A. e Loveday, C., «Remembering, imagining, false memories & personal meanings», *Consciousness and Cognition*, 2015, pagg. 574-581; Hyman, I. E. e Loftus, E. F., «Errors in autobiographical memory», *Clinical Psychology Review*, 1998, pagg. 933-947 citato in Abo Akademi University & Free University Amsterdam, [Psychological assumptions underlying credibility assessments in Finnish asylum determinations](#), 2021, pagg. 4-5.

⁽¹¹²⁾ Evans Cameron, H., «Refugee status determinations and the limits of memory», *International Journal of Refugee Law*, vol. 22, 2010, pagg. 469-511; Christianson, S. A. e Safer, M. A., «Emotional events and emotions in autobiographical memories» in Rubin, D. C. (ed.), *Remembering our past: Studies in autobiographical memory*, Cambridge, 2005, pagg. 218-41, citato in EUAA, [Evidence and credibility in the context of the Common European Asylum System — Judicial Analysis \(Valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito del sistema europeo comune di asilo — Un'analisi giuridica\)](#), seconda edizione, 2023, pagg. 169-170; Comitato di Helsinki ungherese, [Credibility assessment in asylum procedures: A multidisciplinary training manual](#), vol. 1, 2013, pagg. 67-80, 85; Herlihy, J., Jobson, L. e Turner, S., «Just tell us what happened to you: Autobiographical memory and seeking asylum», 2012, pagg. 661-676, citato in Abo Akademi University & Free University Amsterdam, [Psychological assumptions underlying credibility assessments in Finnish asylum determinations](#), 2021, pag. 5; Peterson, C. e Whalen, N., «Five years later: Children's memory for medical emergencies», *Applied Cognitive Psychology*, vol. 15, 2001, pagg. 7-24, citato in UNHCR, [The heart of the matter: Assessing credibility when children apply for asylum in the European Union](#), 2014, pagg. 67-68; Herlihy, J. e Turner, S., «The psychology of seeking protection», *International Journal of Refugee Law*, vol. 21, 2009, pag. 181; Cohen, J., «Questions of credibility: Omissions, discrepancies and errors of recall in the testimony of asylum seekers», *International Journal of Refugee Law*, vol. 13, 2001, pagg. 293-309; Eastmond, M., «Stories as lived experience: Narratives in forced migration research», *Journal of Refugee Studies*, vol. 20, 2007, pagg. 248-264; Tversky, B. e Marsh, E. J., «Biased retellings of events yield biased memories», *Cognitive Psychology*, vol. 40, 2000, pagg. 1-38, e Evans Cameron, H., «Refugee status determinations and the limits of memory», *International Journal of Refugee Law*, vol. 22, 2010, pag. 506 citato in UNHCR, [Beyond Proof. Credibility Assessment in EU Asylum Systems: Full Report \(Al di là della prova. La valutazione della credibilità nei sistemi di asilo dell'Unione europea: rapporto integrale\)](#), 2013, pagg. 57-60.



evento che hanno attirato la sua attenzione, che costituiscono i dettagli fondamentali del ricordo. Altre informazioni possono non essere neppure ricordate, in quanto marginali per la persona interessata.

- **Importanza dell'evento passato:** gli eventi di un certo risalto sono più facili da ricordare. I ricordi ordinari legati alla vita quotidiana sono più generici e si concentrano sulla «normalità» delle cose, piuttosto che su quanto è accaduto esattamente. La socializzazione può influenzare la percezione della «normalità» delle cose, perché queste hanno un carattere ricorrente e sono socialmente accettate.
- **Piccoli dettagli:** i dettagli degli eventi sono spesso codificati nella nostra memoria temporanea ma non vengono memorizzati in quella a lungo termine, per cui è molto difficile o persino impossibile rammentarli. Ciò vale in particolare per le informazioni temporali, quali date, orari, frequenza e durata, aspetto di oggetti quotidiani, come monete o banconote, nomi esatti e riproduzione letterale di interazioni verbali. I ricordi di tali dettagli sono altamente inaffidabili.
- **Eventi ripetuti:** i ricordi di eventi ripetuti confluiscono nei ricordi generali o «schematici». Se vissuti più volte, eventi simili saranno probabilmente ricordati nel loro svolgimento tipico, ma sarà difficile ricordare ciò che è accaduto nel corso di ognuno di essi a meno che un singolo episodio non si sia distinto dagli altri.
- **Tempo trascorso dall'evento passato:** maggiore è il tempo trascorso dall'evento, minore è la quantità di dettagli specifici che una persona ricorda. Rispetto ai dettagli periferici, i dettagli centrali di un evento rimangono più impressi nella memoria e sono meno suscettibili di cambiare nel tempo.
- **Ricordi rievocati ripetutamente:** spesso la rievocazione ripetuta comporta un resoconto dei ricordi più elaborato. A ogni rievocazione la persona rammenta una maggiore quantità di dettagli e/o dettagli diversi, mentre può ometterne altri, per cui il ricordo è fatto riaffiorare ogni volta in modo diverso.
- **Contesto in cui il ricordo riaffiora:** nei ricordi vi è una certa propensione alla suggestione, al punto che una persona può riferire ricordi o dettagli di cose mai esistite. Molto dipende anche dagli ascoltatori e dallo scopo del resoconto, dalla forma del processo di recupero mnemonico, dal modo in cui è posta una domanda e dal tipo di domanda utilizzata.

Nel valutare la coerenza e il livello di dettagli delle dichiarazioni del richiedente occorre tenere in debita considerazione il modo in cui la memoria funziona.





Esempi di considerazioni pratiche

- Assicuratevi che gli aspetti fondamentali dell'evento siano stati approfonditi dal punto di vista del richiedente. Attendetevi resoconti più dettagliati e coerenti da parte dei richiedenti unicamente sugli aspetti per loro più significativi.
- Prendete in considerazione i dettagli minori solo se sono personalmente importanti per il richiedente. Ad esempio, i dettagli relativi al momento in cui si è verificato un evento possono essere più affidabili se valutati in base a ciò che il richiedente personalmente ritiene importante, anziché su base cronologica.
- Assicuratevi che al richiedente sia stato chiesto di ripercorrere gli aspetti non sufficientemente dettagliati o coerenti nella dichiarazione iniziale. Attendetevi che il richiedente fornisca un resoconto analogo soltanto degli aspetti centrali dell'evento e di quelli ritenuti personalmente importanti, poiché in questa seconda occasione le sue dichiarazioni potrebbero essere più dettagliate e contenere nuovi particolari.
- Assicuratevi che durante il colloquio siano state evitate domande presuntive in grado di influenzare direttamente la memoria e il processo di ricostruzione stesso. Tenete presente che le tecniche di colloquio influenzano il modo in cui la memoria recupera le informazioni.

(b) Trauma

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

L'esposizione a eventi di vita negativi tende a essere molto più elevata tra i richiedenti protezione internazionale rispetto alla popolazione generale ⁽¹¹³⁾. Il trauma, definito come l'esposizione a «un evento o a una situazione di stress (di breve o lunga durata) di grave minaccia o natura catastrofica» ⁽¹¹⁴⁾, ha un notevole impatto sulla memoria e sul comportamento. Il trauma e le sue conseguenze, come il DPTS, influenzano in particolare la capacità di ricordare e presentare gli eventi passati ⁽¹¹⁵⁾.

⁽¹¹³⁾ UNHCR, [Beyond Proof. Credibility Assessment in EU Asylum Systems: Full Report \(Al di là della prova. La valutazione della credibilità nei sistemi di asilo dell'Unione europea: rapporto integrale\)](#), 2013, pag. 61.

⁽¹¹⁴⁾ Organizzazione mondiale della sanità [ICD-10](#), versione 2016.

⁽¹¹⁵⁾ Herlihy, J., Jobson, L. e Turner, S., «Just tell us what happened to you: Autobiographical memory and seeking asylum», *Applied Cognitive Psychology*, vol. 26, 2012, pagg. 661-76 citato in UNHCR, [Beyond Proof. Credibility Assessment in EU Asylum Systems: Full Report \(Al di là della prova. La valutazione della credibilità nei sistemi di asilo dell'Unione europea: rapporto integrale\)](#), 2013, pag. 61; Comitato di Helsinki ungherese, [Credibility assessment in asylum procedures: A multidisciplinary training manual](#), vol. 1, 2013, pag. 93.



Il trauma può avere conseguenze diverse sul funzionamento della memoria. I ricordi di esperienze traumatiche spesso differiscono dai ricordi normali (autobiografici) sotto vari aspetti ⁽¹¹⁶⁾.

- **Scarsa capacità di memorizzazione:** la risposta di emergenza dell'organismo innescata da un trauma diminuire notevolmente la capacità di ricordare, con conseguente difficoltà a ripercorrere l'evento traumatico. Il DPTS può provocare memoria ipergenerale, ossia la difficoltà della persona a ricordare eventi traumatici del passato e altri aspetti della sua vita.
- **Ipermnesia:** anche se un tipico sintomo di trauma è la scarsa capacità di memorizzazione, talvolta la memoria conserva un livello particolarmente elevato di dettagli relativi all'evento traumatico.
- **Impressioni sensoriali:** i ricordi traumatici possono essere caratterizzati da dettagli sensoriali, quali emozioni, sensazioni, suoni, odori o immagini visive. Un ricordo normale (autobiografico) è una narrazione verbale, mentre un resoconto verbale di un trauma potrebbe non essere stato registrato a livello della memoria. Pertanto un richiedente che ha vissuto un evento traumatico potrebbe non essere in grado di fornirne un resoconto verbale dettagliato e coerente semplicemente perché tale resoconto non esiste.
- **Frammentazione:** i ricordi traumatici possono essere frammentari, in quanto possono non comporre un quadro completo degli eventi cronologici. Alcuni elementi dei ricordi traumatici possono essere rievocati in maniera vivida, come se l'evento stesse accadendo nel presente. Tali elementi, noti come «ricordi flash», spesso non sono ben collegati alla cronologia degli eventi. Ne sono un esempio estremo i flashback dissociativi, nei quali la persona rivive completamente l'evento traumatico e perde la consapevolezza del momento attuale.
- **Elusione:** a differenza dei ricordi normali (autobiografici), la cui ricostruzione è volontaria e la cui ambientazione si colloca chiaramente nel passato, i ricordi traumatici possono non essere evocati volontariamente, in quanto evitati a livello inconscio per autoprotezione, ed essere invece scatenati da impulsi sensoriali o richiami all'evento traumatico. Ad esempio un'altra persona può inconsapevolmente evocare questo genere di ricordi attraverso il tipo di abbigliamento, il tono di voce o il profumo.
- **Insensibilità:** una persona traumatizzata può involontariamente apparire insensibile, in quanto può non esprimere alcuna emozione quando descrive eventi traumatici del passato. È anche possibile che una persona traumatizzata presenti un forte grado di emotività.

⁽¹¹⁶⁾ Brewin, C., Gregory, J. D., Lipton, M. e Burgess, N., «Intrusive images in psychological disorders: Characteristics, neural mechanisms and treatment implications», *Psychological Review*, vol. 117, 2010, pagg. 210-232; Herlihy, J. e Turner, S., «Should discrepant accounts given by asylum seekers be taken as proof of deceit?», *Torture*, vol. 16, 2006, pagg. 86 e 176 e Cohen, J., «Questions of credibility» Omissions, discrepancies and errors of recall in the testimony of asylum seekers», *International Journal of Refugee Law*, vol. 13, 2001, pagg. 293-309, citato in UNHCR, [Beyond Proof. Credibility Assessment in EU Asylum Systems: Full Report \(Al di là della prova. La valutazione della credibilità nei sistemi di asilo dell'Unione europea: rapporto integrale\)](#), 2013, pag. 63; Vredeveltdt, A., Given-Wilson, Z. e Memon, A., [Culture, trauma, and memory in investigative interviews](#), 22 aprile 2023, pagg. 3-7; EUAA, [Evidence and credibility in the context of the Common European Asylum System – Judicial Analysis \(Valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito del sistema europeo comune di asilo – Un'analisi giuridica\)](#), seconda edizione, 2023, pagg. 173-174; Comitato di Helsinki ungherese, [Credibility assessment in asylum procedures: A multidisciplinary training manual](#), vol. 1, 2013, pagg. 100-103.



Dato che spesso un trauma influisce sulla capacità di ricordare gli eventi passati in modo dettagliato e di fornirne una narrazione coerente, la valutazione della credibilità deve essere effettuata tenendo debitamente conto delle conseguenze del trauma. Pertanto, rispetto a una situazione in cui non è presente alcuna esperienza traumatica, in presenza di incongruenze in relazione a un possibile evento traumatico è necessario prendere in considerazione una serie di spiegazioni a sé stante per tali incongruenze. Può anche essere necessario attribuire maggiore peso alle prove documentali e di altro tipo in relazione alle dichiarazioni.



Esempi di considerazioni pratiche

- Assicuratevi che al richiedente sia stato consentito, per quanto possibile, di fornire il proprio resoconto liberamente, al proprio ritmo e senza interruzioni, favorendo così la sua capacità di ricomporre il contesto degli eventi e strutturare la propria narrazione.
- Raccogliete prove e dichiarazioni sulle circostanze dell'evento traumatico, piuttosto che sull'evento in sé. Tali prove e dichiarazioni potrebbero non risultare distorte nella stessa misura dei ricordi legati all'evento traumatico. In questo modo sarà più facile evitare che il trauma riaffiori («ritraumatizzazione»).
- Assicuratevi che le informazioni siano state ottenute in relazione all'esperienza personale del richiedente piuttosto che alla cronologia degli eventi, ad esempio sondando i suoi processi di pensiero, le sue reazioni, ciò che ricorda di aver visto, sentito o percepito mediante l'odorato o quali aspetti ha trovato più difficili.
- Incentrate la valutazione della credibilità sull'impatto esercitato dal trauma sulla vita e sulla psiche del richiedente dopo l'evento traumatico, piuttosto che su dettagli specifici dell'evento stesso.
- Accertatevi che la valutazione dei ricordi traumatici avvenga nella consapevolezza che questi ultimi potrebbero non costituire un resoconto cronologico o verbale degli eventi.

(c) Altri problemi psicologici e di salute

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

Le difficoltà nel fornire dichiarazioni dettagliate e coerenti possono anche trarre origine da problemi medici, violenze fisiche subite e dipendenze del richiedente, ad esempio l'assunzione di farmaci pesanti, disabilità mentali, depressione, lesioni cerebrali o dipendenza da droghe o alcool. A seconda delle condizioni specifiche, sulle dichiarazioni del richiedente possono influire fattori di vario tipo, quali il funzionamento della memoria, i processi del pensiero o la capacità di concentrazione.

È necessario tenere in debita considerazione le condizioni psicologiche e di salute del richiedente, in particolare il modo in cui queste influiscono sulle sue funzioni.



Esempi di considerazioni pratiche

- Assicuratevi di avere a disposizione le informazioni sulle condizioni di salute (anche mentale) del richiedente per la vostra valutazione.
- Se necessario, rinviate il richiedente a un sostegno/una valutazione adeguati secondo la prassi nazionale, per comprendere meglio in che modo il potenziale problema di salute possa influire sulle sue dichiarazioni.

(d) Età

[[Indice](#)] [[Elenco di controllo](#)]

L'età è particolarmente pertinente nel caso dei richiedenti minorenni, perché influisce insieme alla maturità sulle loro dichiarazioni. Si tratta di una considerazione pertinente sia al momento in cui le dichiarazioni sono state fornite sia per quanto riguarda quello in cui l'evento è stato vissuto, in quanto la conoscenza e la comprensione degli eventi verificatisi durante l'infanzia del richiedente sono influenzate dalla sua età all'epoca dei fatti.

La capacità di fornire un resoconto dettagliato e coerente degli eventi migliora con l'età. La maturità e l'età hanno effetti sulla memoria autobiografica che influenzano le dichiarazioni ⁽¹¹⁷⁾.

- **Prospettiva del minore:** in genere i minori forniscono informazioni in modo diverso dagli adulti. Ciò che nell'esperienza di un adulto riveste un'importanza centrale può non costituire il nucleo della narrazione di un minore e viceversa. Il minore può concentrare la propria attenzione su questioni diverse durante l'evento e/o l'evento può non avere per il minore la stessa importanza che riveste per l'adulto.
- **Conoscenza delle questioni circostanti:** i resoconti dei minori possono essere incoerenti e contenere lacune per via della scarsa comprensione teorica e astratta degli eventi o dell'uso di espressioni poco chiare o affermazioni mutuare dagli adulti, che possono essere influenzate da norme culturali ⁽¹¹⁸⁾. I minori potrebbero non essere in grado di fornire un resoconto dettagliato e uniforme dei motivi per cui hanno lasciato il loro paese d'origine, soprattutto quando la decisione di lasciare il paese è stata presa dai loro genitori o da altri parenti.
- **Disponibilità di prove documentali:** i minori, in particolare se non accompagnati, spesso non hanno accesso a prove documentali a sostegno della loro domanda.

⁽¹¹⁷⁾ Pasupathi, M. e Wainryb, C., «On telling the whole story: Facts and interpretations in autobiographical memory narratives from childhood through mid-adolescence», *Developmental Psychology*, vol. 46, 2010, pagg. 735-746 citato in UNHCR, [The heart of the matter: Assessing credibility when children apply for asylum in the European Union](#), 2014, pagg. 66 e 87; Comitato di Helsinki ungherese, [Credibility assessment in asylum procedures: A multidisciplinary training manual](#), vol. 2, 2015, pagg. 100 e 113.

⁽¹¹⁸⁾ UNHCR, [The heart of the matter: Assessing credibility when children apply for asylum in the European Union](#), 2014, pag. 71.

È importante condurre il colloquio secondo modalità favorevoli al minore. I minori sono solitamente più suscettibili alle domande presuntive, tanto da fornire le informazioni che ritengono vogliate ottenere da loro e modificare le proprie risposte durante l'interrogatorio ⁽¹¹⁹⁾.

La valutazione della credibilità deve essere effettuata tenendo conto dell'influenza dell'età e della maturità del minore sulla sua capacità di raccontare gli eventi passati in modo dettagliato e uniforme. Se sono presenti incongruenze rispetto a eventi del passato, è necessario prendere in considerazione un intero insieme di spiegazioni per tali incongruenze.

A seconda dell'età, della maturità e di altre potenziali vulnerabilità del minore, potrebbe essere necessario fare maggiore affidamento su altre informazioni disponibili piuttosto che sulle dichiarazioni del minore stesso. Tali informazioni possono comprendere le dichiarazioni del tutore legale, dei familiari o dell'avvocato o altre fonti di informazione disponibili.



Esempi di considerazioni pratiche

- Concentratevi su ciò che è importante/centrale per il minore e su ciò che ci si può aspettare che conosca.
- Assicuratevi che il colloquio personale sia stato condotto con modalità consone all'età del minore, compresi un lessico e domande adeguati all'età e alla maturità dello stesso. Tali modalità comprendono l'uso di parole semplici e concrete anziché concetti astratti, la spiegazione delle parole difficili mediante esempi e la formulazione di domande in un linguaggio semplificato. È opportuno evitare di formulare domande presuntive e di sottoporre il minore a pressioni, ad esempio sotto forma di domande ripetute, in quanto i minori hanno più probabilità di modificare il loro resoconto in base a ciò che pensano ci si aspetti da loro.

L'età può essere un fattore di cui tenere conto anche nel caso delle persone anziane, poiché potrebbero soffrire di un deterioramento delle funzioni cognitive, quali il funzionamento della memoria o la capacità di seguire una conversazione, o di menomazioni fisiche, come la perdita dell'udito, in grado di influire sulle loro dichiarazioni.

(e) Istruzione

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

Il livello di istruzione può incidere sulle possibilità di accesso del richiedente alle informazioni, sulla sua conoscenza di argomenti che esulano dall'ambito della sua vita personale o sulla sua capacità di esprimere concetti astratti. Un'istruzione (formale) limitata o nulla può influire in vari modi sulle dichiarazioni del richiedente.

- **Livello di alfabetizzazione:** dato che la maggior parte delle persone impara a leggere e scrivere a scuola, la mancanza di un'istruzione formale può comportare

⁽¹¹⁹⁾ UNHCR, [Linee guida sulla protezione internazionale n. 8: Richieste di asilo di minori ai sensi degli Articoli 1\(A\) 2 e 1\(F\) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati](#), 22 dicembre 2009, paragrafi 70-74; Comitato di Helsinki ungherese, [Credibility assessment in asylum procedures: A multidisciplinary training manual](#), vol. 2, 2015, pagg. 99-100; UNHCR.



analfabetismo, dal quale derivano minori possibilità di accesso alle informazioni. Un richiedente analfabeta o scarsamente alfabetizzato potrebbe non possedere un vocabolario sufficientemente versatile per fornire resoconti specifici ed elaborati o risposte mirate e strutturate alle domande.

- **Concetti astratti:** l'istruzione formale sviluppa la capacità di pensiero astratto in sequenze logiche e la comprensione di concetti quali dimensioni, distanze, proporzioni, tempo e causalità. Una limitata capacità di pensiero astratto può incidere sulla coerenza e sulla plausibilità delle dichiarazioni del richiedente.
- **Conoscenze generali:** l'istruzione formale fornisce conoscenze generali sul mondo circostante, come quelle storiche, geografiche e scientifiche. Un'istruzione (formale) limitata o nulla può incidere sulla capacità del richiedente di descrivere questioni che esulano dall'ambito della sua vita quotidiana o della sua sfera personale.



Esempi di considerazioni pratiche

- Limitate la valutazione alle questioni che il richiedente può presumibilmente conoscere in base al suo grado di istruzione. Quanto più basso è il livello di istruzione del richiedente, tanto più la valutazione deve concentrarsi sulla sua capacità di fornire informazioni relative alla sua sfera di vita personale e alle sue esperienze, anziché sulle conoscenze generali.

Esempio: un agricoltore analfabeta può essere in grado di fornire informazioni sulle colture da lui praticate e di collocare gli eventi nel tempo in riferimento alla stagione delle piogge o del raccolto.

- Analogamente, un richiedente che non ha avuto la possibilità di frequentare la scuola potrebbe non essere in grado di indicare il proprio paese sulla mappa o di localizzare geograficamente il proprio luogo di residenza in base ai quarti della bussola a causa della mancanza di comprensione di questi concetti.
- Siate consapevoli del fatto che un'istruzione (formale) limitata o nulla può anche comportare una conoscenza e una familiarità altrettanto limitate o nulle rispetto a varie tecnologie.

(f) Cultura, religione e convinzioni personali

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

La cultura, la religione e le convinzioni personali di una persona determinano la sua visione di sé in relazione agli altri (la sua identità, i ruoli sociali, le norme e le gerarchie della società) e il suo stile comunicativo (il modo in cui comprende, interpreta e riferisce le informazioni). Ad esempio, date, stagioni, distanze, il coinvolgimento nella vita pubblica, la nozione di stretta parentela e il linguaggio del corpo possono variare in base a questi fattori. Non si deve tuttavia presumere che tutte le persone provenienti da un determinato contesto culturale o religioso si comportino o interagiscano in un certo modo o condividano le stesse convinzioni personali e norme, poiché su di esse incidono anche fattori come l'età, il sesso o lo status sociale.



La cultura, la religione e le convinzioni personali possono influenzare le dichiarazioni del richiedente in diversi modi ⁽¹²⁰⁾.

- **Ricordi individuali/ricordi collettivi:** la cultura ha un impatto sulla memoria autobiografica, in quanto le norme culturali definiscono quali eventi e particolari sono considerati importanti e dunque meritevoli di essere ricordati. Le culture collettiviste, diffuse nei paesi dell'Africa, dell'Asia centrale, del Medio Oriente e del Sud-Est asiatico, pongono l'accento sulle attività collettive, sulle relazioni sociali e sulle interazioni. Le culture individualiste della maggior parte dei paesi europei e del Nord America si concentrano principalmente sull'individualità e sull'espressione di sé. Di conseguenza, nelle culture individualiste i ricordi riguardano per lo più esperienze, ruoli ed emozioni individuali, per cui il richiedente tende a fornire resoconti più dettagliati, specifici, unici, incentrati su sé stesso ed elaborati. Al contrario, le persone provenienti da culture collettiviste spesso forniscono descrizioni più generali di episodi ricorrenti, eventi sociali e interazioni comuni nonché di ruoli che si rapportano agli altri.
- **Stile comunicativo:** il livello di dettagli fornito dal richiedente può dipendere dallo stile comunicativo prevalente nella rispettiva cultura. In alcune culture le persone forniscono risposte brevi e puntuali e non si dilungano nei dettagli, a meno che non sia loro richiesto di farlo. Se non gli è stato chiesto di fornire maggiori particolari, le dichiarazioni di un richiedente che proviene da una cultura di questo tipo possono essere percepite come non sufficientemente dettagliate. In altre culture le persone rispondono con affermazioni generali e impiegano del tempo per arrivare al punto, per cui talvolta le loro dichiarazioni possono apparire generiche e poco dettagliate.
- **Significati attribuiti a determinati concetti:** la concezione delle relazioni sociali, dei ruoli e di concetti quali il tempo, la distanza o l'età può variare in funzione della cultura. Possono esistere anche eufemismi o espressioni vaghe che si utilizzano in relazione a determinati concetti e sono culturalmente più accettabili rispetto a riferimenti diretti agli stessi, ad esempio formulazioni utilizzate in relazione a tabù culturali. Tali fattori possono influenzare in particolare la coesione e la coerenza percepite, tanto interne quanto esterne, delle dichiarazioni del richiedente.

Per comprendere le informazioni ricevute dal punto di vista di un'altra cultura è spesso necessaria una conoscenza interculturale in grado di spiegare dichiarazioni all'apparenza incoerenti e prive di dettagli o plausibilità. Dovreste verificare se eventuali barriere culturali,

⁽¹²⁰⁾ UNHCR, [Beyond Proof. Credibility Assessment in EU Asylum Systems: Full Report \(Al di là della prova. La valutazione della credibilità nei sistemi di asilo dell'Unione europea: rapporto integrale\)](#), maggio 2013, pagg. 66-68; Vredevelde A., Given-Wilson, Z. e Memon, A., [Culture, trauma, and memory in investigative interviews](#), 22 aprile 2023, pagg. 8-9; Herlihy, J., Jobson, L. e Turner, S., «Just tell us what happened to you: Autobiographical memory and seeking asylum», *Applied Cognitive Psychology*, 2012, pagg. 661-676; Nelson, K., «Self and social functions: Individual autobiographical memory and collective narrative», *Memory*, 2003, pagg. 125-136 citato in Abo Akademi University & Free University Amsterdam, [Psychological assumptions underlying credibility assessments in Finnish asylum determinations](#), 2021, pag. 6; Comitato di Helsinki ungherese, [Credibility assessment in asylum procedures: A multidisciplinary training manual](#), vol. 1, 2013, pag. 76; Jobson, L., «Cultural differences in specificity of autobiographical memories: Implications for asylum decisions», *Psychiatry, Psychology and Law*, vol. 16, 2009, pagg. 453-457; Antalikova, R., Hansen, T., Gulbrandsen, K., De La Mata, M. e Santamaria, A., «Adolescents' meaningful memories reflect a trajectory of self-development from family over school to friends», *Nordic Psychology*, vol. 63, 2011, pagg. 4-24; Chen, Y., McAnally, H. M. e Reese, E., «Development in the organization of episodic memories in middle childhood and adolescence», *Frontiers in Behavioural Neuroscience*, vol. 7, 2013, pagg. 84-86; Fitzgerald, J. M., «Autobiographical memory: Reports in adolescence», *Canadian Journal of Psychology/Revue Canadienne de Psychologie*, vol. 35, 1981, pagg. 69-73 citato in UNHCR, [The heart of the matter: Assessing credibility when children apply for asylum in the European Union](#), 2014, pag. 69.



sociali, religiose o di altro tipo possano essere la causa di un particolare problema di credibilità solo dopo aver chiesto informazioni sulle incongruenze o sulla mancanza di dettagli e non aver ricevuto spiegazioni.



Esempi di considerazioni pratiche

- Nel valutare la credibilità considerate il contesto culturale (cultura individualista/cultura collettivista), soprattutto per quanto riguarda il tipo di dettagli che ci si può attendere dal richiedente.
- Prima di giungere a una conclusione negativa, accertatevi che i potenziali problemi di credibilità siano stati chiariti e che non siano semplicemente il risultato di differenze culturali.

(g) Timore e mancanza di fiducia

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

I richiedenti possono essere impossibilitati a motivare pienamente la loro domanda per una serie di motivi, tra cui la paura di essere stigmatizzati, discriminati o di subire rappresaglie, la mancanza di fiducia nelle autorità statali, negli interpreti o in altre persone provenienti dal loro paese di origine, la convinzione che determinate azioni potrebbero avere un impatto negativo sulla loro domanda di protezione internazionale o il timore di mettere in pericolo la loro famiglia.

La paura e la mancanza di fiducia nelle autorità possono indurre il richiedente a non rivelare determinati fatti o prove pertinenti, con la conseguenza di rendere le sue dichiarazioni poco dettagliate o poco coerenti in quanto lacunose. Se riscontrate indizi di paura o mancanza di fiducia, è importante affrontarli durante il colloquio personale al fine di adempiere agli obblighi dell'autorità (per maggiori informazioni, cfr. la sezione [1.1.1. «Applicazione dell'obbligo di cooperazione \(onere della prova\)»](#)).





Esempi di considerazioni pratiche

- Assicuratevi che l'ambiente del colloquio fosse per il richiedente un luogo sicuro in cui presentare la propria domanda, che il richiedente sia stato assicurato sulla riservatezza della procedura di asilo e informato sullo scopo della stessa. Dovrebbero essere state sottolineate anche le responsabilità professionali e l'imparzialità dell'interprete.
- Assicuratevi che il richiedente sia stato chiaramente informato dell'obbligo di collaborare e delle conseguenze della mancata collaborazione.
- Assicuratevi che al richiedente siano state chieste le ragioni di eventuali lacune nelle sue dichiarazioni.
- A seconda della prassi nazionale, fornite al richiedente informazioni su come ottenere una consulenza legale indipendente in grado di orientarlo in funzione del suo interesse superiore.

(h) Stigmatizzazione e vergogna

[[Indice](#)] [[Elenco di controllo](#)]

La stigmatizzazione nasce dalla mancata conformità alle norme sociali, culturali o religiose ed è spesso associata a questioni considerate tabù, come ad esempio quelle relative al genere o alla sessualità. Il mancato rispetto di una norma comporta la disapprovazione sociale, il cui risultato è la stigmatizzazione. Spesso la stigmatizzazione genera la vergogna, una sensazione di essere inadeguati o di non essere una brava persona. La vergogna comprende di solito anche la paura di subire un danno, dalla quale possono scaturire svariati tipi di strategie per evitarlo, tra cui l'omissione, il silenzio o persino la negazione, che possono influenzare la memoria e la comunicazione delle informazioni ⁽¹²¹⁾.

La stigmatizzazione e la vergogna possono influenzare in diversi modi le dichiarazioni del richiedente e le prove documentali disponibili ⁽¹²²⁾.

⁽¹²¹⁾ EUAA, [Evidence and credibility in the context of the Common European Asylum System — Judicial Analysis \(Valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito del sistema europeo comune di asilo — Un'analisi giuridica\)](#), seconda edizione, 2023, pagg. 174-175 e 180; Comitato di Helsinki ungherese, [Credibility assessment in asylum procedures: A multidisciplinary training manual](#), vol. 2, 2015, pag. 82.

⁽¹²²⁾ Comitato di Helsinki ungherese, [Credibility assessment in asylum procedures: A multidisciplinary training manual](#), vol. 2, 2015, pagg. 44 e 85; Herlihy, J. e Turner, S., «Asylum claims and memory of trauma: Sharing our knowledge», *The British Journal of Psychiatry*, vol. 191, 2007, pag. 4; Bögner, D., Herlihy, J. e Brewin, C., «Impact of sexual violence on disclosure during Home Office interviews», *British Journal of Psychiatry*, vol. 191, 2007, pag. 75; Bögner, D., Brewin, C. e Herlihy, J., «Refugees' experiences of Home Office interviews: A qualitative study on the disclosure of sensitive personal information», *Journal of Ethnic and Migration Studies*, vol. 36, 2009, pagg. 519-535; Millbank, J., «“The ring of truth”: A case study of credibility assessment in particular social group refugee determinations», *International Journal of Refugee Law*, vol. 21, 2009, pag. 14; Asylum Aid, «“I feel like as a woman, I am not welcome”: A gender analysis of UK asylum law, policy and practice», *Women's Asylum News*, edizione n. 107, 2012, pagg. 1-4; Irish Council for Civil Liberties, «Women and the refugee experience: Towards a statement of best practice», *Irish Times*, 2000, pag. 18; Swedish Migration Board (Migrationsverket), *Gender-based persecution: Guidelines for investigation and evaluation of the needs of women for protection*, 2001, pag. 15, citato in UNHCR, [Beyond Proof. Credibility Assessment in EU Asylum Systems: Full Report \(Al di là della prova. La valutazione della credibilità nei sistemi di asilo dell'Unione europea: rapporto integrale\)](#), 2013, pagg. 73 e 145.



- **Comunicazione delle informazioni:** la stigmatizzazione e la vergogna spesso influiscono negativamente sul livello di comunicazione delle informazioni, poiché può essere difficile rivelare informazioni legate ai sentimenti e alle esperienze in questione. È possibile che i richiedenti non abbiano mai discusso apertamente di determinate esperienze con nessuno, poiché sono state fonte di stigmatizzazione e di danno potenziale. Pertanto, invece di costituire una narrazione cronologica completa e coerente, il resoconto del richiedente potrà contenere lacune e incoerenze ⁽¹²³⁾.
- **Mancanza di termini adeguati:** i richiedenti spesso provengono da paesi o contesti linguistici nei quali i termini per descrivere questioni considerate tabù possono mancare o non essere adeguati e ciò può anche rendere le dichiarazioni meno specifiche. È possibile che i richiedenti utilizzino questi termini con significati diversi, il che potrebbe incidere sulla coerenza percepita delle loro dichiarazioni.
- **Mancanza di prove documentali:** la stigmatizzazione e il senso di vergogna possono spiegare la mancanza di prove documentali o di altro tipo, poiché contribuiscono a una denuncia solo parziale degli incidenti. Le persone che subiscono (la minaccia di) un danno possono essere riluttanti a denunciare ufficialmente gli incidenti alle autorità. Allo stesso tempo, le autorità potrebbero non essere disposte a rilasciare prove documentali su ciò che ritengono essere questioni private e/o tabù sociali.

In presenza di indizi di stigmatizzazione e di paura è necessario garantire un ambiente sicuro durante il colloquio personale per aiutare il richiedente a fornire il suo resoconto. Occorre anche tenere presente che non sempre i richiedenti sono consapevoli che un certo comportamento messo in atto nei loro confronti può costituire una violazione dei loro diritti umani, in quanto sono trattati in tal modo da tutta la vita. Pertanto dovete essere in grado di riconoscere e approfondire le potenziali forme di persecuzione che emergono dalle loro dichiarazioni.



Esempi di considerazioni pratiche

- Assicuratevi che il richiedente sia stato rassicurato sulla riservatezza della procedura di asilo.
- Assicuratevi che gli sia stato concesso tempo sufficiente per illustrare le proprie esperienze e spiegategli il motivo per cui è necessario fornire dettagli su tali esperienze.
- Verificate se il richiedente è stato incoraggiato a descrivere le sue esperienze con parole proprie e se è stato chiarito il significato delle parole che ha utilizzato.

(i) Ruoli di genere

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

I ruoli di genere si riferiscono alla relazione tra uomini e donne basata su identità, status, ruoli e responsabilità costituiti e definiti socialmente o culturalmente. Il sesso si riferisce al sesso

⁽¹²³⁾ [Comitato di Helsinki ungherese, Credibility Assessment in Asylum Procedures: a multidisciplinary training manual, vol. 2](#), 2015, pag. 44.



biologico della persona, che è innato. I ruoli di genere non solo influenzano la percezione di sé, ma anche il comportamento e gli atteggiamenti nei confronti della vita sociale e politica.

Tali ruoli possono influire sulle dichiarazioni del richiedente, ad esempio nei modi elencati di seguito.

- **Stile comunicativo:** il genere influenza il modo in cui il richiedente si esprime e può incidere sul livello di dettagli fornito. In alcune società ci si aspetta che gli uomini e i ragazzi presentino le loro opinioni in modo dettagliato, mentre le donne e le ragazze dovrebbero parlare poco, solo quando viene loro chiesto di farlo, e non esprimere i propri pensieri o le proprie opinioni. In altre società è vero il contrario ⁽¹²⁴⁾.
- **Memoria:** poiché modellano i nostri interessi e ciò su cui concentriamo l'attenzione durante determinati eventi, i ruoli di genere e le aspettative sociali possono influire sul modo in cui ricordiamo il passato, così come influenzare il tipo di dettagli che vengono percepiti, codificati e ricordati. Ad esempio, in alcune società ci si aspetta in generale che gli uomini ricordino la marca e il tipo di un'automobile, mentre si presume che le donne ne ricordino il colore. I ruoli di genere possono anche definire il tipo di informazioni cui è possibile accedere, per cui, ad esempio, le testimonianze dei membri di una famiglia possono apparire tra loro incoerenti.

Il genere può inoltre influire sulla disponibilità di prove documentali o di altro tipo relative a una domanda, ad esempio per quanto riguarda gli aspetti illustrati di seguito.

- **Disponibilità di COI** Le COI sulla condizione delle donne possono non essere disponibili o esserlo soltanto in minima parte, ad esempio a causa di una segnalazione solo parziale degli incidenti alla polizia o ad altri attori, della mancanza di dati sulle questioni di genere, della stigmatizzazione legata alla possibilità di essere vittime di violenza di genere o del fatto che tale violenza è spesso perpetrata da attori non statali.
- **Disponibilità di prove documentali:** a causa della loro condizione nella società, le donne potrebbero non avere accesso a prove documentali o di altro tipo a sostegno della loro domanda.

Tenete presente anche che non sempre i richiedenti sono consapevoli che un certo comportamento messo in atto nei loro confronti può costituire una violazione dei loro diritti umani, in quanto ricevono tale trattamento da tutta la vita. Pertanto dovete essere in grado di riconoscere e approfondire le potenziali forme di persecuzione basata sul genere che emergono dalle dichiarazioni di una richiedente.

⁽¹²⁴⁾ [Comitato di Helsinki ungherese, Credibility Assessment in Asylum Procedures: a Multidisciplinary Training Manual, vol. 2](#), 2015, pagg. 44-45.



Esempi di considerazioni pratiche

- Assicuratevi che il colloquio si sia concentrato su ciò che il richiedente dovrebbe conoscere considerando i ruoli di genere nel paese di origine. Ad esempio, in alcune società le donne hanno meno conoscenze o informazioni degli uomini sulla vita al di fuori della casa familiare, mentre gli uomini dispongono di informazioni più limitate su ciò che accade in ambito domestico.
- Siate consapevoli che i tabù sociali (ad esempio sessualità, salute, denaro) possono rendere difficile per il richiedente divulgare e fornire resoconti dettagliati e coerenti su determinate questioni. Cfr. la sezione [2.3.1., lettera h\) «Stigmatizzazione e vergogna»](#).

2.3.2. Fattori correlati al funzionario esaminatore

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

Operare nel settore della protezione internazionale implica lavorare costantemente con persone di culture diverse, con contesti sociali ed esperienze di vita differenti. È uno dei fattori che rendono interessante il vostro lavoro. Ciononostante, rimanete pur sempre esseri umani e, in quanto tali, potete sperimentare stress e frustrazione in questo impegnativo ambiente di lavoro.

Nell'ambito delle vostre mansioni quotidiane siete tenuti a rispettare obiettivi quantitativi, a redigere decisioni opportunamente motivate e a gestire richiedenti che tendono a non cooperare o che hanno subito esperienze personali negative. L'esposizione a lungo termine ai resoconti di gravi maltrattamenti dei richiedenti può portare a effetti che vanno dall'incapacità di analizzare ciascuna domanda singolarmente e con imparzialità alla traumatizzazione secondaria, nonché alla manifestazione di sintomi simili a quelli delle persone che soffrono di sindrome post traumatica. Tale esposizione a lungo termine può provocare «affaticamento nei confronti della credibilità» o «indurimento», rendendovi meno inclini a spingervi in profondità nell'analisi delle dichiarazioni per evitare di ascoltare resoconti di esperienze di vita negative. In tali casi potreste essere più propensi a trarre conclusioni infondate, senza condurre un'adeguata valutazione della credibilità.

La tabella seguente illustra come tale affaticamento nei confronti della credibilità possa influire sulla valutazione della credibilità stessa.

Figura 11. Possibili conseguenze dell'affaticamento nei confronti della credibilità sulla valutazione della credibilità stessa



Questi fattori possono influenzare la vostra obiettività e imparzialità durante la valutazione della credibilità. È importante che siate consapevoli della loro esistenza, in modo da poterli accantonare e ridurre al minimo il loro impatto sulla valutazione della credibilità.

Dovreste riflettere sulle vostre prestazioni, sui vostri bisogni nonché sulle potenziali difficoltà incontrate lavorando su certe domande di protezione internazionale. Potrebbe essere auspicabile discuterne con i colleghi, uno psicologo o un supervisore per ricevere il sostegno necessario e migliorare l'auto-conoscenza o per individuare esigenze di formazione. Una



supervisione costante e una risposta adeguata alle vostre preoccupazioni possono aumentare la motivazione professionale e facilitare lo scambio di esperienze.

Oltre ai fattori legati all'affaticamento nei confronti della credibilità, la cultura e le convinzioni personali determinano il modo in cui comprendiamo e interpretiamo le informazioni. Esse contribuiscono ai significati che diamo ai diversi concetti e al modo in cui comprendiamo il mondo che ci circonda. Al fine di ridurre al minimo l'impatto dei pregiudizi culturali sulla valutazione della credibilità è importante essere consapevoli del modo in cui la propria cultura e le proprie convinzioni personali possono influenzare il pensiero e la conoscenza di altre culture. L'autoriflessione e la formazione sulle altre culture e sulla comunicazione interculturale possono facilitare tale comprensione.



È importante ricordare che gli stereotipi e i pregiudizi non devono influenzare la valutazione della credibilità.

Anche se è umano che lo stress e la comunicazione interculturale influenzino in una certa misura la nostra valutazione, è importante ricordare gli standard applicabili alla valutazione della credibilità. Eventuali supposizioni o convinzioni di una persona o di un gruppo (stereotipi) o atteggiamenti negativi nei confronti di tale persona o gruppo (pregiudizi) non devono rientrare nella valutazione della credibilità ⁽¹²⁵⁾. L'amministrazione competente in materia di asilo ha inoltre il dovere di garantire che riceviate la formazione, le conoscenze e il sostegno necessari per assolvere ai vostri compiti ⁽¹²⁶⁾.

⁽¹²⁵⁾ La CGUE ha statuito che le nozioni stereotipate associate agli omosessuali non consentono alle autorità di tener conto della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente interessato. Cfr. CGUE, sentenza del 2 dicembre 2014, [A, B, C/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie](#), cause riunite da C-148/13 a C-150/13, ECLI:EU:C:2014:2406, punti da 61 a 63. Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EUAA](#).

⁽¹²⁶⁾ Articolo 4, paragrafi 3 e 4, e articolo 10, paragrafo 3, lettera d), DPA (rifusione).





Pubblicazioni dell'EUAA sul tema

EASO, [Guida pratica sul benessere del personale addetto all'asilo e all'accoglienza – Parte I: norme e politica](#), settembre 2021.

La parte I aiuta i dirigenti a prevenire, ridurre e gestire la pressione (*strain*) professionale del personale che lavora nel contesto dell'asilo. Lo *strain* lavorativo è spesso frutto dell'incapacità di far fronte allo stress e alle esigenze del lavoro. La guida pratica propone otto norme volte a orientare la formulazione, l'attuazione e la valutazione della politica sul benessere del personale nei contesti dell'asilo e dell'accoglienza. I principali destinatari sono le persone che lavorano nei settori direttivo e delle risorse umane.

EASO, [Guida pratica sul benessere del personale addetto all'asilo e all'accoglienza – Parte II: pacchetto di strumenti per il benessere del personale](#), settembre 2021.

La parte II propone strumenti pratici, esercizi e attività di sviluppo delle capacità finalizzati al soddisfacimento delle norme sul benessere del personale. Gli strumenti sono destinati a ridurre l'ansia, lo stress e l'esaurimento (*burnout*) sul posto di lavoro. Forniscono supporto a team e singoli lavoratori e possono essere applicati da manager, colleghi e specialisti interni o esterni. La guida comprende anche strumenti di auto-aiuto che possono essere utilizzati dagli stessi membri del personale.

2.3.3. Fattori correlati alla situazione del colloquio

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

La situazione del colloquio può influire sulle dichiarazioni del richiedente: il contesto formale della conversazione può essere stressante; ci si attende che parli con estranei di questioni relative alla sua vita personale; nei casi di colloquio a distanza possono verificarsi problemi tecnici che interrompono il colloquio e ostacolano la comunicazione; la comunicazione tramite un interprete può influire sul significato delle sue dichiarazioni; la presenza del figlio o dei figli può essere fonte di distrazione; il tempo limitato a disposizione per il colloquio impone ritmi serrati.

Al fine di ridurre al minimo l'impatto sulle dichiarazioni, la situazione del colloquio dovrebbe essere gestita adeguatamente sia prima che durante il colloquio personale. Se prima o durante il colloquio non è possibile attenuarli o è possibile farlo solo in parte, i fattori di cui sopra devono essere annotati in modo obiettivo nella trascrizione del colloquio e considerati in sede di valutazione delle dichiarazioni del richiedente.

L'elenco non esaustivo riportato di seguito fornisce una panoramica del modo in cui i fattori legati alla situazione del colloquio possono comportare distorsioni.



(a) Comunicazione multilingue tramite interpreti

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

L'autorità accertante è tenuta a fornire un interprete affidabile e competente per il colloquio personale. Anche se gli interpreti sono formati per ridurre l'impatto della comunicazione multilingue o delle circostanze personali e contestuali sul loro lavoro, ciò non elimina completamente i fattori di distorsione.

La perdita di informazioni è insita nella traduzione e nell'interpretazione a causa delle seguenti differenze fondamentali tra le lingue ⁽¹²⁷⁾.

- **Lessico:** le lingue non sono semplici duplicazioni degli stessi lessici. Una determinata lingua può non disporre di una parola specifica per tradurre un termine di un'altra lingua oppure, nella traduzione di quel termine, può non essere in grado di esprimere sottili differenze. L'interprete potrebbe anche non avere familiarità con alcuni termini, ad esempio quelli relativi al settore militare o con la terminologia dell'ambito LGBTIQ.
- **Grammatica:** le lingue hanno regole e strutture grammaticali diverse. La traduzione di un messaggio da una lingua all'altra richiede spesso un certo livello di riformulazione, necessaria per rispettare le regole grammaticali della lingua di destinazione, che può causare la perdita di alcune sfumature.
- **Dialetti:** la pronuncia, la grammatica, la coniugazione e il lessico possono variare in modo significativo tra i diversi dialetti di una lingua. Ciò può comportare distorsioni anche se il richiedente e l'interprete parlano la stessa lingua madre.

Il modo in cui le informazioni sono interpretate da una lingua all'altra può influire non solo sul significato, ma anche sul livello di dettaglio, specificità e coerenza. Le lingue sono costruzioni culturali e il rischio di distorsioni è tanto maggiore quanto maggiore è la differenza tra due lingue. Alcuni dettagli possono anche andare persi o subire alterazioni quando si traducono parti di testo più estese anziché singole frasi.

L'interprete può essere influenzato anche da fattori correlati al funzionario esaminatore e al richiedente, tra cui la cultura, la religione, le convinzioni personali e i ruoli di genere. Per maggiori informazioni cfr. le sezioni [2.3.1. «Fattori correlati al richiedente»](#) e [2.3.2. «Fattori correlati al funzionario esaminatore»](#).

⁽¹²⁷⁾ EUAA, [Evidence and credibility in the context of the Common European Asylum System — Judicial Analysis \(Valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito del sistema europeo comune di asilo — Un'analisi giuridica\)](#), seconda edizione, 2023; Comitato di Helsinki ungherese, [Credibility Assessment in Asylum Procedures: A multidisciplinary training manual, vol. 2](#), 2015, pagg. 11-14.





Esempi di considerazioni pratiche

- Assicuratevi che durante il colloquio sia stata verificata la corretta comprensione reciproca tra il richiedente e l'interprete così come tra l'interprete e il funzionario esaminatore, anche se essi parlano la stessa lingua.
- Assicuratevi che siano state chiarite tutte le incongruenze potenzialmente derivanti da fattori legati al multilinguismo e all'interpretazione e che al richiedente sia stata data la possibilità di fornire spiegazioni.
- Partite dal presupposto che eventuali differenze semantiche lievi o poco plausibili (ad esempio l'uso del termine «turista» invece di «terrorista») sono probabilmente il risultato di errori di traduzione e che con ogni probabilità non costituiscono vere e proprie incongruenze. La valutazione della credibilità interna non dovrebbe basarsi su tali incongruenze.

(b) Contesto in cui si svolge il colloquio

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

Il contesto in cui si svolge fisicamente il colloquio può influire sulle dichiarazioni del richiedente. È opportuno che tale contesto sia un ambiente rassicurante in cui il richiedente può fornire le proprie dichiarazioni. A tal fine occorre una stanza silenziosa e sufficientemente spaziosa, con una temperatura normale e un ambiente sereno che garantisca la riservatezza. Ad esempio una stanza piccola e sprovvista di luce naturale o in cui è presente una finestra inferriata può influenzare negativamente il richiedente e persino innescare ricordi traumatici, anche associati alla detenzione.

Anche un colloquio a distanza può influenzare le dichiarazioni del richiedente in vario modo. Eventuali problemi tecnici, come un basso livello dell'audio, una scarsa qualità del video o interruzioni della connessione, possono limitare il grado di dettaglio della comunicazione. Il posizionamento della telecamera e la mancanza di un contatto visivo diretto creano distanza e rendono più difficile cogliere i segnali non verbali, come le indicazioni di vulnerabilità, vergogna, paura o mancanza di fiducia. Il contesto di un colloquio a distanza può essere percepito come più formale rispetto a quello di un colloquio di persona, lasciando meno spazio all'ascolto attivo e alla manifestazione di empatia e interesse. Tali distorsioni danno più facilmente adito a fraintendimenti e possono rendere più difficile ovviare alla mancanza di dettagli o a incoerenze.



Esempi di considerazioni pratiche

- Prima di intraprendere la valutazione della credibilità, valutate la qualità della comunicazione durante il colloquio personale, in particolare nel caso di un colloquio a distanza.
- Fate attenzione ai segni di incomprensione presenti nella trascrizione del colloquio. Valutate la possibilità di organizzare una nuova audizione per il richiedente al fine di chiarire malintesi o ambiguità che incidono sulla valutazione degli aspetti fondamentali del fatto sostanziale.

Esempio di un profilo in cui sono presenti contemporaneamente diversi fattori che possono portare a distorsioni: orientamento sessuale, identità ed espressione di genere e caratteristiche sessuali

Nell'ambito delle domande di asilo motivate da questioni di genere, quelle basate sull'orientamento sessuale ⁽¹²⁸⁾, sull'identità di genere ⁽¹²⁹⁾ e l'espressione di genere ⁽¹³⁰⁾ e sulle caratteristiche sessuali (SOGIESC) ⁽¹³¹⁾ costituiscono una categoria specifica che può coinvolgere diversi fattori in grado di distorcere le dichiarazioni del richiedente in modo specifico. Anche i fattori correlati al funzionario esaminatore e alla situazione del colloquio possono distorcere le dichiarazioni.

Il resoconto del richiedente è spesso direttamente collegato alle parti più delicate e intime della sfera privata, considerate tabù in molte società, e ciò può rendere ancora più difficile la comunicazione delle informazioni pertinenti in modo dettagliato, specifico e coerente.

I richiedenti lesbiche, gay, bisessuali, transgender, intersessuali e queer (LGBTIQ) che non si conformano agli standard eteronormativi delle loro società hanno spesso alle spalle lunghe esperienze di discriminazione, stigmatizzazione e abusi. In molti paesi le persone LGBTIQ sono anche soggette a pene severe, quali la reclusione, sanzioni pecuniarie o persino la pena capitale.

⁽¹²⁸⁾ L'orientamento sessuale fa riferimento alla capacità di ciascuna persona di provare affetto, attrazione affettiva e sessuale profondi nei confronti di persone di genere diverso o dello stesso genere o di più di un genere e di avere relazioni intime e sessuali con esse.

⁽¹²⁹⁾ L'identità di genere si riferisce all'esperienza intima e individuale, per ogni persona, del proprio genere, che può corrispondere o meno al sesso assegnatole alla nascita o al genere attribuitole dalla società. Comprende la percezione del proprio corpo e altre espressioni di genere, fra cui il modo di vestire, di parlare e di comportarsi, che possono comportare o meno il desiderio di modificare l'aspetto o le funzioni del corpo con mezzi medici, chirurgici o di altro tipo.

⁽¹³⁰⁾ L'espressione di genere si riferisce alla manifestazione del genere di una persona attraverso l'aspetto fisico – comprendente, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'abbigliamento, l'acconciatura, gli accessori, i cosmetici – nonché il modo di comportarsi e di parlare, gli schemi comportamentali, i nomi e i riferimenti personali; si osserva inoltre che l'espressione di genere può conformarsi o meno all'identità di genere di una persona.

⁽¹³¹⁾ Per caratteristiche sessuali si intendono le caratteristiche fisiche di ogni persona relative al sesso, compresi i cromosomi, le gonadi, gli ormoni sessuali, i genitali, gli organi riproduttivi, i modelli cromosomici e le caratteristiche fisiche secondarie in relazione alla pubertà.

Esempio di un profilo in cui sono presenti contemporaneamente diversi fattori che possono portare a distorsioni: orientamento sessuale, identità ed espressione di genere e caratteristiche sessuali

Tali esperienze di vita possono portare a un'omo-/bi-/trans-/intersessuo-fobia interiorizzata, a sensazione di isolamento e a una mancanza di fiducia nelle autorità e nella società in generale. Possono altresì avere effetti traumatici e quindi influenzare il funzionamento della memoria, limitando la capacità del richiedente di ricordare eventi precisi in modo coerente, uniforme e/o dettagliato. Inoltre possono influire sulla fiducia del richiedente nei confronti dell'autorità competente in materia di asilo e sulla sua volontà di rivelare le proprie esperienze. Lo stile del colloquio e l'atmosfera creati dal funzionario esaminatore e dall'interprete nella situazione del colloquio possono influenzare le dichiarazioni del richiedente.

Per ulteriori informazioni, consultare le sezioni [2.3.1., lettera h\) «Stigmatizzazione e vergogna»](#), [2.3.1., lettera b\) «Trauma»](#) e i suoi effetti, e [2.3.1., lettera g\) «Timore e mancanza di fiducia»](#). Cfr. anche le sezioni [2.3.2. «Fattori correlati al funzionario esaminatore»](#) e [2.3.3., lettera a\) «Comunicazione multilingue tramite interpreti»](#).

Inoltre il retroterra socio-culturale e il contesto linguistico di provenienza possono influenzare il modo in cui i richiedenti LGBTIQ si identificano e i termini che utilizzano per riferirsi alle proprie SOGIESC. Tali termini possono infatti essere utilizzati con accezioni diverse e non necessariamente coerenti con la terminologia adoperata nel contesto scientifico e accademico occidentale. Questi aspetti possono avere un impatto sulla specificità e sulla coerenza percepita delle loro dichiarazioni.

Per ulteriori informazioni consultare le sezioni [2.3.3., lettera a\) «Comunicazione multilingue tramite interpreti»](#) e [2.3.2. «Fattori correlati al funzionario esaminatore»](#).

Le SOGIESC possono influenzare le dichiarazioni del richiedente come indicato di seguito a titolo esemplificativo.

- **Mancanza di termini adeguati:** spesso le persone LGBTIQ provengono da contesti linguistici in cui possono mancare termini neutri per descrivere questioni legate alle SOGIESC, pertanto le loro dichiarazioni possono risultare meno specifiche. I richiedenti possono anche attribuire un determinato significato a espressioni che non sono coerenti con la terminologia in uso nel contesto occidentale e ciò potrebbe influire sulla percezione della coerenza delle loro dichiarazioni.
- **Argomenti intimi:** parlare con una persona sconosciuta della sessualità o dell'identità e delle esperienze riguardanti sentimenti, vergogna e desideri legati a tabù sociali è difficile e può tradursi in una domanda contenente una quantità scarsa di informazioni.
- **Disponibilità di COI** l'emarginazione delle persone LGBTIQ nel paese di origine spesso comporta insufficienza delle segnalazioni. Pertanto, le informazioni specifiche sul paese di origine sono spesso limitate o addirittura assenti.
- **Disponibilità di prove documentali:** le persone LGBTIQ potrebbero non essere in grado di denunciare alla polizia eventuali maltrattamenti subiti e di ottenere la relativa documentazione a causa della diffusa discriminazione o criminalizzazione del loro orientamento, della loro identità e/o delle loro caratteristiche nel paese di origine.



Esempi di considerazioni pratiche

- Assicuratevi che le necessarie garanzie procedurali particolari, tra cui la presenza di un addetto al colloquio e di un interprete del genere prescelto, ove necessaria e possibile, siano state messe in atto. Verificate che le dichiarazioni del richiedente siano trattate con sensibilità.
- Evitate di formulare ipotesi basate su stereotipi e pregiudizi per quanto riguarda il comportamento, l'aspetto fisico o il processo di autoidentificazione dei richiedenti LGBTIQ. Non presumete che essi abbiano vissuto le stesse esperienze passate o lo stesso processo di autorealizzazione.
- Assicuratevi che sia stato utilizzato un linguaggio neutro, che consenta al richiedente di esporre la propria storia e lo incoraggi a farlo.
- Tenete presente che le SOGIESC possono essere una considerazione pertinente se il richiedente dichiara di essere membro di una minoranza e/o quando è percepito come tale dalla società in quanto non si adegua agli stereotipi sul comportamento degli uomini e delle donne nella società, sia quando queste due condizioni sono tra loro alternative ⁽¹³²⁾.

2.4. Stabilire se accettare o respingere un fatto sostanziale

2.4.1. Ponderare le constatazioni in merito alla credibilità di tutte le prove legate a un fatto sostanziale

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

Dopo aver valutato le prove documentali o di altro tipo e le dichiarazioni del richiedente, nonché aver tenuto conto dei potenziali fattori di distorsione, si procede all'esame congiunto di tutte le prove relative a un fatto sostanziale.



Considerare tutte le prove correlate a ciascun fatto sostanziale nella sua interezza

Esaminare contemporaneamente tutte le constatazioni positive e negative in merito alla credibilità di tutte le prove legate a un fatto sostanziale, alla luce degli indicatori di credibilità pertinenti, e ponderare ciascuna constatazione in relazione alle altre.

⁽¹³²⁾ [Comitato di Helsinki ungherese, Credibility Assessment in Asylum Procedures: a Multidisciplinary training manual, vol. 2](#), 2015, pag. 66.

L'obiettivo è ottenere un quadro generale per poi giungere a una conclusione circa l'accettazione o meno del fatto sostanziale.

Un elemento di prova può possedere di per sé un valore probatorio sufficiente a sostenere la credibilità del fatto sostanziale, oltre che a confermarlo. Ad esempio, un passaporto autentico e valido costituisce in sé un elemento altamente probante della cittadinanza. D'altra parte, un elemento di prova che da solo non è probatorio del fatto sostanziale può sostenere, in combinazione con altri elementi di prova e con le dichiarazioni del richiedente, la credibilità del fatto sostanziale stesso ⁽¹³³⁾. Ad esempio, la combinazione di una patente di guida con un certificato di nascita, con altri documenti provenienti da una scuola e da un luogo di lavoro e con le dichiarazioni del richiedente considerate nel loro insieme può essere sufficientemente probante della presunta cittadinanza.

Le constatazioni positive in merito alla credibilità, qualora convergenti, deporranno a favore dell'accettazione del fatto sostanziale. La convergenza di constatazioni negative sulla credibilità farà invece propendere per il respingimento del fatto sostanziale. In alcune circostanze potreste formulare constatazioni tra loro contrastanti: alcuni degli indicatori da voi valutati sono a favore della credibilità del fatto sostanziale, mentre altri potrebbero contraddirla. Sarà quindi necessario trovare un equilibrio tra tali indicatori. In tale esercizio di ponderazione, le constatazioni sulla credibilità riferite al nucleo del fatto sostanziale hanno maggiore peso di quelle riferite a elementi non collegati a tale nucleo e pertanto marginali. In generale, l'accettazione di un fatto sostanziale dovrebbe basarsi unicamente su constatazioni sulla credibilità relative agli elementi fondamentali ⁽¹³⁴⁾.

La ponderazione di tutte le constatazioni sulla credibilità richiede una chiara comprensione dei criteri di credibilità, dei fattori di distorsione e delle regole relative alla motivazione.



Esempio della centralità delle constatazioni sulla credibilità rispetto a un fatto sostanziale

Ad esempio, il richiedente fornisce un resoconto piuttosto dettagliato ma caratterizzato da alcune contraddizioni e presenta diversi documenti affidabili ma non altamente pertinenti al fatto sostanziale.

Dovrete comprendere, tra gli altri elementi, in quale misura l'elevato grado di dettaglio riveli un'esperienza personale autentica, fino a che punto siano state accertate contraddizioni, quanto esse siano strettamente correlate al nucleo del fatto sostanziale e che cosa ci si può aspettare dal richiedente nella situazione in questione. La vostra valutazione dipenderà sempre dalle caratteristiche specifiche delle prove e dai fattori di distorsione che potreste avere individuato.

⁽¹³³⁾ Corte EDU, sentenza del 18 dicembre 2012, [FN e altri/Svezia](#), n. 28774/09, ECLI:CE:ECHR:2012:1218JUD002877409, punto 72.

⁽¹³⁴⁾ Cfr. la sezione [2.1.3. «Attribuire un "peso" alle constatazioni sulla credibilità relative all'elemento di prova»](#).



Ricordate che:

- un fatto sostanziale può essere accettato sulla base di un unico documento o altra prova se questi ultimi hanno un valore probatorio sufficiente a consentire l'accettazione di tale fatto sostanziale rispetto al quale sussistono dichiarazioni giudicate carenti in termini di credibilità. L'esistenza di dubbi sulla credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è di per sé sufficiente a escludere il valore probatorio dei documenti o delle altre prove. Le sole dichiarazioni credibili possono essere anch'esse sufficienti a consentire l'accettazione di un fatto sostanziale, anche qualora le prove supplementari siano altamente inaffidabili o carenti in termini di autenticità.

Esempio di accettazione di un fatto sostanziale sulla base di prove aventi di per sé un valore probatorio sufficiente: [caso di una giovane donna del paese C](#)

Le dichiarazioni della richiedente in relazione al suo possesso della cittadinanza del paese C sono carenti in termini di dettagli e specificità e non sono inoltre coerenti con le COI di riferimento. Interrogata su questo punto, la richiedente non è in grado di fornire una spiegazione. In compenso, dopo il colloquio la richiedente presenta un passaporto del paese C, che risulta autentico. La cittadinanza della richiedente può essere accettata sulla base di tale passaporto se non sono necessarie ulteriori indagini sulle circostanze in cui è stato ottenuto.

In questo caso particolare, le condizioni di vita delle donne del paese C appartenenti alla medesima classe sociale della richiedente non permettono loro di avere una buona conoscenza del «mondo esterno», in quanto la loro vita si svolge per lo più all'interno dell'ambiente domestico. Il funzionario esaminatore non era al corrente di tale circostanza, né la richiedente l'aveva addotta come spiegazione, ritenendola scontata e non rendendosi conto che il funzionario esaminatore potesse non esserne a conoscenza.

- Come illustrato nella fase 1 [cfr. la sezione [1.1.1, lettera a\) punto iii, «Il richiedente ha fornito una spiegazione soddisfacente della mancanza di prove di sostegno?»](#)], è possibile che manchino alcune prove. Nel processo di ponderazione dovete prendere in considerazione il peso che avete attribuito a qualsiasi mancanza di prove. È importante ricordare che è sulla base delle prove messe a vostra disposizione che effettuerete la valutazione del fatto sostanziale in esame. Pertanto, l'assenza di alcune prove può non avere alcuna conseguenza sulla valutazione del fatto sostanziale se le prove disponibili sono considerate sufficienti a corroborare il fatto sostanziale stesso. Al contrario, la mancanza di prove può avere un impatto negativo sulla valutazione della credibilità del fatto sostanziale in esame se le prove mancanti sono decisive e la loro assenza rimane inspiegata.



Esempio del modo in cui la presenza o l'assenza di prove di cui ci si poteva attendere la presentazione da parte del richiedente può influire sulla valutazione della credibilità: [caso di una giovane donna del paese C](#)

Tenendo conto delle sue circostanze individuali e contestuali, era ragionevole attendersi che la richiedente si adoperasse per raccogliere e presentare prove del decesso di entrambi i suoi genitori, essendo ancora in contatto con alcuni familiari in grado di assisterla e di inviarle i documenti del caso.

- **Situazione 1:** le dichiarazioni della richiedente sono dettagliate e specifiche in relazione alle circostanze del decesso dei genitori, al modo in cui ne è venuta a conoscenza, alle modalità con le quali ha organizzato il funerale e all'iter amministrativo e legale che è stato necessario a tal fine. Il fatto che non abbia presentato prove supplementari non avrà molto peso in questo caso, in quanto le sue dichiarazioni possono, da sole, essere considerate sufficienti ai fini dell'accettazione del fatto sostanziale.
 - **Situazione 2:** le dichiarazioni della richiedente sono incoerenti e non è stata fornita alcuna spiegazione ragionevole in relazione alle conclusioni negative sulla credibilità, né vi sono circostanze specifiche in grado di giustificarle. In questo caso le dichiarazioni non sono sufficienti a sostenere il fatto sostanziale. Un ulteriore elemento negativo è il fatto che la richiedente non si sia in alcun modo adoperata per suffragare il proprio resoconto con altre prove, pur potendo ragionevolmente farlo, e non abbia fornito spiegazioni in merito.
-
- È importante osservare che la mancanza di collaborazione da parte di un richiedente non è di per sé sufficiente per respingere un fatto sostanziale. Essa può comportare il rifiuto di un fatto sostanziale se esercita un effetto negativo diretto sulla valutazione del fatto sostanziale in esame, non controbilanciato da constatazioni positive in relazione a tale fatto.

Nell'[allegato 2. Esempio pratico di ponderazione degli indicatori di credibilità](#) figura un esempio pratico che illustra le possibili modalità con le quali effettuare il processo di ponderazione.

2.4.2. Trarre conclusioni sui fatti sostanziali

(a) Una conclusione basata sulla metodologia di valutazione delle prove

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

La conclusione sul fatto sostanziale costituisce la fase finale della valutazione delle prove. La metodologia strutturata di tale valutazione vi consentirà di formulare conclusioni sulla possibilità di accettare ragionevolmente il fatto sostanziale, in quanto potete fare affidamento sulle fasi precedenti:

- [1.1.2. «Raccogliere elementi di prova pertinenti alla domanda»](#), nella quale avete collegato a tale fatto sostanziale tutte le prove disponibili, le dichiarazioni del



richiedente e qualsiasi altra prova da quest'ultimo presentata o comunque a vostra disposizione in relazione a tale fatto;

- [2.2. «Valutare le dichiarazioni del richiedente in base agli indicatori di credibilità»](#) e [2.1. «Valutare le prove documentali e di altro tipo»](#), nella quale avete valutato la credibilità delle dichiarazioni e il valore probatorio delle prove documentali o di altro tipo;
- [2.3. «Considerare i fattori individuali e circostanziali che possono comportare distorsioni»](#), nella quale avete esaminato le circostanze individuali e contestuali del richiedente ed eventuali fattori di distorsione pertinenti ai fini della valutazione;
- [1.1.1. «Applicare l'obbligo di cooperazione \(onere della prova\)»](#), nella quale avete opportunamente preso in considerazione tutti gli elementi relativi all'obbligo del richiedente di motivare la domanda e al vostro obbligo di indagine;
- [2.4.1. «Ponderare le conclusioni in merito alla credibilità di tutte le prove legate a un fatto sostanziale»](#), nella quale avete ponderato tutte le constatazioni in questione in modo olistico per giungere a una conclusione.

Sulla base dei punti sopra citati, dovrete essere in grado di giungere a una conclusione circa l'accettazione o il rifiuto di un fatto sostanziale senza ulteriori valutazioni.

Nella formulazione di una conclusione su un fatto sostanziale occorre tenere presente le [difficoltà legate alla valutazione delle prove nelle procedure di asilo](#), dovute alla condizione di persone escluse dalla protezione dei loro paesi di origine nella quale si trovano i richiedenti protezione internazionale. I richiedenti non sono tenuti a «dimostrare» la fondatezza della loro domanda al livello di «certezza» o «oltre ogni ragionevole dubbio». Spesso in relazione ai fatti da essi presentati permane un certo grado di dubbio che occorre riconoscere in sede di conclusione della valutazione della credibilità dei fatti sostanziali tenendo conto del principio generale del beneficio del dubbio.

Il beneficio del dubbio è un principio di ampia portata utilizzato nel contesto del livello di prova relativo alle affermazioni fattuali non confermate da prove documentali o di altro tipo. Per quanto riguarda la procedura di asilo, il riquadro sulla giurisprudenza riportato di seguito riproduce le dichiarazioni della Corte EDU pertinenti in proposito.



Corte EDU, J.K. e altri/Svezia, punti 92-93

92. Secondo la giurisprudenza della Corte, spetta alle persone, che sostengono che la loro espulsione equivarrebbe a una violazione dell'articolo 3, produrre, nella massima misura praticamente possibile, materiale e informazioni che consentano alle autorità dello Stato contraente interessato nonché alla Corte di valutare il rischio che un'espulsione può comportare [...]. La Corte, tuttavia, riconosce il fatto che, per quanto riguarda le domande di riconoscimento dello status di rifugiato, può essere difficile, quando non impossibile, per l'interessato fornire le prove in tempi brevi, in particolare qualora tali prove debbano essere ottenute dal paese da cui il richiedente sostiene di essere fuggito. La mancanza di prove documentali dirette non può quindi essere determinante di per sé [...].

93. A causa della situazione particolare in cui si trovano spesso i richiedenti asilo, è spesso necessario concedere loro il beneficio del dubbio al momento di valutare la credibilità delle loro dichiarazioni e dei documenti presentati a suffragio delle stesse. Ancora, laddove siano fornite informazioni che diano buoni motivi per mettere in questione la veridicità di quanto prodotto da un richiedente asilo, l'interessato deve fornire una spiegazione soddisfacente delle imprecisioni eventualmente riscontrate in tali produzioni [...]. Sebbene il resoconto del richiedente di alcuni dettagli possa sembrare per così dire singolare, la Corte ha considerato che ciò non incida necessariamente sulla credibilità generale complessiva della domanda del richiedente [...]. ⁽¹³⁵⁾

Estratto del manuale UNHCR sull'onere della prova

196. È un principio giuridico generalmente valido che l'onere della prova spetti alla parte che rivendica un diritto. Spesso, tuttavia, un richiedente potrebbe non essere in grado di corroborare le proprie dichiarazioni con prove documentali o di altro genere, e i casi in cui un richiedente sarà in grado di fornire prove di tutte le sue dichiarazioni costituiranno l'eccezione piuttosto che la regola. Nella maggior parte dei casi, una persona in fuga dalle persecuzioni avrà con sé soltanto beni di prima necessità e molto spesso sarà persino priva dei documenti personali.

[...]

203. Dopo che il richiedente ha compiuto sinceri sforzi per circostanziare la sua storia, potrebbero ancora mancare le prove relative ad alcune delle sue affermazioni. Come illustrato in precedenza (al paragrafo 196), per un rifugiato è pressoché impossibile «dimostrare» ogni aspetto del suo caso e, in effetti, se ciò costituisse un requisito, alla maggior parte dei rifugiati non sarebbe riconosciuto tale status. Di conseguenza è spesso necessario concedere al richiedente il beneficio del dubbio. ⁽¹³⁶⁾

⁽¹³⁵⁾ Corte EDU, sentenza del 23 agosto 2016, [JK e altri/Svezia](#), n. 59166/12,

ECLI:CE:ECHR:2016:0823JUD005916612. Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EUA](#).

⁽¹³⁶⁾ UNHCR, [Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato e linee guida sulla protezione internazionale ai sensi della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati](#), ripubblicato, Ginevra, febbraio 2019, paragrafi 196-197 e 203-204.



Il principio generale del beneficio del dubbio


Nel corso delle varie fasi della raccolta di informazioni e della valutazione della credibilità illustrate in precedenza si è tenuto conto di tale principio generale del beneficio del dubbio. Per i fatti non «dimostrati» attraverso prove oggettivamente verificabili si applica il principio generale del beneficio del dubbio utilizzando gli indicatori di credibilità a livello particolare e, a livello generale, seguendo le fasi della metodologia di valutazione delle prove descritta in precedenza.

(b) Articolo 4, paragrafo 5, DQ (rifusione)

[[Indice](#)] [[Elenco di controllo](#)]

Se, da un lato, il principio generale del beneficio del dubbio fornisce indicazioni sui casi in cui un fatto sostanziale può essere accettato, dall'altro l'**articolo 4, paragrafo 5, DQ (rifusione)** descrive situazioni specifiche in cui un fatto sostanziale non dovrebbe in nessun caso essere respinto. Tale disposizione sarà particolarmente pertinente nel caso in cui, nonostante abbiate applicato gli indicatori di credibilità e adempiuto al vostro obbligo di indagine, la ponderazione delle constatazioni positive e negative in materia di credibilità non vi consenta comunque di giungere a una conclusione chiara su un fatto sostanziale. Se tutte le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 5, DQ (rifusione), riportate nella figura 12 sottostante, sono **cumulativamente** soddisfatte, avrete la conferma che il fatto sostanziale non dovrebbe essere respinto.

Figura 12. Condizioni cumulative in cui i fatti sostanziali non possono essere respinti a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, DQ (rifusione)



È importante osservare che le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) sono applicabili alla motivazione del fatto sostanziale in esame.

La condizione di cui alla lettera a) recita: «il richiedente ha compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda». Si tratta di una condizione che avete valutato al momento di esaminare se il richiedente abbia adottato le misure pertinenti per raccogliere le prove a sostegno del fatto sostanziale (cfr. la sezione [1.1.1, lettera a\), punto i. «Il richiedente ha compiuto sinceri sforzi per fornire dichiarazioni e documentazione a sua disposizione?»](#)). Tale condizione dovrebbe essere valutata durante l'esame delle circostanze personali del richiedente. Se potevate attendervi che il richiedente avesse adottato ulteriori misure ragionevoli per raccogliere prove, e tale assenza di sinceri sforzi ha comportato una mancanza di informazioni o prove che influisce sulla vostra capacità di pervenire a una conclusione sul fatto sostanziale, il richiedente non ha soddisfatto tale condizione.

La condizione di cui alla lettera b) recita: «tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una spiegazione soddisfacente dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi». Si tratta di una condizione che avete valutato al momento di esaminare se vi siano prove di cui il richiedente è in possesso e che avrebbe potuto esibire per circostanziare il fatto sostanziale, ma che non ha presentato (cfr. la sezione [1.1.1, lettera a\), punto iii. «Il richiedente ha fornito una spiegazione soddisfacente della mancanza di prove di sostegno?»](#)). Se non è stata fornita alcuna spiegazione ragionevole in considerazione delle circostanze personali del richiedente e se, a causa della mancata presentazione dell'elemento in questione, non siete in grado di trarre una conclusione sul fatto sostanziale, la condizione non è soddisfatta.

La condizione di cui alla lettera c) recita: «le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone». Avete valutato questa condizione in quanto riguarda i criteri di credibilità delle dichiarazioni in relazione alla coerenza, alla plausibilità e alla coerenza con le COI (cfr. la sezione [2.2. «Valutare le dichiarazioni del richiedente in base agli indicatori di credibilità»](#)). Se tali criteri non sono rispettati in considerazione delle circostanze personali del richiedente, questa condizione non è soddisfatta.

La condizione di cui alla lettera d) stabilisce che il richiedente deve aver presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto buoni motivi per non aver agito in tal senso. Nell'applicare questa condizione tenete presente che il fatto che la domanda stessa non sia stata presentata il prima possibile non dovrebbe in nessun caso essere utilizzato come solo motivo per respingerla. Tale disposizione è contenuta nella DPA (rifusione) ⁽¹³⁷⁾. A seconda della prassi e/o della legislazione nazionale, la presentazione tardiva può essere considerata una delle indicazioni di cui tenere conto nella valutazione della credibilità, in particolare quando la domanda non è sostenuta da prove documentali ⁽¹³⁸⁾. Se si tiene conto di questo fattore, al richiedente deve essere data la possibilità di spiegare il motivo o i motivi di qualsiasi presunto ritardo nella presentazione della domanda. Se il richiedente è in grado di fornire una spiegazione ragionevole per non avere presentato tempestivamente la domanda di protezione internazionale, non si dovrebbe

⁽¹³⁷⁾ Articolo 10, paragrafo 1, DPA (rifusione): «[g]li Stati membri provvedono affinché le domande di protezione internazionale non siano respinte né escluse dall'esame per il semplice fatto di non essere state presentate tempestivamente».


⁽¹³⁸⁾ Articolo 4, paragrafo 5, lettera d), DQ (rifusione).

ritenere che tale «tardività» abbia un impatto negativo sulla valutazione complessiva della stessa.

La condizione di cui alla lettera e) prescrive che sia presa in considerazione la credibilità generale del richiedente. La credibilità generale è l'«anamnesi di credibilità» di un richiedente asilo. Riguarda tutti gli elementi fattuali importanti relativi alle azioni del richiedente acquisiti nell'ambito della procedura di asilo e non limitati alla valutazione di un solo fatto sostanziale.

Tali elementi possono comprendere, tra l'altro, comportamenti o dichiarazioni in base alle quali si evince che il richiedente non teme di fare ritorno nel suo paese di origine o, al contrario, comportamenti o dichiarazioni che evidenziano tale timore; azioni o omissioni del richiedente in relazione al suo obbligo di motivare la domanda, quali il fatto di dissimulare informazioni o di fornire debitamente tutte le informazioni, di fornire informazioni fuorvianti ⁽¹³⁹⁾ o di essere sincero, di presentare documenti falsificati o di corroborare il proprio caso con documenti autentici; di ostacolare la gestione del caso o di rispettare l'obbligo di cooperazione. La figura seguente mostra gli elementi che è possibile prendere in considerazione.

Figura 13. Credibilità generale: esempi di elementi da considerare



L'esame del comportamento del richiedente ai fini della determinazione della sua credibilità generale è incentrato sugli atti obiettivi del richiedente e non può basarsi sulle osservazioni del suo atteggiamento (il suo sguardo o il suo comportamento). La credibilità generale non è una caratteristica della personalità del richiedente, ma piuttosto la conseguenza delle sue azioni. Se l'autorità competente in materia di asilo nutre dubbi sul fatto che l'operato del richiedente sia indice o meno della non necessità di protezione, potete chiedergli informazioni su tali aspetti del suo operato e sulle condizioni in cui si è concretizzato, così da chiarirne il significato e le conseguenze già durante il colloquio personale.

L'operato a valenza negativa sopra descritto deve essere di natura sufficientemente grave – sia per quanto riguarda le singole azioni sia quelle reiterate o in combinazione con altre azioni

⁽¹³⁹⁾ Cfr. CGUE, sentenza del 29 giugno 2023, [X/International Protection Appeals Tribunal, The Minister for Justice and Equality, Ireland](#), C-756/21, ECLI:EU:C:2023:523, punto 93. Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EUA](#). In tale causa la Corte ha ritenuto, tra l'altro, che l'articolo 4, paragrafo 5, lettera e), della [direttiva 2004/83/CE del Consiglio](#), del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304 del 30.9.2004), debba essere interpretato nel senso che una dichiarazione mendace, contenuta nella domanda iniziale di protezione internazionale, che il richiedente asilo ha chiarito e ritrattato alla prima occasione possibile, non è tale da impedire, di per sé, di accertare che quest'ultimo è in generale attendibile.



– prima che si possa ritenere che incida sulla credibilità generale del richiedente. Pertanto non è detto che la presenza di una di queste azioni nel fascicolo del richiedente abbia ipso facto un impatto negativo sulla sua credibilità generale. Le informazioni sul richiedente che non sono collegate alla procedura di asilo non sono pertinenti all'accertamento della sua credibilità generale.

In tutti i casi, prima di giungere a una conclusione sulla credibilità generale del richiedente, dovrete prendere in considerazione tutti i fattori individuali e contestuali che potrebbero spiegare il comportamento esaminato e dargli la possibilità di fornire una spiegazione.



3. Fase 3. Valutazione del rischio

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)


3.1. Introduzione

La valutazione del rischio è la terza fase dell'approccio in tre fasi alla valutazione delle prove e del rischio presentato nella parte iniziale della guida. La valutazione del rischio è una valutazione fattuale e orientata al futuro della probabilità (presente e futura) che il richiedente si trovi ad affrontare, in caso di rimpatrio, un evento potenzialmente equivalente a una persecuzione o a un danno grave; tale valutazione considera tutti (e unicamente) i fatti sostanziali accettati (presenti e passati), le circostanze personali del richiedente e le informazioni attualmente disponibili.

Nel presente capitolo il termine «evento» è usato in senso lato per indicare qualsiasi fatto negativo che possa accadere al richiedente al momento del suo rimpatrio nel paese di origine. Gli eventi possono includere, ad esempio, azioni o omissioni, trattamenti subiti, esperienze maturate o situazioni in cui il richiedente può trovarsi.

La figura che segue mostra l'approccio in tre fasi, che chiarisce anche la differenza tra valutazione delle prove e valutazione del rischio, e la linea di demarcazione tra una valutazione fattuale e una valutazione giuridica.

Figura 14. La valutazione fattuale e la valutazione giuridica durante la procedura d'esame



In questa fase, l'individuazione di un rischio non implica ancora la qualificazione giuridica degli eventi come «persecuzione» o «danno grave». Si tratta unicamente di un'individuazione e di

una descrizione degli eventi che potrebbero accadere al richiedente in caso di rimpatrio nel paese di origine o di dimora abituale e che potrebbero configurarsi come persecuzione o danno grave, nonché di una valutazione della probabilità che tali eventi si verifichino. Nella fase di valutazione del rischio è molto importante individuare e descrivere con precisione gli eventi che potrebbero accadere al richiedente e che potrebbero configurarsi come persecuzione o danno grave. Ciò vi aiuterà a valutare e decidere, nella fase di analisi giuridica, se tali eventi si configurano effettivamente come persecuzione o danno grave. Allo stesso modo la valutazione della probabilità che un evento si verifichi svolta nell'ambito della valutazione del rischio costituirà la base per la valutazione del «timore fondato» nell'ambito dell'analisi giuridica.

La valutazione del rischio non si basa su supposizioni, ma su una metodologia oggettiva che «deve essere operata con vigilanza e prudenza» ed «è fondata unicamente sull'esame concreto dei fatti e delle circostanze» ⁽¹⁴⁰⁾. D'altro canto, l'analisi giuridica consiste nella valutazione da un punto di vista giuridico del rispetto dei criteri di ammissibilità per la concessione della protezione internazionale.

La valutazione del rischio si compone di due fasi principali:

1. definizione del rischio o dei rischi;
2. valutazione del rischio o dei rischi.

3.2. Definizione del rischio o dei rischi

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

Un rischio è un evento futuro che potrebbe verificarsi e che rappresenta una minaccia per il richiedente. La definizione del rischio si basa su ciò che potrebbe accadere, sul motivo o sui motivi per cui potrebbe accadere, sul soggetto che ne sarebbe l'autore o provocherebbe tali accadimenti e sulle circostanze in cui possono verificarsi. Per definire con precisione il rischio o i rischi dovete basarvi sui risultati della valutazione delle prove per quanto riguarda:

- i timori e i rischi indicati dal richiedente;
- i rischi individuati sulla base delle informazioni attualmente disponibili.

⁽¹⁴⁰⁾ CGUE, sentenza del 5 settembre 2012, [Bundesrepublik Deutschland/Y e Z](#), n. C-71/11 e C-99/11, EU:C:2012:518, nota [33](#), punto 77, che specifica ulteriormente che tale valutazione deve avvenire conformemente alle norme figuranti, segnatamente, nell'articolo 4 della [direttiva 2004/83/CE del Consiglio](#), del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304 del 30.9.2004). Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EUAA](#).

**Ricordate che ai fini dell'individuazione dei rischi sono necessarie le informazioni sul paese di origine**

Affinché possiate individuare eventuali rischi non espressi dal richiedente è fondamentale disporre di informazioni adeguate sulla situazione generale nel paese di origine nonché di un quadro chiaro del profilo specifico e delle circostanze personali del richiedente. Sebbene possa essere più frequente individuare nella fase di raccolta delle prove i rischi non menzionati dal richiedente, al momento della valutazione dei rischi potreste comunque individuarne di nuovi in seguito alla ricerca di COI sulla situazione attuale nel paese di origine. Ciò può accadere, ad esempio, se si sono verificati cambiamenti dopo la conduzione del colloquio. In questo caso dovrete tornare alle fasi precedenti, individuare i fatti sostanziali sottostanti, valutarli e stabilire se accettarli, quindi continuare con la valutazione del rischio.

Tenete presente che, dopo la ricerca di COI, oltre ai nuovi rischi potreste individuare alcuni rischi diversi da quelli descritti inizialmente dal richiedente, che erano legati a fatti sostanziali specifici.

Esempio relativo alla definizione di un rischio tenendo conto delle COI: [caso di un'attivista del paese B](#)

La richiedente ha affermato di temere di essere uccisa a causa del suo profilo di avvocatessa per alcune ONG che difendono i diritti umani e ne denunciano le violazioni. Avete accettato il fatto sostanziale relativo al suo profilo di avvocatessa per alcune ONG che difendono i diritti umani e denunciano le violazioni degli stessi.

Tuttavia, dalla ricerca COI è emerso che le persone con tale profilo non rischiano la vita, bensì il ritiro delle proprie licenze professionali o la chiusura dei propri uffici.

Su tale base stabilirete che il rischio per la richiedente non è di essere uccisa, ma di vedersi ritirare la licenza professionale o chiudere l'ufficio a causa delle sue attività politiche. Naturalmente potrebbero sussistere ulteriori rischi a seconda degli altri fatti sostanziali accettati.



COI sulla valutazione del rischio

Le COI utilizzate nella valutazione della credibilità (indicatori di credibilità esterna) non sono necessariamente le stesse COI utilizzate per la valutazione del rischio. Mentre le COI alla base della valutazione della credibilità si concentrano sulla conferma di un evento o di una situazione passati, quelle per la valutazione del rischio esaminano anche qualsiasi altra prova da cui possa emergere la possibilità che un certo tipo di danno si verifichi in futuro. Ad esempio, le COI per la valutazione del rischio esaminano la situazione oggettiva della sicurezza e dei diritti umani nel paese di origine, i modelli di comportamento del responsabile della persecuzione o del danno grave e i rischi a cui sono esposte le persone che si trovano in una situazione analoga a quella del richiedente.

Esempio di individuazione dei rischi sulla base di fatti sostanziali accettati: [caso di un'attivista del paese B](#)

Il timore inizialmente espresso dalla richiedente era di subire maltrattamenti da parte delle autorità del suo paese a causa delle sue attività di avvocatessa per alcune ONG che difendono i diritti umani e ne denunciano le violazioni. I maltrattamenti comprenderebbero un processo (iniquo) basato su accuse false, una possibile condanna e detenzione, abusi fisici e sessuali e persino la morte.

Partendo dal timore espresso, avete condotto la vostra valutazione di credibilità e accettato/respinto alcuni fatti sostanziali. Di seguito sono elencati i fatti sostanziali che avete accettato.

- **Fatto sostanziale 1:** la richiedente proviene dal paese B.
- **Fatto sostanziale 2:** la richiedente è un'avvocata che si occupa di diritti umani, una leader sociale e un'attivista contro le violazioni di diritti umani nel paese B.
- **Fatto sostanziale 3:** la richiedente fa parte di diverse organizzazioni per i diritti umani, tra cui la ONG denominata «Y».
- **Fatto sostanziale 4:** la richiedente ha partecipato a una manifestazione.
- **Fatto sostanziale 5:** la richiedente è stata arrestata, trattenuta e picchiata per aver partecipato alla manifestazione e per averla filmata.
- **Fatto sostanziale 6:** la richiedente è stata incriminata di «resistenza all'arresto» e «istigazione pubblica alla violenza» e le è stato notificato un atto d'imputazione in cui è indicata la data di svolgimento del processo dinanzi al tribunale militare.



In questo caso, i rischi per la richiedente si basano sui timori espressi sulla base di eventi subiti in passato. Pertanto, i rischi in caso di rimpatrio che dovrete individuare sono le possibilità che ella sia perseguita sulla base dell'imputazione formulata nei suoi confronti; che sia posta in stato di detenzione per la durata del processo; che affronti un processo iniquo; che, a seguito di tale processo, sia condannata e incarcerata. Durante tale periodo potrebbe anche subire maltrattamenti, abusi o essere addirittura uccisa dalle autorità del suo paese. Questi possibili eventi sono dovuti alle sue attività di avvocatessa in difesa dei diritti umani e alla sua partecipazione alla manifestazione.

La descrizione accurata del rischio o dei rischi menzionati dalla richiedente o da voi individuati sarà utile per tutta la durata della valutazione del rischio. È questa la fase che vi permetterà, una volta giunti all'analisi giuridica, di determinare una serie di aspetti, tra cui la questione se tali rischi fattuali possano essere considerati un fondato timore di persecuzione o un rischio effettivo di danno grave, chi sono i responsabili della persecuzione o del danno grave, i motivi della persecuzione, le circostanze in cui si verificherebbe e se sussiste una possibilità di protezione. In altri termini, si tratta di stabilire se questi elementi di fatto rientrano nelle definizioni giuridiche e le soddisfano.



Principi da considerare nella definizione e descrizione dei rischi

- Le dichiarazioni del richiedente sono il punto di partenza per la definizione dei rischi.
- A questi si aggiungono i rischi da voi individuati sulla base delle informazioni attualmente disponibili.
- L'esito della valutazione della credibilità (i fatti sostanziali accettati/respinti) definisce l'esatta portata dei rischi.
- Tutti i dettagli pertinenti relativi ai rischi dovrebbero essere inclusi nella descrizione (ossia l'oggetto, l'autore, le motivazioni, le circostanze che contribuiscono al rischio e l'eventuale possibilità di protezione).
- I rischi sono legati esclusivamente a eventi che potrebbero verificarsi in futuro.
- In questa fase si dovrebbe evitare qualsiasi qualificazione giuridica.

3.3. Valutazione del rischio

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

Dopo aver definito i rischi legati a ciò che potrebbe accadere al richiedente in caso di rimpatrio, il passo successivo consiste nel valutare la probabilità che ciò si verifichi.



L'obiettivo della valutazione del rischio è individuare i tipi di danno per i quali potrebbe sussistere un «timore fondato» o un «rischio effettivo».

Nella valutazione del rischio occorre sempre comprendere il rischio nel suo insieme: gli eventi temuti in relazione ai responsabili specifici, ai motivi e alle circostanze in cui possono verificarsi, come descritto in precedenza.

Dopo aver esaminato quale livello di probabilità sia applicabile e ciò che esso comporta, la presente sezione vi aiuterà nell'approfondimento di tutti gli aspetti dei rischi; essa contiene le domande che potreste prendere in considerazione per individuare tutti gli elementi (indicatori di rischio) che influiscono sulla probabilità del rischio, prima di formulare una conclusione sull'insieme di tali elementi. Nella conclusione dovreste attribuire il giusto peso a ognuna delle vostre constatazioni relative agli indicatori di rischio, applicare le regole sul trasferimento dell'onere della prova, laddove necessario, e concludere se il livello ragionevole di probabilità è raggiunto.

Tenete presente che, nella fase di valutazione del rischio, non state effettuando l'analisi giuridica. Tuttavia, sulla base dell'esito della valutazione, nell'ambito di tale fase stabilirete se esiste un fondato timore di persecuzioni o danni gravi.

3.3.1. Livello di probabilità relativo al timore fondato e al rischio effettivo (livello di prova)


[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

Per valutare la probabilità che il rischio si verifichi è necessario applicare il livello corretto. Il livello di probabilità del rischio si riferisce alla soglia che deve essere raggiunta per stabilire che un dato rischio può verificarsi in un futuro ragionevolmente prevedibile in caso di rimpatrio del richiedente nel suo paese di origine o nel paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale. Se tale soglia è raggiunta, si accetta che il rischio corrisponde a un timore fondato o a un rischio effettivo.

Sebbene la soglia nella valutazione del rischio non sia, in quanto tale, definita dal diritto dell'UE, né la CGUE si sia pronunciata al riguardo, il livello di probabilità più comunemente applicato per valutare il rischio futuro per il richiedente è il «livello ragionevole di

probabilità»⁽¹⁴¹⁾. Ciò significa che le aspettative sul livello di probabilità che il rischio si verifichi non dovrebbero essere fissate al livello di «certezza» o di «probabilità significativa» o che il rischio si verificherà «oltre ogni ragionevole dubbio». D'altra parte, una «semplice eventualità» o una «semplice possibilità» non è sufficiente ad accertare il rischio futuro. La figura seguente illustra i diversi livelli di probabilità.

Figura 15. Livello di probabilità relativo al timore fondato e al rischio effettivo



Il «livello ragionevole di probabilità» presuppone un'analisi qualitativa. Esso non richiede che il rischio sia quantificato su una scala di probabilità o che le possibilità che il rischio si

⁽¹⁴¹⁾ CGUE, sentenza del 5 settembre 2012, [Bundesrepublik Deutschland/Y e Z](#), cause C-77/11 e C-99/11, EU:C:2012:518, punto 76. Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EUAA](#). In questa sentenza la CGUE ha chiarito che, all'atto della valutazione se il timore del richiedente di essere perseguitato sia fondato, le autorità competenti sono tenute ad «appurare se le circostanze accertate rappresentino o meno una minaccia tale da far fondatamente temere alla persona interessata, alla luce della sua situazione individuale, di essere effettivamente oggetto di atti di persecuzione»; CGUE (Grande Sezione), sentenza del 2 marzo 2010, Aydin [Salahadin Abdulla e altri/Bundesrepublik Deutschland](#), cause riunite C-175/08, C-176/08, C-178/08 e C-179/08, EU:C:2010:105, punto 89. Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EUAA](#); CGUE, sentenza del 7 novembre 2013, [Minister voor Immigratie en Asiel contro X, Y e Z](#), cause riunite da C-199/12 a C-201/12, EU:C:2013:720, punto 72. Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EUAA](#). Come statuito anche nella causa BVerwG (traduzione non ufficiale):

[i] livello di probabilità presuppone che, in una valutazione sommaria della questione esistenziale sottoposta a esame, i fatti che sostengono l'esistenza della persecuzione abbiano un peso maggiore rispetto a quelli che contraddicono tale esistenza e quindi prevalgano su di essi. In questo caso si deve applicare un approccio «qualificativo», nel senso di una ponderazione e di una valutazione di tutte le circostanze accertate e del loro significato. La questione sostanziale è se, alla luce di tali circostanze, il timore di persecuzione possa essere suscitato in una persona ragionevole e prudente che si trovi nella situazione dell'interessato.

Tribunale amministrativo federale (Germania), BVerwG 10 C 23.12, punto 32, disponibile in tedesco all'indirizzo [Urteile und Beschlüsse | Bundesverwaltungsgericht](#); UNHCR, [Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato e linee guida sulla protezione internazionale ai sensi della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati](#), febbraio 2019, HCR/IP/4/ENG/REV. 4, punto 42; UNHCR, [Note on Burden and Standard of Proof in Refugee Claims](#), 16 dicembre 1998, paragrafi 16 e 21.

concretizzi siano «più probabili che non». L'esistenza di un «livello ragionevole» non può essere sostituita da una formula matematica. Per valutare la «ragionevolezza» del livello di probabilità, la valutazione del rischio si concentrerà invece sulla situazione individuale del richiedente nell'ambito delle circostanze esistenti nel paese di origine.


La valutazione della probabilità si estende al futuro ragionevolmente prevedibile. Il futuro ragionevolmente prevedibile è ciò che ci si può ragionevolmente attendere che accada, sulla base delle informazioni su eventi e circostanze passati e presenti. La sua prospettiva si estende al di là dell'immediato futuro, ma non va oltre l'arco di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che si verifichino determinati eventi.

3.3.2. Indicatori di rischio

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

Gli indicatori di rischio vi permetteranno di analizzare tutti gli elementi che possono influenzare la probabilità del rischio. Gli indicatori di rischio possono puntare sia verso constatazioni a sostegno della probabilità che l'evento si verifichi in futuro, sia verso constatazioni indicanti l'esistenza di motivi di ritenere che il rischio non si concretizzerà.

Figura 16. Indicatori di rischio



L'esame degli indicatori di rischio verterà sui cinque ambiti seguenti:

- c) gli eventi che il richiedente ha vissuto in passato (compresi quelli che possono configurarsi come persecuzione o danno grave, le minacce di tali eventi e le situazioni o le azioni che potrebbero provarli);
- d) le persone vicine al richiedente o che si trovano in una situazione simile alla sua e che sono oggetto di persecuzione, subiscono danni gravi o ricevono minacce in tal senso;
- e) le circostanze personali del richiedente in grado di aumentare o ridurre il rischio;
- f) le ragioni o le motivazioni alla base degli eventi di cui il richiedente teme di essere vittima in caso di rimpatrio nel paese di origine;
- g) la capacità dei responsabili della persecuzione o del danno grave di formulare o mettere in atto minacce in caso di rimpatrio.

Per ciascuno di tali ambiti, la sezione seguente presenta domande utili per l'approfondimento di tutti gli aspetti del rischio e per la formulazione di constatazioni positive e/o negative.



Tenete presente che gli indicatori qui riportati non sono di per sé esaustivi e che possono esistere ulteriori indicatori di rischio dei quali occorre tenere conto nelle singole domande.



Importanza delle COI nella valutazione del rischio

Per effettuare la valutazione del rischio dovrete ricercare e utilizzare le COI più recenti, pertinenti e affidabili, considerate alla luce delle caratteristiche individuali e delle circostanze del caso. A meno che il richiedente non sia una persona nota, le COI forniranno per lo più informazioni su persone che si trovano o potrebbero trovarsi in una situazione simile alla sua.

Per alcuni casi o alcuni paesi è disponibile un'ampia quantità di materiale proveniente da varie fonti. Al contrario, per altri casi e paesi è possibile reperire soltanto una quantità limitata di informazioni. Il fatto che non siano reperibili informazioni sulla situazione attuale relativa al rischio oggetto della vostra valutazione non significa necessariamente che tale rischio non esista. Al contrario, può indicare l'assenza o l'insufficienza di notizie sull'argomento.

Per indicazioni su come affrontare i casi di COI contraddittorie, carenti o mancanti durante l'esame di una domanda, cfr. EASO, [Guida pratica sull'uso delle informazioni sui paesi d'origine da parte dei funzionari addetti ai casi per l'esame delle domande di asilo](#), dicembre 2020, pagg. 38-40.

(a) Eventi vissuti dal richiedente in passato

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

In generale, il fatto stesso che un evento sia già avvenuto in passato costituisce probabilmente l'indicatore più forte della probabilità che si ripeta in futuro. Per tale motivo, la DQ (rifusione) prevede il trasferimento dell'onere della prova nei casi in cui, in passato, il «richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di siffatte persecuzioni o danni» ⁽¹⁴²⁾. Per maggiori informazioni sul trasferimento dell'onere della prova, cfr. la sezione [3.4. «Formulazione di conclusioni sul rischio»](#).

Attraverso l'individuazione dei fatti sostanziali e la valutazione della credibilità avete già accertato tutti gli eventi verificatisi in passato che possono suffragare il rischio futuro.

Una volta accettati come credibili determinati eventi passati, una dimensione importante da approfondire nella valutazione del rischio è la relativa distribuzione nel tempo.

⁽¹⁴²⁾ Articolo 4, paragrafo 4, DQ (rifusione):

Il fatto che un richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di siffatte persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che tali persecuzioni o danni gravi non si ripeteranno.



Quando si è svolto l'(ultimo) evento?

- Quanto tempo è trascorso tra l'ultimo evento e il momento in cui il richiedente ha lasciato il suo paese di origine?
- Cosa è accaduto nel periodo intercorso tra l'ultimo evento e la partenza del richiedente?
- Quali azioni ha compiuto il soggetto all'origine della persecuzione o del danno grave in questo periodo?
- Se nel periodo intercorso non si sono verificati eventi significativi, quali sono le ragioni per cui non è accaduto nient'altro? Vi sono indizi del fatto che, nonostante il lasso di tempo trascorso, il soggetto di cui sopra ricomincerà a minacciare il richiedente o a causare eventi che potrebbero configurarsi come persecuzione o danno grave?

Il fatto che un evento si sia verificato molto tempo prima della partenza del richiedente dal suo paese di origine e il richiedente abbia vissuto a lungo senza che si ripetessero eventi simili può indicare che il rischio di un ripetersi dell'evento in futuro è limitato. Tale indicazione può essere considerata valida fin quando non emergano altre spiegazioni, che dovranno essere esaminate in dettaglio. Possono essere molte le ragioni per le quali non si è verificato alcun evento prima della partenza. Il responsabile potrebbe non essere stato a conoscenza del luogo in cui si trovava il richiedente, o potrebbe aver avuto altre priorità in quel momento, senza avere necessariamente cambiato la propria linea politica o le proprie intenzioni nei suoi confronti.

È importante osservare che, da un lato, il fatto di avere già vissuto eventi che potrebbero configurarsi come persecuzione o danno grave è un serio indizio della probabilità che tali eventi si verifichino in caso di rimpatrio; tuttavia, dall'altro, l'assenza di eventi passati che potrebbero configurarsi come persecuzione o danno grave non comporta necessariamente l'assenza di un rischio futuro, in quanto non si può pretendere che una persona attenda di essere vittima di tali eventi prima di fuggire dal proprio paese di origine.

(b) Persone vicine al richiedente o che si trovano in una situazione simile alla sua

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

Le persone vicine al richiedente sono minacciate o affrontano eventi e/o comportamenti che potrebbero configurarsi come persecuzione o danno grave?

Anche ciò che è accaduto o accade tuttora ai familiari o agli amici del richiedente in relazione alla situazione di quest'ultimo è un indicatore di un rischio esistente. Ad esempio, può indicare che il responsabile della persecuzione si sta avvicinando al richiedente o intende colpirlo prendendo di mira i suoi parenti stretti.

- Le persone vicine al richiedente sono minacciate per gli stessi motivi per i quali è minacciato il richiedente che teme persecuzioni o danni gravi? Sono minacciate per via del loro stretto legame con il richiedente? Sono minacciate per qualsiasi altro motivo?

Di seguito figura un elenco non esaustivo degli elementi da considerare.

**Per quanto riguarda gli eventi**

- A quali eventi devono generalmente far fronte le persone vicine al richiedente?
- Quanto sono frequenti questi eventi?
- Qual è il grado di diffusione di questi eventi?

Per quanto riguarda le analogie

- Esistono differenze importanti, tra il richiedente e le persone a egli collegate, che possono avere un impatto significativo sul rischio che subisca un trattamento analogo?

Esempio sul trattamento dei parenti come indicatore di rischio: [caso di un'attivista del paese B](#)

La morte del cugino, i maltrattamenti inflitti ai parenti e la detenzione dei nipoti erano chiaramente minacce dirette, messe in atto dall'autore della persecuzione nei confronti della richiedente per farla desistere dalle sue attività. Nel caso in cui li abbiate accettati, tali fatti costituirebbero forti indicatori del rischio in questione.

Le persone che si trovano in una situazione personale simile e/o che presentano una o più delle caratteristiche in questione sono oggetto di persecuzioni, subiscono danni gravi o ricevono minacce in tal senso?

Se persone che si trovano in una situazione simile a quella del richiedente e/o che condividono una o più caratteristiche con il richiedente sono perseguitate o subiscono danni gravi, vi è un forte indizio della possibile esistenza di un rischio anche per il richiedente stesso in caso di ritorno; le analogie possono essere effettive o percepite. In questo caso, è opportuno rispondere alle domande elencate di seguito.

Di seguito figura un elenco non esaustivo degli elementi da considerare.

Per quanto riguarda gli eventi

- A quali eventi devono generalmente far fronte le persone che si trovano in una situazione simile?
- Si tratta di eventi previsti dalla legge?
- Quanto sono frequenti questi eventi?
- Qual è il grado di diffusione di questi eventi?

Per quanto riguarda le analogie

- In che misura la situazione del richiedente corrisponde a quella delle persone che hanno subito persecuzioni o danni gravi e/o in che misura il richiedente e tali persone condividono caratteristiche simili?





- Esistono differenze importanti tra il richiedente e le persone che hanno subito persecuzioni o danni gravi che possono avere un impatto significativo sul rischio che il richiedente sia perseguitato o subisca danni?

Le analogie o le differenze possono ad esempio riguardare gli aspetti elencati di seguito.

Zona di origine del richiedente

- Le persecuzioni o i danni gravi sono circoscritti a una zona diversa da quella in cui il richiedente risiedeva o della quale è originario?
- Vi sono motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi rimarranno circoscritti a tali zone?
- L'autore della persecuzione o del danno grave dispone delle stesse capacità nella zona di origine del richiedente?

Profilo della persona

- Le persecuzioni o i danni gravi sono diretti principalmente o esclusivamente verso persone con maggiore visibilità?
- Le persecuzioni o i danni gravi si limitano alle persone che:
 - hanno condotto attività a un certo livello?
 - hanno assunto ruoli e responsabilità specifiche nella loro organizzazione?
 - avevano una certa visibilità sociale o avevano determinati legami con altri oppositori di primo piano?





Esempio sul trattamento di persone in una situazione simile come indicatore di rischio: [caso di un giovane uomo del paese A](#)

Non vi sono eventi passati che potrebbero configurarsi come persecuzione o danno grave, né tantomeno come minacce. In questo caso, dovendo svolgere un esame prospettico, è importante esaminare e raccogliere informazioni su ciò che accade alle persone che si rifiutano di aderire al gruppo terroristico. Quali sono le conseguenze per tali persone?

Se avete accettato il fatto sostanziale secondo cui al richiedente è stato chiesto di entrare a far parte dell'organizzazione terroristica, anche le conseguenze del rifiuto opposto da altre persone contattate con le stesse modalità e che presentano caratteristiche simili a quelle del richiedente indicheranno un rischio per il richiedente stesso. Ad esempio, i reclutamenti in questione avvengono in zone specifiche? Sono rivolti a giovani uomini appartenenti a un determinato gruppo etnico o sociale?

Esempio di situazione: il richiedente ha lasciato il paese senza aver ricevuto alcuna richiesta di reclutamento. In questo caso, non avete formulato e valutato in precedenza un fatto sostanziale secondo cui il richiedente è stato contattato dal gruppo, bensì un fatto sostanziale relativo agli eventi e al comportamento del gruppo terroristico in questione nonché ai metodi/alle pratiche che esso utilizza per reclutare.

Se avete accettato che il reclutamento di giovani uomini da parte del gruppo terroristico è effettivamente una pratica comune nella zona, il profilo del richiedente e in particolare la sua età sono molto importanti per valutare se egli possa incorrere in tale rischio di reclutamento, oltre alle informazioni su ciò che accade a persone con lo stesso profilo o che si trovano nella stessa situazione del richiedente.

(c) Indicatori di rischio relativi alle circostanze che accrescono o riducono il rischio

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

Esistono circostanze (personali) che aggravano o riducono il rischio?

Nell'ambito dell'individuazione dei fatti sostanziali avete individuato le circostanze che possono contribuire all'esistenza di un rischio. Tali circostanze devono ora essere integrate da eventuali altre circostanze in grado di aumentare o ridurre il rischio. Sulla base di queste ultime valuterete in che misura aumenteranno o diminuiranno le probabilità che il rischio si concretizzi.

Le circostanze personali che possono accrescere il rischio possono riguardare l'età, il genere, l'alfabetizzazione, l'istruzione, la posizione sociale, le relazioni familiari, la disabilità, l'etnia, la religione o il gruppo sociale, qualora questi elementi non costituiscano la ragione principale di tale rischio. Altre circostanze possono essere legate a fatti dai quali il richiedente non può facilmente dissociarsi, quali il luogo di residenza o la presenza sul proprio corpo di cicatrici visibili. Ad esempio, in alcuni paesi non basta cambiare il proprio domicilio per non essere più percepiti come originari di una determinata regione del paese o di una determinata zona di una città.



- In che modo la vita del richiedente, o di altre persone che hanno in comune con quest'ultimo una o più circostanze o caratteristiche, è influenzata da queste circostanze?
- In che misura queste circostanze o caratteristiche rendono il richiedente un bersaglio più facile per i responsabili della persecuzione o del danno grave?
- In che misura le circostanze rendono il richiedente un bersaglio più «ambito»?

Altre circostanze possono aumentare oppure ridurre il rischio. Tra queste possono figurare la ricchezza, la posizione sociale, la famiglia, la tribù o la rete sociale, il livello di istruzione o i meccanismi tribali di risoluzione dei conflitti ecc. Dovrete valutare l'efficacia di queste circostanze nel prevenire il concretizzarsi del rischio e se ciò possa fornire al richiedente una tutela prevedibile e duratura dagli eventi temuti.

- In che misura tali circostanze riducono effettivamente il rischio?

(d) Indicatori di rischio relativi alla motivazione dei soggetti potenzialmente all'origine di eventi che potrebbero configurarsi come persecuzione o danno grave

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

È importante valutare la motivazione (o le motivazioni) per i presunti eventi che potrebbero configurarsi come persecuzione o danno grave al momento di un eventuale rimpatrio del richiedente. Potrebbero essersi verificati cambiamenti nelle motivazioni, oppure le motivazioni stesse potrebbero essere venute meno del tutto.

Il responsabile avrà (ancora) una motivazione per mettere in atto la minaccia al momento dell'eventuale ritorno del richiedente?

Il responsabile della persecuzione o del danno grave potrebbe aver cambiato la propria linea politica in relazione ai presunti eventi che potrebbero configurarsi come persecuzione o danno grave, oppure la sua posizione o i suoi interessi potrebbero essere mutati.

Sono intervenuti cambiamenti nella legislazione, ad esempio l'entrata in vigore di un provvedimento di amnistia o la depenalizzazione di un reato?

- Si è verificato un cambio di regime? In caso affermativo, a quale livello e in che misura?
- Si è verificato un cambiamento nel trattamento riservato dal responsabile della persecuzione o del danno grave al richiedente, ai suoi familiari o ad altre persone che si trovano in una situazione analoga?
- Il richiedente ha ancora o si ritiene che abbia ancora una o più caratteristiche su cui si basa la motivazione dei presunti eventi che potrebbero configurarsi come persecuzione o danno grave?
- Il responsabile della persecuzione ha conseguito le proprie finalità in altro modo (oltre che prendendo di mira il richiedente)?
- In quali circostanze il richiedente ha lasciato il paese (uscita regolare o irregolare, mezzo di trasporto ecc.)?



È importante assicurarsi che il cambiamento sia effettivo. Ad esempio, se la normativa fosse cambiata, ma nella prassi si continuassero a perseguire gli stessi comportamenti sulla base di altri motivi giuridici, il rischio correlato a tali comportamenti continuerebbe ad esistere. Allo stesso modo, un cambiamento intervenuto nel contesto politico può non portare a un cambiamento sul piano pratico se i funzionari pubblici rimangono gli stessi e continuano a tenere lo stesso comportamento. Anche le circostanze in cui il richiedente ha lasciato il proprio paese potrebbero fornire un'indicazione circa le intenzioni del responsabile della persecuzione. Se, ad esempio, il richiedente è stato vittima di eventi innescati dalle autorità, che potevano configurarsi come persecuzione o danno grave, e ha lasciato il paese legalmente, munito di tutta la documentazione in regola rilasciata a suo nome, ciò può essere un'indicazione del fatto che il soggetto responsabile non lo avesse preso di mira. Questa sarebbe la situazione, almeno al momento dell'uscita.

Se le COI disponibili contengono indicazioni secondo le quali la motivazione o le motivazioni del responsabile/dei responsabili sono mutate o sono venute meno, sarà necessario verificare con il richiedente se tali cambiamenti si applicano anche alla sua situazione individuale. Dovete verificare che il cambiamento avrà un impatto effettivo sul rischio del richiedente di essere sottoposto a eventi che potrebbero configurarsi come persecuzione o danno grave.

I soggetti responsabili sono a conoscenza di azioni o caratteristiche del richiedente che potrebbero costituire la motivazione di atti che potrebbero configurarsi come persecuzione o danno grave?

Le azioni commesse dai responsabili della persecuzione o del danno grave sono spesso innescate dal comportamento o dall'aspetto del richiedente. Dovete pertanto avere un'idea di quale sarà l'aspetto o il comportamento del richiedente al momento di un eventuale rimpatrio. Tenete presente, tuttavia, che non ci si può aspettare che al fine di evitare la persecuzione il richiedente nasconda o dissimuli elementi fondamentalmente legati a una o più caratteristiche protette dalla definizione di rifugiato ⁽¹⁴³⁾. In breve, non ci si può aspettare che un richiedente nasconda o dissimuli ciò che è fondamentale per la sua identità o per ciò in cui crede.

A volte non è chiaro se il responsabile sia a conoscenza delle azioni o delle caratteristiche del richiedente che possono costituire una base per atti che potrebbero configurarsi come persecuzione o danno grave. In particolare, ciò può verificarsi quando il timore è sorto *sur place*. In tali situazioni dovrete valutare come «è ragionevole ritenere», sulla base delle sue dichiarazioni, che il richiedente si comporterà o si mostrerà in caso di ritorno, tenendo presente che non ci si può aspettare che dissimuli le sue caratteristiche fondamentali.

Se, ad esempio, il richiedente ha partecipato a una manifestazione di protesta nel paese di asilo unicamente per motivi opportunistici, e le autorità del paese di origine non sono a conoscenza di tale partecipazione, né vi sono indizi del fatto che possano venirne a

⁽¹⁴³⁾ CGUE, sentenza del 5 settembre 2012, [Bundesrepublik Deutschland/Y e Z](#), cause C-77/11 e C-99/11, ECLI:EU:C:2012:518, punto 78. Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EUAA](#). Nella sentenza la CGUE esamina la religione come motivo di persecuzione. La logica della sentenza può essere estesa a tutti i motivi di persecuzione, in particolare nella parte in cui si afferma che non occorre «prendere in considerazione la possibilità che il richiedente avrebbe di evitare un rischio di persecuzione rinunciando [...] alla protezione che la direttiva si prefigge di garantirgli riconoscendogli lo status di rifugiato», ossia mediante la rinuncia alla pratica religiosa che la persona ritiene necessaria per sé o che è imposta dalla sua religione. La stessa logica è stata applicata per analogia all'espressione dell'orientamento sessuale nella sentenza della CGUE del 7 novembre 2013, [Minister voor Immigratie en Asiel/X, Y e Z](#), cause riunite da C-199/12 a C-201/12, EU:C:2013:720, punti da 70 a 76. Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EUAA](#).



conoscenza nel prossimo futuro, non può sussistere un rischio di eventi che potrebbero configurarsi come persecuzione o danno grave. È infatti ragionevole ritenere che il richiedente non parteciperà ad analoghe manifestazioni di protesta nel suo paese di origine.

Tuttavia, se il richiedente, semplicemente per timore, non aveva mai espresso la propria opinione politica nel paese di origine prima della sua partenza e, di conseguenza, le autorità non sono a conoscenza della sua opinione politica, può comunque sussistere un rischio di eventi che potrebbero configurarsi come persecuzione o danno grave, in quanto non ci si può aspettare che, in caso di ritorno, il richiedente continuerà a nascondere la propria opinione politica per evitare di subire eventi che potrebbero configurarsi come persecuzione.

Le principali domande da porre a questo proposito sono pertanto le seguenti.

- Quale sarà il comportamento e/o che cosa farà il richiedente al momento del rimpatrio, considerando gli elementi che non ci si può aspettare siano da quest'ultimo nascosti o dissimulati?
- Il richiedente ha intrapreso attività o adottato determinati comportamenti per motivi puramente opportunistici o circostanziali?
- In caso affermativo, le autorità del paese di origine sono a conoscenza di queste attività o di questo comportamento?
- In caso affermativo, in che modo le autorità percepiscono questo comportamento o queste attività?



Pubblicazioni sui social media ⁽¹⁴⁴⁾

- I richiedenti possono basarsi sulla **pubblicità** data a una pubblicazione sui social media come esempio del rischio futuro. Le pubblicazioni sui social media possono essere visualizzate o lette da un numero potenzialmente elevato di persone. Tuttavia, l'esistenza di tale potenzialità non significa che ogni pubblicazione su internet abbia un vasto pubblico e che, se del caso, di tale pubblico faccia parte il soggetto responsabile della persecuzione ⁽¹⁴⁵⁾. Dovrete prendere in considerazione tutte le circostanze generali e individuali pertinenti, nonché le spiegazioni del richiedente, prima di giungere a una conclusione sulla probabilità che il responsabile della persecuzione o del danno grave sia a conoscenza di una pubblicazione. L'esame si basa sulla combinazione di tutti i diversi fattori da valutare tenendo conto del contesto del paese di origine.

⁽¹⁴⁴⁾ Il brano è tratto da EUAA, [Guida pratica dell'EUAA sull'opinione politica](#), 2022, sezione 3.7. «Opinione politica espressa attraverso i social media», pagg. 80-86.

⁽¹⁴⁵⁾ Per maggiori informazioni su questo tema, cfr. EUAA, [Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale \(direttiva 2011/95/UE\) – Un'analisi giuridica](#), seconda edizione, 2023, sezione 1.10.3.4; cfr. anche Tribunale superiore [Sezione Immigrazione e asilo, (IAC), Regno Unito], sentenza del [20 gennaio 2022, XX \(PJAK – sur place activities – Facebook\) Iran CG \[2022\] UKUT 23 \(IAC\)](#) (ultimo aggiornamento 30 settembre 2022).



- Se il soggetto responsabile della persecuzione dispone di **politiche di monitoraggio attive** nei confronti di pubblicazioni online analoghe a quelle del richiedente, le probabilità che tale soggetto ne sia a conoscenza sono maggiori. Ciò vale anche quando la pubblicità data dal richiedente alle sue pubblicazioni è proporzionalmente limitata. Se il responsabile della persecuzione mostra un comportamento più passivo, le probabilità che sia al corrente della pubblicazione sono inferiori e dipendono più dalla promozione della pubblicazione stessa che dal comportamento del responsabile della persecuzione.
- La **pubblicizzazione/visibilità della pubblicazione** stessa può dipendere da diversi fattori. Sarà necessario cercare spunti che permettano di capire quanto sia probabile che le informazioni siano giunte o possano giungere al soggetto responsabile della persecuzione. Le domande da prendere in considerazione sono: «si tratta di una pubblicazione riservata, con un numero limitato o potenzialmente limitato di visualizzazioni? O piuttosto, in base al supporto mediatico utilizzato e agli strumenti impiegati per garantirne la visibilità, è destinata a essere visualizzata da un vasto numero di persone? La pubblicazione si è altrimenti diffusa su internet al di là dell'intenzione dell'autore?»
 - Alcune pagine web possono consentire di vedere il **numero di visualizzazioni, di «mi piace»** ecc. Ciò può dare un'idea del numero di persone che hanno avuto accesso alla pubblicazione. Si tenga presente che su alcune pagine il numero di «visualizzazioni» non corrisponde al numero di persone diverse che hanno visto la pubblicazione, bensì il numero di volte in cui la pagina è stata visitata. Ciò significa che visite multiple da parte della stessa persona, compreso l'autore stesso, saranno considerate come «visualizzazioni» diverse. Il numero di visualizzazioni è uno dei fattori da prendere in considerazione, ma la sua «rilevanza» dipenderà dal contesto nazionale e forse anche da altri fattori, tra cui quanto le visualizzazioni siano recenti (ad esempio, un numero elevato di visualizzazioni verificatesi molti anni prima può essere considerato meno pertinente di un numero inferiore di visualizzazioni recenti).
 - Il **numero di «follower»** dell'autore, se del caso, può dare un'idea del numero di possibili visualizzatori. Il fatto che una persona sia «seguita» online da un pubblico numeroso rende più probabile che le sue pubblicazioni siano viste e i suoi contenuti siano noti e condivisi.
 - L'importanza del **tipo di supporto mediatico** utilizzato e del suo impatto: su internet non tutti i media o social hanno un impatto e una portata equivalenti. La pubblicazione è apparsa su una pagina web di un quotidiano tradizionale o su un blog privato? Se si è a conoscenza del funzionamento di diversi tipi di social (Facebook, YouTube, Instagram, TikTok ecc.) e dell'impatto dei vari media nel paese di origine, è possibile valutare la portata potenziale della pubblicazione. Ad esempio, non è la stessa cosa pubblicare su un blog personale o privato e scrivere un articolo sul blog di un partito di opposizione. Quest'ultimo sarà probabilmente seguito da un maggior numero di persone (e in particolare dal responsabile della persecuzione), mentre nel primo caso può rimanere alquanto riservato.



- **Accessibilità:** chi può accedere a queste informazioni e quanto è facile accedervi? Le pubblicazioni su internet non sono sempre destinate a essere viste da tutti. Dovreste quindi verificare se e in che misura la pagina è pubblica, oppure se è rimasta privata o limitata a un numero ristretto di visitatori. Verificate, ad esempio, gli «amici» o gli abbonati a tale pubblicazione o piattaforma di social media e in che misura le informazioni possono essere condivise con altri, ad esempio se è possibile condividere la pagina elettronicamente. Un'altra domanda da prendere in considerazione è se chiunque possa imbattersi nelle informazioni, per caso o attraverso una semplice ricerca, o se la pubblicazione è così difficile da trovare che solo coloro che hanno informazioni molto dettagliate sulla stessa la troverebbero/vedrebbero.
- **Esempio di situazione:** se si tratta dell'unica pubblicazione del richiedente e per riuscire a trovarla occorre digitare informazioni molto specifiche, come il suo nome o parole chiave specifiche, oppure è necessario conoscerne l'indirizzo URL, è altamente improbabile che chiunque non disponga già di queste informazioni si imbatta nella pubblicazione in questione. Non è quindi un'informazione altamente pubblicizzata.
- **Disponibilità:** la pagina è ancora disponibile su internet? L'autore può avere eliminato una pagina o averne modificato il contenuto dopo la sua pubblicazione. Quando un richiedente fa riferimento a pubblicazioni su internet, dovrete prestare attenzione al modo in cui vi fornisce tali informazioni. Il richiedente ha presentato solo una stampa di una pagina internet? Tale pagina è ancora disponibile su internet e, in caso contrario, perché? Se non è più disponibile su internet, potrebbe essere interessante per voi verificare i motivi per cui questa pubblicazione potrebbe ancora indicare un rischio per il richiedente al rimpatrio.
- Tenete presente, tuttavia, che le pubblicazioni elettroniche lasciano un'impronta informatica e possono avere una vita infinita, il che consente di trovare o recuperare le pubblicazioni anche dopo che l'autore le ha cancellate.

(a) Indicatori di rischio relativi alla capacità del responsabile di danneggiare il richiedente

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

Il responsabile della persecuzione o del danno grave avrà la capacità di arrecare danno al richiedente?

La capacità del soggetto responsabile della persecuzione o del danno grave di danneggiare il richiedente dipenderà dalla posizione e dal sostegno di cui il primo gode. Tale capacità può variare in modo significativo a seconda che tale responsabile sia lo Stato o un soggetto attivo non statale.

Quando il responsabile è lo Stato, si presume che sia in grado di portare a termine gli atti che intende compiere e che potrebbero configurarsi come persecuzione o danno grave e di colpire il richiedente in qualsiasi punto del proprio territorio. Tuttavia, devono ancora essere poste le domande seguenti.



- La minaccia proviene dallo Stato in quanto tale, oppure da singoli individui o da un gruppo limitato di funzionari al suo interno? Tali individui agiscono per interesse personale o attuano una politica dello Stato?
- Nel secondo caso, tali individui esercitano un potere o un'influenza al di là del loro ambito locale o regionale?
- Hanno il potere di eseguire eventi che potrebbero configurarsi come persecuzione o danno grave?

Quando il rischio proviene da soggetti non statali, occorre valutare attentamente la loro capacità di agire e la loro influenza.

- Qual è la loro posizione sociale?
- In che misura sono accettati o sostenuti dalla società in cui si inseriscono?
- In che misura hanno influenza sullo Stato e in che misura lo Stato è incline alla corruzione?
- Possono agire impunemente?

Di norma, le constatazioni relative alla capacità del soggetto di cui sopra non permettono di per sé di concludere che non vi sia alcun rischio o che non vi sia un livello ragionevole di probabilità del rischio. Tali constatazioni devono essere interpretate in combinazione con le altre indicazioni di rischio. Tuttavia, esse possono contribuire alla valutazione giuridica (la fase successiva della procedura di esame), in particolare per quanto riguarda la disponibilità della protezione formale in generale e la disponibilità di un'IPA quale definita nella direttiva qualifiche (rifusione) ⁽¹⁴⁶⁾.



Pubblicazioni dell'EUAA sul tema

Per una discussione dettagliata della nozione di IPA e delle relative modalità di applicazione, cfr. la [Guida pratica dell'EASO all'applicazione dell'alternativa di protezione interna](#), maggio 2021.

3.4. Formulazione di conclusioni sul rischio

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

Per ultimare la valutazione del rischio è necessario considerare congiuntamente tutti gli indicatori relativi a ciascun rischio e valutare se è soddisfatta la regola del livello ragionevole di probabilità.

⁽¹⁴⁶⁾ Articolo 8 DQ (rifusione).





Considerare congiuntamente tutti gli indicatori di rischio

Sebbene alcuni elementi possano non comportare di per sé un rischio sufficientemente probabile, una combinazione di essi alla luce delle informazioni disponibili può indurre a concludere che esiste un ragionevole grado di probabilità che il rischio si concretizzi in caso di rimpatrio del richiedente nel paese di origine.

Se sono presenti indicatori divergenti, dovrete ponderare ciascuno di essi. Gli indicatori direttamente collegati a quanto accaduto al richiedente in passato possono avere un peso maggiore rispetto agli eventi accaduti a persone vicine al richiedente, i quali a loro volta possono avere un peso maggiore rispetto agli eventi accaduti a persone che si trovavano in situazioni simili. Tale aspetto deve tuttavia essere valutato alla luce della situazione concreta, delle informazioni disponibili e prendendo in considerazione le circostanze personali del richiedente e/o l'evento, nonché la situazione generale nel paese di origine o di dimora abituale.

In questo processo dovrete applicare l'onere della prova invertito per i rischi che si sono già concretizzati in passato o per le minacce di rischi che si sono già concretizzate in passato. Se un fatto sostanziale che può considerarsi una persecuzione o un danno grave subiti in passato (o una minaccia diretta degli stessi) è accettato, si presume che tale fatto possa ripetersi in futuro ⁽¹⁴⁷⁾ e che, di conseguenza, il livello di probabilità del rischio sia soddisfatto.

Tale presunzione può essere confutata se avete «buoni motivi» per ritenere che simili eventi non si ripeteranno in futuro. La questione se gli eventi in esame si configurino o no come persecuzione o danno grave non deve essere oggetto di valutazione e decisione in questa fase, nella quale è sufficiente che vi sia un'indicazione del fatto che tali eventi passati «potrebbero» configurarsi come persecuzione o danno grave ⁽¹⁴⁸⁾. Soltanto nel caso in cui constatiate l'esistenza di buoni motivi per ritenere che gli eventi in questione non si ripeteranno in futuro sulla base della valutazione del rischio, tale rischio non sarà tenuto in considerazione ai fini dell'analisi giuridica.

Non è necessario dimostrare con assoluta certezza che la persecuzione o il danno grave non si ripeteranno. Dovete invece dimostrare l'esistenza di buoni motivi, ossia di circostanze oggettive, per ritenere che tali eventi non si ripeteranno.

Ad esempio un lasso di tempo relativamente lungo trascorso dall'ultimo episodio o dall'ultima minaccia non costituirà di per sé un valido motivo per ritenere che l'evento non si ripeterà. Dovrete aver esaminato le possibili ragioni di tale prolungato lasso di tempo, sia dal punto di vista del richiedente che da quello del responsabile della persecuzione o del danno grave. Soltanto dopo aver constatato che non vi sono altre spiegazioni per l'assenza di incidenti o

⁽¹⁴⁷⁾ Articolo 4, paragrafo 4, DQ (rifusione):

Il fatto che un richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di siffatte persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che tali persecuzioni o danni gravi non si ripeteranno.

⁽¹⁴⁸⁾ A meno che vi siano buoni motivi per ritenere che l'evento o l'atto in questione non si ripeteranno, il fatto che un evento verificatosi in passato sia una seria indicazione del rischio che esso si ripeta si applica a qualsiasi atto o evento, indipendentemente dal fatto che esso possa o meno configurarsi come persecuzione o danno grave.



minacce, se non il fatto che il soggetto responsabile della persecuzione o del danno grave ha cessato di perseguire o di tentare di colpire il richiedente, e se non vi sono altre indicazioni del fatto che ricomincerà a farlo in futuro, potete concludere che il lasso di tempo può rientrare tra i buoni motivi per ritenere che la persecuzione o il danno grave non si ripeteranno.

Analisi giuridica

Dopo aver condotto la valutazione del rischio, vi concentrerete soltanto sui rischi ai quali il richiedente può essere esposto con un livello ragionevole di probabilità in caso di rimpatrio. Per ciascuno dei rischi avrete descritto ciò che è accettato per quanto riguarda l'oggetto, i responsabili, i motivi e le circostanze dei timori del richiedente. Sulla base di tali rischi potete passare alla fase di analisi giuridica, durante la quale valuterete se sono soddisfatte le condizioni sostanziali stabilite nella DQ (rifusione) per la concessione della protezione internazionale, in primo luogo per quanto riguarda lo status di rifugiato e, se necessario, anche per quanto riguarda lo status di protezione sussidiaria.

Valuterete se gli eventi che potrebbero accadere al richiedente con un ragionevole grado di probabilità (definito nella valutazione del rischio) in caso di rimpatrio si configurerebbero come persecuzione o danno grave. In caso affermativo, valuterete la disponibilità della protezione nazionale, l'applicabilità di una potenziale IPA e l'esame giuridico dei motivi di esclusione individuati.



Pubblicazioni dell'EUA sul tema


Per ulteriori analisi, cfr. la [Guida pratica dell'EASO: requisiti per poter beneficiare della protezione internazionale](#), aprile 2018.



Allegato 1. Diagramma di flusso della valutazione della credibilità

VALUTAZIONE DELLA CREDIBILITÀ

Ogni domanda può comportare constatazioni sia positive sia negative in materia di credibilità.
Ad esempio, le dichiarazioni possono essere dettagliate e specifiche (constatazione positiva) e al contempo mancare di coesione e coerenza (constatazione negativa).





Fate il punto su tutte le constatazioni positive e negative in merito alla credibilità relative alle dichiarazioni e alle prove documentali e di altro tipo, nonché sul peso attribuito a ciascuna di tali constatazioni (tenendo conto delle prove individuali e circostanziali), per valutare in quale direzione le conclusioni tratte in merito alla credibilità convergono tra loro o trovano un punto di equilibrio e concludere se il fatto sostanziale può essere accettato.

Esaminare le prove nella loro interezza e accettare o respingere il fatto

Se, dopo aver adempiuto il vostro obbligo di indagine, la ponderazione non vi consente di giungere a una conclusione, tenete presente che non dovrete respingere il fatto sostanziale nel caso in cui le condizioni cumulative elencate di seguito siano soddisfatte:

- il richiedente ha compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda;
- sono state presentate tutte le prove pertinenti a disposizione del richiedente;
- le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti alla sua domanda;
- il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto buoni motivi per ritardarla; ed
- • è accertato che il richiedente è in generale



Allegato 2. Esempio pratico di ponderazione degli indicatori di credibilità

[\[Indice\]](#) [\[Elenco di controllo\]](#)

Scopo del presente allegato è fornire al lettore un esempio pratico basato sul [caso di un attivista del paese B](#), per mostrare il metodo utilizzato nella ponderazione degli indicatori di credibilità e nella valutazione della credibilità in relazione a un fatto sostanziale di tale caso.

L'esempio è fornito esclusivamente a fini didattici.

Dopo una sintesi della valutazione di ciascun criterio di credibilità in relazione alle dichiarazioni del richiedente e alle prove fornite, è presentato il processo di ponderazione delle constatazioni negative e positive sulla credibilità.

In chiusura è presente un grafico a mappa mentale, che rappresenta una possibile illustrazione delle motivazioni maturate in fase di valutazione.

Fatto sostanziale sottoposto a valutazione: la richiedente è una **leader sociale** presso l'organizzazione non governativa (ONG) denominata «Y» ed è impegnata nella difesa dei diritti umani e nella documentazione, nell'indagine e nella denuncia degli abusi di potere e delle violazioni di tali diritti.

Dichiarazioni

Credibilità interna

Nell'esempio la richiedente è stata in grado di fornire informazioni dettagliate sulla struttura, sulle attività e sugli obiettivi della ONG «Y». Tuttavia, quando le sono state poste domande sul suo coinvolgimento personale in determinate attività che afferma di avere svolto all'interno dell'organizzazione, quali il lavoro di documentazione e di indagine, o sulle concrete modalità con cui ha denunciato gli abusi di potere e le violazioni dei diritti umani, ha fornito dichiarazioni molto generiche, rimaste tali anche dopo le ripetute indicazioni pertinenti da voi fornite sul livello di dettagli e di specificità atteso. Inoltre non è stata in grado di fornire una spiegazione quando le avete dato la possibilità di farlo. Dopo aver lasciato il paese B la richiedente non ha più avuto contatti con la ONG «Y» e sostiene di aver interrotto qualsiasi attività per la stessa, anche nel vostro paese, nel quale l'organizzazione ha una filiale.

Le dichiarazioni della richiedente mancano di **dettagli e specificità** in relazione alla sua asserita figura di portavoce e leader sociale, anche perché, posto che è un'avvocata e fa parte della ONG «Y», ci si aspetterebbe che sia in grado di illustrare i casi ai quali ha lavorato di recente. Di conseguenza la constatazione sulla credibilità formulata a questo proposito è negativa.



Tutte le altre constatazioni sulla credibilità sono positive, in quanto le sue dichiarazioni sono state giudicate intrinsecamente coerenti e uniformi e sono coerenti con la tessera associativa. Non vi sono indicazioni di mancanza di coerenza con le COI e non è emerso alcun problema di plausibilità.

Nel caso specifico, il fatto sostanziale riguarda il coinvolgimento della richiedente in attività che sostiene di avere svolto ripetutamente, di sua spontanea volontà e per un periodo di tempo piuttosto lungo. In base al suo livello di istruzione e alla sua esperienza professionale, e in assenza di circostanze personali note che spieghino le carenze o influiscano sulla valutazione delle sue dichiarazioni, la mancanza di dettagli e specificità costituisce in questo caso un elemento negativo particolarmente pertinente.

Tessera associativa rilasciata dall'organizzazione non governativa

- Pertinenza

La tessera ha una limitata pertinenza rispetto al fatto sostanziale poiché non ha lo scopo di motivare le attività svolte dalla richiedente presso la ONG «Y», dato che non contiene alcuna informazione sulle funzioni da lei ricoperte all'interno di tale organizzazione. La tessera è più pertinente ai fini dell'affiliazione della richiedente alla ONG «Y», tuttavia non è questo il fatto sostanziale in esame. In questo caso, il fatto sostanziale riguarda il ruolo della richiedente all'interno dell'organizzazione e, più in generale, quello di leader sociale.

- I criteri relativi all'affidabilità della tessera associativa conducono a constatazioni positive in merito alla credibilità: la tessera è autentica.

Non essendo le constatazioni relative alla pertinenza soddisfacenti, il documento ha uno scarso valore probatorio del fatto sostanziale in esame e ciò costituisce un elemento negativo particolarmente pertinente.

Processo di ponderazione

Quali sono le constatazioni positive in merito alla credibilità in relazione al fatto sostanziale in questione?

- Gli indicatori di credibilità in relazione alle dichiarazioni sono soddisfatti, fatta eccezione per la mancanza di dettagli e specificità.
- Tutti gli indicatori di affidabilità relativi alla tessera associativa sono soddisfatti.

Quali sono le constatazioni negative sulla credibilità in relazione al fatto sostanziale in questione?

- Notevole mancanza di dettagli e specificità in relazione alle sue dichiarazioni.



- La tessera associativa rilasciata dalla ONG «Y» non è sufficientemente pertinente per suffragare il profilo della richiedente e le attività cui ha preso parte durante la sua affiliazione alla ONG.

Il peso delle constatazioni positive in merito alla credibilità potrebbe compensare il peso delle constatazioni negative formulate al riguardo?

Le constatazioni positive in merito alla credibilità potrebbero non compensare la mancanza di pertinenza del documento e la mancanza di dettagli e specificità delle dichiarazioni nel caso in esame. Le constatazioni negative in merito alla credibilità riguardano gli aspetti fondamentali della credibilità del fatto sostanziale e hanno quindi un peso maggiore rispetto alle constatazioni positive in materia di credibilità.

Vi sareste aspettati la presentazione di ulteriori prove a sostegno della credibilità del fatto sostanziale?


Situazione 1: in questa ipotesi, sulla base delle COI pertinenti e aggiornate, la ONG «Y» rilascia spesso certificati in relazione alle attività alle quali i suoi membri prendono parte. Tali certificati sono generalmente affidabili ed è possibile richiederli presso la filiale dell'organizzazione situata nel vostro paese. Tuttavia la richiedente non ha presentato questo tipo di documento, né ha fornito una spiegazione soddisfacente del motivo per cui non ha adottato ulteriori misure per circostanziare la sua domanda a questo riguardo. In considerazione delle sue circostanze personali e contestuali, nonché del tempo supplementare concesso per farlo, era possibile attendersi che avrebbe adottato tali misure.

In questo esempio, la valutazione complessiva di tutte le prove disponibili e delle eventuali prove mancanti, unita alla considerazione delle circostanze individuali e contestuali della richiedente, vi indurrebbe a concludere che il fatto sostanziale sia da respingere.

Situazione 2: in questa ipotesi la richiedente ha presentato un certificato rilasciato dalla ONG «Y». Dovrete verificare nuovamente tutti i criteri per valutare il valore probatorio del documento. Il certificato è stato redatto da un esponente di alto livello della ONG «Y» che fornisce un resoconto dettagliato delle attività svolte dalla richiedente; tale resoconto è coerente con le dichiarazioni della richiedente stessa ed è stato presentato in originale. Dalle COI a vostra disposizione risulta che tale persona firma questo tipo di certificati solo dopo un'adeguata verifica e le caratteristiche formali del certificato in questione sono conformi a quelle dell'esemplare disponibile. Il certificato ha quindi un valore probatorio intrinsecamente elevato per via della sua pertinenza e affidabilità. Pertanto, nel quadro della vostra ponderazione, le constatazioni positive in merito alla credibilità relative al documento prevarrebbero su quelle negative relative alle dichiarazioni della richiedente. Il fatto sostanziale sarebbe accettato.

Il ragionamento complessivo adottato nella situazione 1 può essere sintetizzato in una mappa mentale, come nell'esempio sottostante.

Esempio di una mappa mentale basata sulla situazione 1



Elenco di controllo

[[Elenco di controllo](#)]



Elenco di controllo: obblighi generali del funzionario esaminatore e del richiedente

Applicare l'obbligo di cooperazione (onere della prova) per tutta la durata della valutazione delle prove

- ☐ [Verificare l'adempimento da parte del richiedente dell'obbligo di motivare la domanda](#)
 - ☐ Valutare se [il richiedente ha compiuto sinceri sforzi per fornire le dichiarazioni e la documentazione in suo possesso](#)
 - ☐ Valutare [se tutte le prove sono state fornite quanto prima](#)
 - ☐ Verificare se [il richiedente ha fornito una spiegazione soddisfacente della mancanza di prove a supporto](#)
- ☐ [Adempiere l'obbligo di indagine](#)
 - ☐ Individuare le persone con [esigenze procedurali particolari](#) e sostenerle in modo adeguato
 - ☐ [Informare il richiedente in merito ai suoi doveri](#)
 - ☐ [Consentire al richiedente di presentare tutti i fatti e le prove pertinenti in un colloquio personale](#)
 - ☐ [Chiedere al richiedente di chiarire ciò che non risulta chiaro](#)
 - ☐ [Risolvere le incongruenze apparenti, l'insufficienza di informazioni, i problemi di plausibilità](#)
 - ☐ [Ottenere le informazioni pertinenti sul paese di origine e altri elementi di prova](#)
- ☐ [Considerare le regole specifiche relative alla motivazione, se applicabili](#), quando
 - ☐ [la protezione](#) nel paese di origine può essere disponibile
 - ☐ [l'alternativa di protezione interna](#) può essere applicabile
 - ☐ [l'esclusione](#) dalla protezione interna può essere applicabile
 - ☐ il richiedente ha già subito [precedenti \(minacce dirette di\) persecuzioni o danni gravi](#)
 - ☐ il richiedente viene da un [paese di origine sicuro](#)



Elenco di controllo: fase 1 – raccolta di informazioni

- ☐ **Raccogliere elementi di prova pertinenti alla domanda**
 - ☐ Acquisire le [dichiarazioni orali](#) e/o le [dichiarazioni scritte](#) del richiedente
 - ☐ Acquisire tutti i [documenti d'identità e le altre prove documentali disponibili](#)
 - ☐ Acquisire le [informazioni sul paese di origine](#)
 - ☐ Acquisire qualsiasi altra prova, se pertinente e disponibile (quali [rapporti medici](#), [psichiatrici e psicologici](#); [fascicoli di asilo dei familiari](#); [informazioni disponibili nelle fonti social media](#) ecc.)
 - ☐ Non acquisire [prove che violano i diritti fondamentali del richiedente](#) (ad esempio prove relative alle attività sessuali del richiedente)
- ☐ **Individuare i fatti sostanziali sulla base dei criteri di ammissibilità**
 - ☐ Individuare i fatti riguardanti:
 - ☐ la/le [cittadinanza/e del richiedente o la relativa assenza](#);
 - ☐ il [timore o i rischi futuri in caso di rimpatrio](#);
 - ☐ le [ragioni dei timori o dei rischi individuati](#);
 - ☐ la [disponibilità di protezione contro ciò che si teme o si rischia, o la mancanza di tale protezione](#);
 - ☐ [fatti relativi a una possibile esclusione](#), se pertinenti
 - ☐ [Considerare le circostanze personali del richiedente in relazione ai fatti sostanziali](#)
 - ☐ [Escludere i fatti non sostanziali](#)
- ☐ **Formulare fatti sostanziali chiari, completi e concreti**
 - ☐ [Tenere conto solo del passato e del presente](#)
 - ☐ [Aderire alle dichiarazioni del richiedente](#)
 - ☐ [Includere tutti i dettagli pertinenti](#)
 - ☐ [Evitare interpretazioni o conclusioni personali](#)
 - ☐ [Evitare questioni di diritto](#)
 - ☐ [Formulare ogni fatto sostanziale sulla base di fatti, eventi o situazioni ben definiti](#)
- ☐ **Collegare le prove pertinenti ai fatti sostanziali**



Elenco di controllo: fase 2 – valutazione della credibilità

- ☐ **Valutare le prove documentali e di altro tipo** mediante i **criteri di valutazione**
 - ☐ [Pertinenza](#)
 - ☐ [Affidabilità](#): [esistenza/occorrenza](#), [contenuto](#), [tipologia](#), [autore](#), [forma](#)
- ☐ **Attribuire un «peso» alle constatazioni sulla credibilità relative all'elemento di prova**
- ☐ **Valutare le dichiarazioni del richiedente in base agli indicatori di credibilità**
 - ☐ [Applicazione degli indicatori di credibilità interna](#)
 - ☐ [Sufficienza di dettagli e specificità](#)
 - ☐ [Coesione e coerenza](#)
 - ☐ [Applicazione degli indicatori di credibilità esterna](#)
 - ☐ [Coerenza con le COI](#)
 - ☐ [Coerenza con le prove documentali e di altro tipo](#)
 - ☐ [Applicare gli indicatori di plausibilità](#)
- ☐ Avete **considerato i fattori individuali e circostanziali che possono comportare distorsioni?**
 - ☐ Avete considerato i [fattori specifici del richiedente](#)?
 - ☐ [Funzionamento della memoria](#)
 - ☐ [Trauma](#)
 - ☐ [Altri problemi psicologici e di salute](#)
 - ☐ [Età](#)
 - ☐ [Istruzione](#)
 - ☐ [Cultura, religione e convinzioni personali](#)
 - ☐ [Timore e mancanza di fiducia](#)
 - ☐ [Stigmatizzazione e vergogna](#)
 - ☐ [Ruoli di genere](#)
 - ☐ Avete considerato i [fattori correlati a voi in qualità di funzionari esaminatori](#)?
 - ☐ Segni di [affaticamento nei confronti della credibilità](#) (stress, esaurimento, esposizione prolungata a racconti di eventi di vita negativi, sfiducia, eccessiva fiducia in sé stessi ecc.)
 - ☐ [Contesto culturale](#)



- ☐ Avete considerato i [fattori correlati alla situazione del colloquio](#)?
 - ☐ [Comunicazione multilingue tramite interpreti](#)
 - ☐ [Contesto in cui si svolge il colloquio](#)
- ☐ **Stabilire se accettare o respingere ciascun fatto sostanziale**
 - ☐ [Ponderare le constatazioni in merito alla credibilità di tutte le prove legate a un fatto sostanziale](#)
 - ☐ [Trarre conclusioni sui fatti sostanziali accettati e respinti](#)



**Elenco di controllo: fase 3 – valutazione del rischio**

- ☐ **Definire il rischio (o i rischi) sulla base di fatti sostanziali accettati**
 - ☐ Considerare i rischi menzionati dal richiedente
 - ☐ Considerare i rischi individuati sulla base delle informazioni attualmente disponibili
 - ☐ Per ogni rischio descrivere:
 - ☐ evento/i futuro/i che il richiedente potrebbe affrontare
 - ☐ soggetto responsabile/i
 - ☐ motivo/i del possibile evento
 - ☐ circostanze in cui l'evento può verificarsi
 - ☐ possibilità di protezione dall'evento
- ☐ **Considerare tutti gli indicatori di rischio che possono influenzare la probabilità del rischio**
 - ☐ Considerare [gli eventi vissuti dal richiedente in passato](#)
 - ☐ Considerare le [persone vicine al richiedente o che si trovano in una situazione simile alla sua](#)
 - ☐ Considerare [le circostanze personali del richiedente in grado di far aumentare o di ridurre il rischio](#)
 - ☐ Considerare [le ragioni o le motivazioni all'origine degli eventi temuti](#)
 - ☐ Considerare [la capacità dei soggetti responsabili della persecuzione o del danno grave di formulare o mettere in atto minacce in caso di ritorno](#)
- ☐ **Formulare conclusioni sul rischio**
 - ☐ [Considerare congiuntamente tutti gli indicatori di rischio](#)
 - ☐ Valutare se è soddisfatta la regola [del livello ragionevole di probabilità](#)



Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea

